



COMUNE DI MODENA

N. 79/2022 Registro Deliberazioni di Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 22/12/2022

L'anno duemilaventidue in Modena il giorno ventidue del mese di dicembre (22/12/2022) alle ore 14:30, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1° convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	SI	GIORDANI ANDREA	SI
POGGI FABIO	Presidente	SI	GUADAGNINI IRENE	SI
PRAMPOLINI STEFANO	Vice-Presidente	SI	LENZINI DIEGO	SI
AIME PAOLA		SI	MANENTI ENRICA	SI
BALDINI ANTONIO		NO	MANICARDI STEFANO	SI
BERGONZONI MARA		SI	MORETTI BARBARA	SI
BERTOLDI GIOVANNI		SI	PARISI KATIA	SI
BIGNARDI ALBERTO		SI	REGGIANI VITTORIO	SI
BOSI ALBERTO		SI	ROSSINI ELISA	SI
CARPENTIERI ANTONIO		SI	SANTORO LUIGIA	SI
CARRIERO VINCENZA		SI	SCARPA CAMILLA	SI
CONNOLA LUCIA		SI	SILINGARDI GIOVANNI	SI
DE MAIO BEATRICE		NO	STELLA VINCENZO WALTER	NO
DI PADOVA FEDERICA		SI	TRIANNI FEDERICO	SI
FASANO TOMMASO		SI	VENTURELLI FEDERICA	SI
FORGHIERI MARCO		SI		
FRANCHINI ILARIA		SI		
GIACOBazzi PIERGIULIO		SI		

E gli Assessori:

CAVAZZA GIANPIETRO	SI	FILIPPI ALESSANDRA	SI
BARACCHI GRAZIA	NO	LUCA' MORANDI ANNA MARIA	SI
BORTOLAMASI ANDREA	SI	PINELLI ROBERTA	SI
BOSI ANDREA	SI	VANDELLI ANNA MARIA	SI
FERRARI LUDOVICA CARLA	SI		

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.

Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 79

ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MODENA ALLA DATA DEL 31.12.2021

Relatore: Assessore Cavazza

OMISSIONES

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 20

Consiglieri votanti: 19

Favorevoli 19: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Bignardi, Carpentieri, Carriero, Connola, Di Padova, Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Trianni, Venturelli

Astenuti 1: il consigliere Bertoldi

Risultano assenti i consiglieri Baldini, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Giordani, Manenti, Moretti, Prampolini, Rossini, Santoro, Silingardi, Stella ed il Sindaco Muzzarelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs n. 175/2016 "TUSP", è consentito ai Comuni di costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente;

- che, entro i limiti tracciati dalla norma richiamata al precedente alinea, ai sensi dell'art. 4, comma 2, TUSP, è consentito alle amministrazioni pubbliche di possedere partecipazioni societarie esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, TUSP;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) svolgimento dei servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 50 del 2016;

- che, i commi 3, 6, 7, 8 e 9-ter del citato art. 4 del TUSP contemplano una serie di ulteriori attività per il cui svolgimento la pubblica amministrazione è espressamente legittimata a costituire o a detenere partecipazioni societarie (quindi, parrebbe, anche a prescindere dal cosiddetto vincolo di scopo di cui al menzionato art. 4, comma 1), fra le quali si segnalano, per quanto di specifico interesse, la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici e la partecipazione a società bancarie di finanza etica e sostenibile;

- che l'obiettivo della riforma dell'intero sistema delle società pubbliche, contenuto nel citato D.lgs n. 175/2016, impone inoltre di analizzare periodicamente le partecipazioni possedute, con l'obbligo di razionalizzarle in presenza di uno dei presupposti indicati all'art. 20 del medesimo Testo unico;

Visto, quindi, l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (per brevità: TUSP), il quale dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, a cadenza annuale, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, e predisponga un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o la loro cessione, qualora ricorra uno dei seguenti presupposti:

- a) partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica socia (art. 4, comma 1, TUSP); che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dei commi 3 e seguenti del medesimo articolo;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (per le società di cui all'articolo 4, comma 7, TUSP si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del medesimo Testo Unico, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 12-quater, TUSP);
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregare società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP;

Dato atto, che, ai sensi del citato art. 20 del TUSP, l'ambito della cognizione e della (eventuale) razionalizzazione periodica comprende sia le partecipazioni societarie "dirette" che quelle "indirette" detenute dalle amministrazioni pubbliche, dovendosi, in particolare, intendere, secondo le definizioni contenute nell'art. 2 del Testo Unico, rispettivamente alle lettere f) e g), per "partecipazione": "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi", e per "partecipazione indiretta": "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica";

Considerato, pertanto:

- che, a norma delle definizioni sopra richiamate, la razionalizzazione periodica ex art. 20 TUSP riguarda esclusivamente le partecipazioni (dirette e indirette) in società, restando escluse, dall'ambito di applicazione della disposizione normativa, le partecipazioni in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (le cui informazioni dettagliate sono comunque consultabili sul sito istituzionale del Comune di Modena, nella sezione dedicata agli organismi partecipati www.comune.modena.it/amministrazione/enti-fondazioni-e-societa-partecipate);

- che gli organismi diversi dalle società rientrano nell'ambito dell'analisi di cui trattasi solo nel caso di partecipazioni indirette, ossia allorquando questi ultimi costituiscano il “tramite” attraverso cui la P.A. detiene partecipazioni in altra società, e a condizione che essi siano soggetti a controllo da parte della stessa P.A.;

- che, nel silenzio della normativa in questione, si è ritenuto opportuno, sia in continuità con i precedenti provvedimenti adottati da questo Ente, ai sensi degli artt. 24 e 20 TUSP (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31/2017, n. 86/2018, n. 81/2019, n. 58/2020 e n. 80/2021), che in conformità alle indicazioni provenienti dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (cfr. delib. 26 luglio 2017, n. 19), qualificare la situazione di controllo su organismi diversi dalle società, sulla scorta della definizione di “ente strumentale controllato” fornita dall'art. 11-ter del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, e di seguito, testualmente, riportata: «l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la Regione o l'Ente Locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante»;

- che, come specificato al paragrafo 4 degli Indirizzi della Struttura di monitoraggio, pubblicati sul portale del Dipartimento del Tesoro, in data 20 novembre 2019, la nozione di organismo “tramite” non comprende, tuttavia, quegli enti che, rientrando nell'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs n. 175/2016 [quindi possedendo essi stessi lo status di P.A ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) TUSP] dovranno procedere autonomamente adottando un proprio provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (ad es.: i consorzi di cui all'art. 31 TUEL; le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL; gli enti pubblici economici; ecc);

Precisato:

- che conformemente a quanto indicato nella Deliberazione n. 65/2021 della Corte dei Conti Sezione di Controllo dell'Emilia-Romagna, secondo cui: “le partecipazioni societarie detenute per il tramite dell'associazione “Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS)”, non rientrano nella disciplina del Tusp (art. 2, comma 1, lett. g)”, non costituiranno più oggetto di razionalizzazione periodica le partecipazioni indirette possedute per il tramite di AESS Associazione “in house providing”;

- che poiché all'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP è stato omesso di precisare le modalità di calcolo del “fatturato” necessarie a individuare la “dimensione economica dell'impresa”, in conformità a quanto indicato nel paragrafo 5.1 delle “Linee Guida Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti” - pubblicate in data 20.11.2019, che ricalca l'opzione già prescelta da questo Comune nell'ambito del proprio provvedimento di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 6 aprile 2017), i valori di fatturato riportati nel documento allegato alla presente deliberazione costituiscono la sommatoria degli importi indicati ai numeri 1 e 5 della lettera A) del conto economico, ex art. 2425 cod. civ., del bilancio individuale di ciascuna società, con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, ovvero, in caso di società svolgente attività finanziarie, la sommatoria degli interessi attivi e proventi assimilati e delle commissioni attive;

Dato atto:

- che, sulla base delle suesposte considerazioni e precisazioni si è proceduto ad analizzare le singole partecipazioni possedute al 31 dicembre 2021, in conformità all'arco temporale di riferimento tracciato ai sensi dell'art. 26, comma 11, TUSP, valutandole sia con riguardo alla sussistenza dei presupposti indicati all'art. 20 TUSP, sopra richiamato, sia con riguardo all'opportunità del loro mantenimento in termini di stretta necessità per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- che gli esiti della ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 sono esposti nella relazione allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
- che nella medesima relazione è inoltre fornita indicazione sia con riguardo alle azioni intraprese e ai risultati conseguiti in attuazione delle misure previste dai precedenti provvedimenti di razionalizzazione periodica, adottati a norma dell'art. 20 TUSP, sia delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti sulla base dei rilievi contenuti nella già citata deliberazione n. 65/2021/VSGO della Corte dei Conti Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna;
- che, in conformità al riparto di competenze fra gli organi di governo comunali stabilito dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e mancando una specifica disposizione del Testo Unico al riguardo, pare corretto ricomprendere nelle attribuzioni del Consiglio comunale sia l'adozione del provvedimento di razionalizzazione, di cui al comma 2 dell'art. 20 TUSP, sia la valutazione in ordine al mantenimento delle partecipazioni, in quanto entrambi i provvedimenti implicano decisioni fondamentali in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali";
- che tale orientamento è stato confermato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, con la deliberazione n. 73 del 27/07/2021;

Richiamati, dunque, i precedenti provvedimenti di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31/2017, e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni alle date del 31.12.2017, del 31.12.2018, del 31.12.2019 e del 31.12.2020, approvati, rispettivamente, con deliberazioni consiliari n. 86/2018, n. 81/2019, n. 58/2020 e n. 80/2021;

Tenuto conto dei rilievi espressi dalla Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti con riguardo ai piani di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Modena nel precedente triennio (2017, 2018 e 2019), contenuti nella più volte citata deliberazione n. 65/2021/VSGO;

Dato atto che la relazione allegata alla presente deliberazione contiene i dati e le informazioni conformi agli indirizzi della Struttura di monitoraggio sugli adempimenti delle P.A. per il censimento e la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.lgs. n. 175 del 2016, pubblicate sul portale del Dipartimento del Tesoro, in data 8 novembre 2022;

Richiamato l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione prot. 2022/411295 del 28/10/2022;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nella seduta del 05/12/2022;

D e l i b e r a

1. Di approvare la relazione contenente l'analisi periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Modena alla data del 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare, in particolare, tutte le misure e le azioni in essa indicate - con riferimento a ciascuna società partecipata.
3. Di procedere conseguentemente alla dismissione della partecipazione detenuta in Modenafiere s.r.l. in conseguenza della realizzazione della condizione di cui all'art. 20 comma 2 lett. e);
4. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a compiere ogni atto e sottoscrivere ogni contratto, incarico, impegno, mandato o documento per attuare e/o dare esecuzione a tutto quanto previsto, indicato ed esposto nella relazione allegata.
5. Di inviare copia della presente deliberazione e del relativo allegato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna e alla struttura di monitoraggio istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 15 del TUSP.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
delle PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
al 31.12.2021
ai sensi dell'art. 20 del TUSP (D.Lgs. 175/2016)

INDICE GENERALE

1. Adempimenti obbligatori	pg. 3
2. Attività consentite	pg. 3
3. Perimetro oggettivo	pg. 4
4. Approfondimenti tecnici	pg. 8
5. Le Partecipazioni societarie del Comune di Modena	pg. 10
<i>Rappresentazione grafica</i>	pg. 11
1. <i>ForModena Soc. cons. a r.l.</i>	pg. 12
2. <i>CambiaMo S.p.A.</i>	pg. 19
3. <i>aMo S.p.A.</i>	pg. 27
4. <i>Farmacie Comunali di Modena S.p.A.</i>	pg. 36
5. <i>ModenaFiere S.r.l.</i>	pg. 45
6. <i>Seta S.p.A.</i>	pg. 58
7. <i>Hera S.p.A.</i>	pg. 74
8. <i>Banca Popolare Etica Soc. coop. p.A.</i>	pg. 78
9. <i>Lepida S.c.p.A.</i>	pg. 82
6. Informazioni relative all'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate	pg. 90
7. Rinvii	pg. 91

1. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche:

- 1) effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.
- 2) Qualora, in sede di analisi di cui al precedente punto, esse rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie indicate al successivo capitolo 2;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 TUSP, adottano un piano di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società, corredata di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.
- 3) In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti.
- 4) Trasmettono i suddetti provvedimenti alla struttura di cui all'art. 15 TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente.

2. ATTIVITA' CONSENTITE

- 1) Ai sensi dell'art. 4 del TUSP, le amministrazioni pubbliche possono detenere, direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, solo se strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali.

Entro il limite predetto è consentito mantenere partecipazioni societarie esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale¹, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle

¹ L'art. 2, lettere h) e i) del TUSP, nonché l'art. 112 del D.lgs 267/2000, rispettivamente, definiscono

- "servizi di interesse generale": *"le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale"*;

- "servizi di interesse economico generale": *"i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato"*; L'articolo 86 del trattato UE non definisce i SIEG, lasciando così ampio spazio alla discrezionalità degli stati membri. La Commissione ha chiarito che servizio di interesse generale è quello definito tale dagli Stati membri a livello

- reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, nonché in società in house che abbiano ad oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) o in società quotate, detenute al 31 dicembre 2015, ex art. 26, comma 3, TUSP.

2) Con riferimento alle fattispecie che interessano questo Comune, è inoltre consentito mantenere partecipazioni nelle seguenti società:

- a) società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, comma 7 TUSP);
- b) società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, a condizione che le partecipazioni non superino l'1 per cento del capitale sociale e non comportino ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima (art. 4, comma 9, ter TUSP).

3. PERIMETRO OGGETTIVO

Come stabilito dall'art. 1, comma 1, del TUSP la disposizione di cui al citato art. 20 si applica alle partecipazioni in società direttamente o indirettamente detenute dalla pubblica amministrazione.

Secondo le definizioni contenute all'articolo 2 del richiamato decreto:

- la partecipazione è diretta quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono ad essa diritti amministrativi;
- la partecipazione è indiretta quando è detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti al suo controllo.

Vengono pertanto utili, ai fini di una corretta perimetrazione della materia oggetto di analisi, i concetti di:

- altri organismi
- controllo

nazionale, regionale o locale, e che, come tale, deve essere oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico.

- "servizi pubblici locali": i servizi che hanno *"per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*.

3.1 “Altri organismi”

Poiché l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, da effettuarsi annualmente ai sensi dell'art. 20 del TUSP, riguarda esclusivamente enti di tipo societario, con il presente provvedimento non verranno analizzate le partecipazioni detenute dal Comune di Modena in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (associazioni ecc.)

Gli organismi diversi dalle società rientrano nell'ambito dell'analisi di cui trattasi solo nel caso di partecipazioni indirette, ossia allorquando questi ultimi costituiscano il “tramite” attraverso cui la P.A. detiene partecipazioni in altra società, e a condizione che siano soggetti a controllo da parte della P.A. stessa.

Come specificato al paragrafo 3 delle “Linee Guida Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti” sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che, rientrando nell'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 175/2016 [quindi possedendo essi stessi lo status di P.A. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a] dovranno procedere autonomamente adottando un proprio provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (ad es.: i consorzi di cui all'art. 31 TUEL; le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL; gli enti pubblici economici; ecc.).

3.2 “Definizione di controllo”

Il TUEL ha approntato una differente disciplina sulle società partecipate a seconda della sussistenza o meno della situazione di controllo esercitata sulle stesse dal socio P.A. (singolarmente, o congiuntamente ad altre pubbliche amministrazioni). La nozione di “società a controllo pubblico” risulta dal combinato disposto delle lettere b) e m) del comma 1 dell'art. 2 del TUSP.

In particolare:

- ai sensi della citata lettera b) è definita «controllo» la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, e quella ulteriore in cui, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto **il consenso unanime** di tutte le parti che condividono il controllo;
- ai sensi della citata lettera m) sono “società a controllo pubblico”: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b).

Sulla nozione di “**controllo**” (e, conseguentemente, sull'individuazione della corretta normativa da applicare) si sono formati, in dottrina e in giurisprudenza, differenti orientamenti interpretativi allorquando, pur in assenza di patti parasociali, la sommatoria dei voti esercitabili da una pluralità di enti pubblici, soci *singolarmente* di minoranza aventi natura omogenea, superi le soglie indicate dall'art. 2359 del codice civile.

Gli orientamenti contrapposti che si sono susseguiti, nascono anche a seguito della pubblicazione dell'Orientamento da parte della Struttura di monitoraggio del Mef nel febbraio 2018, in cui: *“...al controllo esercitato dalla Pubblica Amministrazione sulla società appaiono riconducibili non soltanto le fattispecie recate dall'art. 2, comma 1, lett. b), del TUSP, ma anche le ipotesi in cui le fattispecie di cui all'articolo 2359 c.c. si riferiscono a più Pubbliche Amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.”* In pratica secondo questa interpretazione la situazione di controllo congiunto potrebbe generarsi anche dalla semplice maggioranza delle partecipazioni pubbliche in una società. Del medesimo orientamento poi la delibera n. 11/2019 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti che, riteneva *“sufficiente, ai fini dell'integrazione delle fattispecie delle società a controllo pubblico (...) che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dell'art. 2359 del codice civile”*; nella stessa delibera veniva fatta salva solo la situazione in cui *“in virtù della presenza di patti parasociali, di specifiche clausole*

statutarie o contrattuali [...] risulti provato che, pur a fronte della maggioranza delle quote societarie da parte di più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati”.

Questo Comune, ritenendo di privilegiare l'interpretazione che configura la situazione di controllo solo in presenza di un accordo giuridicamente vincolante, ha motivato detta scelta sulla base delle motivazioni di seguito esposte:

a) la mancanza di un patto parasociale, o di una norma che ne imponga la stipula tra soci pubblici, anche indiretti, inibisce in concreto alla singola P.A., detentrice di quote di minoranza, il potere di incidere su tutte le decisioni assembleari (per l'impossibilità di raggiungere le maggioranze stabilite dalla legge o dallo Statuto per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea o del C.d.a.).

A supporto di questa interpretazione si citano di seguito:

- la sentenza n. 695/2019 del TAR Marche sez. I laddove riconosce che : “*...ai fini del decidere se una società possa definirsi o meno società a controllo pubblico ovvero semplicemente società a partecipazione pubblica, assume rilievo decisivo lo scrutinio delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali per verificare in che termini le pubbliche amministrazioni (enti locali) che detengono partecipazioni azionarie sono in grado di influire sulle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale”* e poi “*...non è possibile desumere il controllo pubblico dalla semplice astratta possibilità per i soci pubblici di fare valere la loro maggioranza azionaria in assemblea*” ed inoltre: “*Si ritiene quindi che, in tema di controllo pubblico vi sia la necessità di un’analisi che vada oltre la mera maggioranza pubblica in assemblea ordinaria*”

- il TAR per l'Emilia Romagna sez. I nelle sentenze n. 858/2020 e n. 252/2022 laddove precisa che : “[...] nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie; dette società sono a controllo pubblico solo allorquando le amministrazioni socie ne condividano il dominio, perché sono vincolate – in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale – ad esprimersi all'unanimità, anche attraverso gli amministratori da loro nominati, per l'assunzione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale” (Consiglio di Stato sez. I, 4 giugno 2014, n. 1801; T.A.R. Marche 11 novembre 2019, n. 695)”.

- la Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, con la Sentenza n. 25 del 29.7.2019, laddove precisa che: “*La situazione di “controllo pubblico” [...] non può essere presunta ex lege (né juris tantum, né tantomeno iuris et de jure) in presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche, né si può automaticamente desumere da un “coordinamento di fatto”; essa deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali che – richiedendo il consenso unanime o maggioritario di tutte o alcune delle pubbliche amministrazioni partecipanti – determini la capacità di tali pubbliche amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società*”.

b) ai sensi del TUSP una società, ancorché partecipata da pubbliche amministrazioni (fatti salvi i casi delle società c.d. legali) non è un “tipo societario” di diritto speciale, ma è una società di diritto comune, ciò determina che anche il concetto di controllo utilizzato dal legislatore del TUSP non può divergere dalla nozione civilistica, incentrata sui caratteri dell'art. 2359 cod.civ.;

c) i “comportamenti concludenti” sono idonei a integrare la diversa responsabilità per abuso da attività di direzione e coordinamento (ex art.li 2497 e ss.) ma non la fattispecie del controllo civilistico (ex art. 2359 codice civile) che viceversa presuppone un controllo effettivo, espressione di un coordinamento civilisticamente riconoscibile, quindi stabile e formale, anche nella forma del tipo di sindacato di voto noto come “patto di controllo plurimo disgiunto”. Su questo punto precisa la Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 16/2019: “*...la situazione di controllo pubblico non può essere presunta in presenza di “comportamenti univoci o concludenti” ma deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime di tutte le pubbliche amministrazioni partecipanti, siano in*

grado di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società”.

- d) la Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale con le Sentenze nn. 16/2019 e 25/2019 (*già citate*) riconosce che sotto il profilo normativo nessuna disposizione prevede espressamente che gli enti pubblici soci debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo associato e congiunto anche attraverso la stipula di patti parasociali, poiché un obbligo in tal senso, in quanto *“determinerebbe una sorta di “consorzio obbligatorio” tra enti territoriali posti tra loro in posizione equi ordinata”*, dovrebbe risultare da disposizioni normative espresse;
- e) di nuovo, la Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale con la Sentenza n. 25/2019 riconosce che: *“l’interesse pubblico che i soci pubblici sono tenuti a perseguire non necessariamente è compromesso dall’adozione di differenti scelte gestionali o strategiche facenti capo a ciascuno di essi in relazione agli interessi locali di cui sono esponenziali”*.
- f) il Consiglio di Stato – Sez. V – n.578/2019 afferma: *“la partecipazione anche pulviscolare è una modalità organizzativa, incontrovertibilmente ammessa dal legislatore (ex art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016), spettante al Comune quale ente autonomo a fini generali (ex art. 3, comma 2, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e primo livello di allocazione delle funzioni amministrative, a cui attiene la riconoscenza dei bisogni della collettività di riferimento e la loro qualificazione come obiettivi di interesse pubblico da perseguire, nonché la scelta delle modalità per la loro soddisfazione”*;

La Corte dei Conti Sezione di controllo dell'Emilia Romagna, tuttavia, esaminati i piani di analisi e razionalizzazione redatti da questo Comune e relativi agli ultimi tre anni (2017, 2018 e 2019), con Deliberazione n. 65/2021/VSGO conferma l'orientamento già espresso con la sua Deliberazione n. 130/2018, in base al quale il controllo pubblico congiunto avviene per fatti concludenti, anche mancando un coordinamento formalizzato tra le parti, ogni qualvolta la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da una pluralità di soci pubblici che siano espressione di esigenze omogenee.

In ossequio al suddetto orientamento questo Comune ha attivato le necessarie iniziative volte a dare attuazione alle indicazioni della Corte; tali iniziative sono già state illustrate nel piano di analisi e razionalizzazione di questo Comune relativo alle partecipazioni al 31.12.2020. Nel presente documento, all'interno delle schede di analisi dedicate alle singole società, saranno forniti gli eventuali aggiornamenti sul seguito delle iniziative adottate.

La nozione di controllo fornita dal TUSP non è in ogni caso estensibile agli enti diversi dalle società, stante la natura di normativa in deroga del decreto stesso che non ne consente l'applicazione in via analogica, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.

Pertanto, allo specifico fine di dare piena attuazione all'art. 20, comma 1, del TUSP, nella parte in cui impone di individuare le partecipazioni indirettamente detenute per il tramite di *“altri organismi soggetti a controllo”* (ex art. 2, lett. g), si è ritenuto opportuno, sia in continuità con i precedenti provvedimenti adottati da questo Ente ai sensi degli artt. 24 e 20 TUSP (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31/2017, n. 86/2018, n.81/2019, n. 58/2020 e n. 80/2021), che in conformità alle indicazioni provenienti dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (cfr. delib. 26 luglio 2017, n. 19), condurre l'analisi delle partecipazioni indirette detenute al 31.12.2021, sulla scorta della definizione di **“ente strumentale controllato”** fornita dall'art. 11-ter del D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 e di seguito riportata.

Ai sensi del suddetto articolo si trova in situazione di controllo: *«l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nei cui confronti la Regione o l’Ente Locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle*

sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante».

Non costituiranno invece oggetto di razionalizzazione periodica le partecipazioni indirette possedute per il tramite di AESSIONE Associazione “in house providing”, per conformità agli indirizzi contenuti nella mail del “Supporto Telematico Patrimonio” del MEF, pervenuta all’Ufficio “Organismi partecipati” del Comune di Modena in data giovedì 29 aprile 2021, a mente della quale: “Le indirette detenute da AESSIONE non vanno inserite in quanto AESSIONE è un’associazione e non una fondazione”, e nella citata Deliberazione n. 65/2021 della Corte dei Conti Sezione di controllo dell’Emilia Romagna, secondo cui: “le partecipazioni societarie detenute per il tramite dell’associazione “Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESSIONE)”, non rientrano nella disciplina del Tusp (art. 2, comma 1, lett. g)”.

4. APPROFONDIMENTI TECNICI

4.1 Il fatturato

L’art. 20, comma 2, lettera d), del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, il primo triennio rilevante ai fini dell’applicazione della suddetta soglia di valore, è quello riferito agli esercizi 2017-2019.

Poiché il succitato art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP ha omesso di precisare le modalità di calcolo del “fatturato” necessarie a individuare la misura della “dimensione economica dell’impresa”, in conformità a quanto riportato nel paragrafo 4.1 delle “Linee Guida Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti” - pubblicate in data 20.11.2019, che ricalca l’opzione già prescelta da questo Comune nell’ambito dei propri precedenti provvedimenti di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP², i valori di fatturato riportati nel presente documento risulteranno pari alla sommatoria degli importi indicati ai numeri 1 e 5 della lettera A) del conto economico, ex art. 2425 cod.civ., del bilancio individuale di ciascuna società, con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale ovvero, in caso di società svolgente attività finanziarie, alla sommatoria degli interessi attivi e proventi assimilati e delle commissioni attive.

² Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 6 aprile 2017.

4.2 Il provvedimento di analisi e razionalizzazione

Poiché il piano di razionalizzazione previsto dall'art. 20, comma 2, TUSP deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, in analogia con il disposto della norma transitoria contenuta al successivo art. 26, comma 11, nella redazione del presente documento si è fatto riferimento allo stato delle società partecipate al 31 dicembre 2021.

Detto documento contiene:

- l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Modena detiene partecipazioni dirette o indirette, alla data del 31.12.2021;
- le eventuali misure di razionalizzazione da adottare all'esito della predetta analisi, con le indicazioni prescritte all'art.20, comma 2, TUSP circa le modalità e i tempi di attuazione del piano medesimo;

I dati e le informazioni contenute nel presente documento saranno trasmessi e resi disponibili alla struttura di monitoraggio istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'articolo 15 del TUSP, e alla sezione di controllo della Corte dei Conti, competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del medesimo Testo Unico, nei tempi e con le modalità stabilite dai predetti organi. Essi, inoltre, sono soggetti all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. 14.03.2013, n 33.

5. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MODENA

Alla data di riferimento della presente relazione (31 dicembre 2021), come indicato dall'art. 26, comma 11, TUSP, il Comune di Modena possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

A) Partecipazioni dirette

Prog	Denominazione società	Codice fiscale	% Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
1	ForModena Soc. cons. a r.l.	02483780363	77,027	Mantenimento
2	CambiaMo S.p.A.	03077890360	63,224	Mantenimento
3	aMo S.p.A.	02727930360	45,000	Mantenimento
4	Farmacie Comunali di Modena S.p.A.	02747060362	33,400	Mantenimento
5	ModenaFiere S.r.l.	02320040369	14,608	Razionalizzazione
6	SETA S.p.A.	02201090368	11,046	Mantenimento
7	HERA S.p.A.	04245520376	6,5193	Mantenimento
8	Banca Popolare Etica Soc.coop.p a.	02622940233	0,050	Mantenimento
9	Lepida S.c.p.A.	02770891204	0,0014	Mantenimento

In conformità alle disposizioni e alle premesse sopra riportate, nonché all'esito delle verifiche condotte in merito alla sussistenza delle condizioni di controllo delle società a partecipazione pubblica, sulla base dell'orientamento interpretativo di cui si è dato conto nei precedenti atti di razionalizzazione periodica, le società controllate dal Comune di Modena alla data del 31.12.2021 risultavano essere:


- CambiaMo S.p.A.
- ForModena Soc. cons. a r.l.
- aMo S.p.A.

L'unica società soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lettera d), e 16 del TUSP è Lepida S.c.p.A.

In applicazione dell'opzione ermeneutica evidenziata al precedente capitolo 3, gli Enti non societari soggetti a controllo da parte del Comune di Modena (*escluse le Associazioni*), individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 692/2021 (con la quale sono stati definiti "il Gruppo Amministrazione Pubblica" e l'area di consolidamento per l'esercizio 2021, a norma del D.Lgs. n. 118/2011), erano:

- Fondazione Cresci@Mo;
- Fondazione Teatro Comunale di Modena;
- Fondazione Scuola materna Guglielmo Raisini;
- Fondazione Scuola materna Don Lorenzo Milani.

Detti organismi alla data del 31.12.2021 non detenevano partecipazioni societarie.



1. ForModena Soc. cons. a r.l.

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Sede legale	Strada Attiraglio, 7 – 41122 Modena
Partita IVA	02483780363
Data di costituzione	30/12/1997
Data di trasformazione	06/02/2013
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	77,027%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

ForModena nasce dall'unificazione di Modena Formazione S.r.l., Carpiformazione S.r.l. e Iride Formazione S.r.l, società pubbliche di formazione professionale che operavano precedentemente sul territorio modenese.

La società svolge le funzioni di gestione delegate agli Enti Locali in materia di formazione professionale ai sensi della L. R. dell'Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12: essa è Ente accreditato dalla Regione Emilia-Romagna per le seguenti tipologie formative: obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua e permanente, utenze speciali.

Detta società, in particolare, si occupa di:

- formazione al lavoro, rivolta a persone in attesa di prima occupazione e a soggetti in condizioni di povertà o di svantaggio sociale, quali: persone diversamente abili, immigrati, rifugiati, detenuti;
- formazione sul lavoro, rivolta a lavoratori dipendenti e a imprenditori, attraverso corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione;
- formazione per dipendenti della P.A., mediante seminari di aggiornamento su normative statali, regionali e comunitarie.

Come si ricava dai dati sintetici esposti nella seguente tabella, ForModena è società a partecipazione totalitaria pubblica, controllata dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, cod.civ.

Composizione del capitale sociale

Soci	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	77,027%	€ 154.054,00
Comune di Carpi	13,513%	€ 27.027,00
Unione Comuni Modenesi Area Nord	9,460%	€ 18.919,00
Totale	100,00%	€ 200.000,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2017	2018	2019	2020	2021
€ 17.868,00	€ 13.102,00	€ 19.850,00	-€ 95.120,00	€ 64.148,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2019	2020	2021	Media
€ 2.000.222,00	€ 875.370,00	€ 2.365.053,00	€ 1.746.881,67

Altri dati da bilancio 2021

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	18	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	€ 851.339,00
Numero amministratori di cui nominati dall'Ente	1	Compensi amministratori	€ 8.000,00
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	1	Compensi componenti organo di controllo	€ 7.500,00

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Valore della produzione	€ 1.866.625,00	€ 1.446.072,00	€ 2.220.259,00
di cui contributi in c/esercizio	€ 428.544,00	€ 276.720,00	€ 1.878.227,00
B) Costi della produzione	€ 1.841.073,00	€ 1.537.290,00	€ 2.149.700,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 25.552,00	-€ 91.218,00	€ 70.559,00
C) Proventi e Oneri Finanziari	-€ 290,00	€ 105,00	-€ 169,00
D) Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risultato prima delle imposte	€ 25.262,00	-€ 91.113,00	€ 70.390,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 5.412,00	€ 4.007,00	€ 6.242,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 19.850,00	-€ 95.120,00	€ 64.148,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Immobilizzazioni	€ 31.292,00	€ 36.108,00	€ 93.333,00
C) Attivo circolante	€ 2.014.083,00	€ 2.114.823,00	€ 2.645.760,00
D) Ratei e risconti	€ 20.129,00	€ 24.723,00	€ 24.313,00
Totale attivo	€ 2.065.504,00	€ 2.175.654,00	€ 2.763.406,00
Passivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Patrimonio Netto	€ 474.884,00	€ 345.638,00	€ 409.787,00
B) Fondi Per Rischi E Oneri	€ 3.366,00	€ 2.416,00	€ 132.038,00
C) Trattamento Di Fine Rapporto Di Lavoro Subordinato	€ 243.616,00	€ 273.036,00	€ 279.204,00
D) Debiti	€ 1.343.638,00	€ 1.554.564,00	€ 1.942.377,00
E) Ratei E Risconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Passivo	€ 2.065.504,00	€ 2.175.654,00	€ 2.763.406,00

Analisi della partecipazione

ForModena, che ha assorbito le funzioni precedentemente svolte dal Centro di Formazione Professionale “Patacini”, gestito dal Comune di Modena su delega regionale, progetta e realizza attività formative con lo scopo di favorire l’occupazione qualificata intervenendo sulla crescita delle professionalità delle risorse umane.

La società svolge le proprie attività principalmente nei seguenti ambiti:

- formazione a supporto delle politiche di welfare (formazione per operatori delle strutture socioassistenziali, per i portatori di handicap, per le fasce deboli sul mercato del lavoro; iniziative di formazione/azione a supporto dei processi di accreditamento delle strutture socioassistenziali; interventi finalizzati ad accompagnare la programmazione del welfare locale);
- formazione e servizi a supporto delle transizioni (collaborazione con il sistema scolastico relativamente ai percorsi di assolvimento dell’obbligo; attivazione di percorsi formativi di raccordo formazione/lavoro; gestione dei progetti di alternanza nella scuola superiore; realizzazione di servizi per le transizioni lavorative di persone adulte; occupate e non occupate);
- formazione per le filiere produttive/distretti (interventi in contesti territoriali nei quali non sono presenti altre specifiche agenzie formative, per sviluppare e consolidare le competenze distintive delle filiere produttive e la loro competitività, supportando, in particolare, l’integrazione di lavoratori immigrati, l’innalzamento e la qualificazione delle professionalità);
- formazione per la Pubblica Amministrazione.

ForModena è l’odierna risultante dall’aggregazione di tre preesistenti società pubbliche di formazione professionale operanti sul territorio modenese: Modena Formazione S.r.l. (controllata dal Comune di Modena), Carpiformazione S.r.l. (controllata dal Comune di Carpi e partecipata dal Comune di Modena) e Iride Formazione S.r.l. (interamente partecipata dall’Unione dei Comuni

Modenesi Area Nord).

La predetta aggregazione si è realizzata attraverso il percorso di seguito descritto:

= ingresso dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e consolidamento della partecipazione del Comune di Carpi nella compagine sociale di Modena Formazione S.r.l.;

= trasformazione di Modena Formazione S.r.l. da società a responsabilità limitata a società consortile a responsabilità limitata (detta trasformazione, avvenuta in data 6.2.2013, ha avuto come fine quello di rafforzare ulteriormente la connotazione di soggetto privo di finalità lucrative), e contestuale modifica della denominazione in: "ForModena Formazione professionale per i territori modenesi Soc. cons. a r.l.";

= acquisizione, da parte di ForModena Soc. cons. a r.l., dei rami di azienda di Carpiformazione S.r.l. e Iride Formazione S.r.l.;

= conseguente messa in liquidazione di Carpiformazione S.r.l. e Iride Formazione S.r.l., deliberata dalle rispettive assemblee dei soci nel mese di dicembre 2013.

= Nel corso del 2020, dopo l'uscita dalla società dei soci: Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, Azienda USL di Modena e Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, avvenuta nel 2018, sono altresì receduti i soci: Comune di Pavullo e Comune di Vignola a seguito dell'esperimento, senza esito, delle procedure di asta pubblica per la vendita delle rispettive quote.

I valori di rimborso delle quote a tutti i soci recedenti sono stati calcolati sulla base del valore del patrimonio netto societario risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018, pari a € 455.033,00. Detto rimborso a favore dei Comuni di Pavullo e Vignola è avvenuto sulla base di un piano concordato di pagamento rateizzato, mediante l'utilizzo delle riserve disponibili, quindi senza intaccare il capitale sociale.

A seguito del suddetto recesso le quote di partecipazione degli attuali soci (Comune di Modena, Comune di Carpi e Unione dei Comuni Modenesi Area Nord) sono state accresciute proporzionalmente.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016:

a) Con l'entrata in vigore della revisione costituzionale dell'art. 117 Cost., la formazione professionale è divenuta oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni (come ha stabilito, fra le altre, la Corte Cost., 26 aprile 2012, n. 108). La Regione Emilia-Romagna, dapprima, con la L.R. 7 novembre 1995, n. 54, poi, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia, con la L.R. 30 giugno 2003, n. 12, ha espressamente attribuito ai Comuni le funzioni di gestione delle attività di formazione professionale e ha stabilito che dette funzioni vengano esercitate "in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati".

Come già evidenziato, la società ForModena S.c.a r.l. è Ente accreditato dalla Regione Emilia-Romagna per le seguenti tipologie formative: obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua e permanente, utenze speciali; oltre che per i Servizi per il lavoro Area 1 e Area 2. L'accreditamento, da un lato, sottopone la società al costante controllo regionale per il rispetto di tutti i requisiti previsti ai fini del suo mantenimento, dall'altro consente alla stessa di avere accesso ai bandi di gara e ad avvisi di chiamata e di essere assegnataria, in regime concessorio o di appalto, di un volume importante di piani e progetti a finanziamento pubblico.

L'attività della società è inoltre qualificabile come "servizio di interesse economico generale" (ex art. 2, lett. i), TUSP): l'art. 28 della L.R. Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12 qualifica, in particolare, la formazione professionale come "servizio pubblico".

Per i suesposti motivi la partecipazione del Comune di Modena in ForModena S.c.a r.l. deve ritenersi coerente con le proprie finalità istituzionali, risultando quindi ammissibile ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), TUSP. Essa, in particolare, trova giustificazione nella delega conferita agli enti locali dall'art. 39 della L.R. n. 12/2003, soprattutto con riguardo alle attività indirizzate verso determinati settori di intervento formativo, quali, ad esempio, quelli rivolti a persone in condizioni

di svantaggio economico e sociale.

b) Con deliberazione dell'assemblea dei soci in data 1 luglio 2020 è stato nominato un Amministratore Unico in luogo dello scaduto C.d.A., al quale viene riconosciuto un compenso annuo di € 8.000,00. Pertanto, posto che il numero medio dei dipendenti nel 2021 è stato di 18 unità, risulta, anche nel corso dell'esercizio in questione, rispettato il parametro di cui al comma 2, lett. b), dell'art.20.

c) il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da ForModena Soc. cons a r.l.;

d) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000;

e) sebbene ForModena sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale, e non sia dunque applicabile il disposto dell'art.20, comma 2, lett. e), TUSP, la società ha realizzato risultati negativi solamente in uno dei cinque esercizi presi in considerazione (esercizio 2020). È bene tuttavia evidenziare che la perdita registrata nell'esercizio in esame è esclusivamente dipesa dalla sospensione e/o dal rallentamento delle attività imposti dai provvedimenti governativi volti ad arginare la diffusione della pandemia da Covid 19. L'esercizio 2021 ha portato un'inversione di tendenza facendo segnare un risultato netto positivo (€ 64.148).

f) riguardo alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP, si riepilogano di seguito le azioni adottate:

= con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018, essendo scaduto il mandato del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti, in ossequio alle indicazioni espresse nei provvedimenti di razionalizzazione delle società partecipate adottati dal Comune di Carpi e dall'Unione dei Comuni dell'Area Nord, l'assemblea ordinaria, in data 29.4.2019, ha nominato, per un triennio, in luogo del Collegio sindacale, un Sindaco Unico. Al Sindaco Unico viene riconosciuto un compenso annuo di € 7.500,00, pari a quello che veniva erogato al Presidente del Collegio non più in carica. Da quella data quindi la società non eroga più gli ulteriori compensi che venivano attribuiti ai restanti membri del Collegio sindacale.

= In occasione dell'ultimo rinnovo dell'organo amministrativo (come più sopra riportato), il C.d.A. è stato sostituito da un Amministratore Unico, il cui compenso è rimasto invariato rispetto a quello percepito dal Presidente cessato dalla carica. A far data dall'1.7.2020 non vengono più erogati i gettoni di presenza previsti a favore degli altri consiglieri cessati dalla carica.

g) Non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare ForModena ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal proposito, si rimarca che ForModena è già una società risultante dall'aggregazione di tre preesistenti società pubbliche di formazione professionale che operavano sul territorio modenese.

Si specifica infine che:

= la riduzione del capitale sociale decisa con deliberazione dell'assemblea straordinaria in data 12 novembre 2018 per la liquidazione delle quote dei soci uscenti (Università di Modena e Reggio Emilia, Azienda Usl di Modena, Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, Comune di Pavullo nel Frignano e Comune di Vignola) e per la copertura delle perdite pregresse, non ha inciso sull'adeguatezza del capitale alle esigenze della società;

= ferma restando l'impossibilità di prevedere l'evoluzione della pandemia da Covid19 e della guerra in Ucraina nel prossimo futuro e il suo conseguente impatto sul piano economico e patrimoniale della società, è ragionevole ipotizzare che anche per l'esercizio 2022 l'Ente in questione raggiungerà un risultato di bilancio non negativo tenuto conto: della possibilità di proseguire le attività formative anche a distanza, degli ordini già in gestione, della previsione di acquisizione di attività storicamente gestite dall'Ente.

= la partecipazione di controllo del Comune di Modena nella società, ulteriormente accresciuta a seguito dell'uscita dalla compagine societaria dei Comuni testé citati, garantisce le condizioni di

accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata.

= Per quanto concerne le ulteriori motivazioni che sorreggono la scelta di mantenere la partecipazione, si rinvia a quanto già esposto nel provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 6 aprile 2017.

Per tutto quanto sopra detto e posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si decide di mantenere la partecipazione societaria in ForModena Soc. Cons. a r.l. in quanto necessaria per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Azioni intraprese

ForModena è il risultato di un'operazione di razionalizzazione che, sebbene avviata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del TUSP, è pienamente rispondente ai criteri e alle finalità di cui all'art. 20, comma 2, di detto Testo Unico, avendo comportato:

- = una riduzione dei costi di gestione (in particolare i costi fissi per locazioni e spese condominiali, utenze, manutenzioni, organi sociali e spese generali);
- = una più generale ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla formazione professionale derivanti dal Fondo Sociale Europeo;
- = l'aggregazione di tre società precedentemente operanti sul territorio che svolgevano attività fra loro simili (Modena Formazione S.r.l., Carpiformazione S.r.l. e Iride Formazione S.r.l.).

Formodena, in qualità di "società a controllo pubblico" ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni dettate in materia dal predetto Testo Unico.

La società si è altresì conformata alle disposizioni del TUSP con particolare riguardo:

- = alla relazione sul governo societario (ex art. 6, comma 4), nell'ambito della quale sono stati valutati i rischi di crisi aziendale (l'osservanza dei parametri sintomatici del rischio di crisi aziendale viene costantemente monitorata dalla stessa Regione Emilia-Romagna come condizione per il mantenimento dell'accreditamento della società);
- = alla revisione del modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e delle norme interne in materia di anticorruzione e trasparenza, secondo quanto previsto dalle linee guida dell'ANAC n. 1134 del 2017;
- = all'adozione del "Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale".

Inoltre, la Società ha inviato a questo Comune, in virtù del disposto di cui all'art.25 del TUSP, introdotto dall'art.1, comma 10 novies, del D.L. 162/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 8/2020, l'atto ricognitivo del personale occupato presso l'Ente alla data del 30 settembre, a mezzo del quale non sono stati riscontrati esuberi.

Tanto in ossequio allo specifico obbligo di cui all'art. 19, comma 5, TUSP, quanto ai sensi del disposto di cui all'art. 147-*quater*, comma 2, TUEL, il Comune di Modena, al fine di perseguitare la "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche", la "tutela e promozione della concorrenza e del mercato" e la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica", ha provveduto ad assegnare alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità mediante la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2021-2023 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 25.3.2021.

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2021 sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate, adottata quale Allegato B alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.9.2022 ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni.

Attività intraprese sulla base di rilievi della Corte dei Conti– Sintesi e aggiornamenti

A seguito del rilievo mosso al comune di Carpi con la deliberazione n. 12/2021/VSGO, dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna, questo Comune, sebbene detentore della maggioranza assoluta del capitale sociale di Formodena S.r.l., che gli assicura il controllo solitario *“di diritto”* sulla società, ex art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile, ha ritenuto di condividere, con tutti i soci, il contenuto degli obiettivi da assegnare per l’esercizio 2022 ai sensi dell’art 147-quater TUEL e art 19 c. 5 TUSP. Gli obiettivi 2022 sono quindi stati approvati nell’assemblea dei soci del 4-11-2021 ed inseriti nella nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2022-2024 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 03.03.2022

Partecipazioni indirette

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese, alla data di riferimento della presente razionalizzazione periodica la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di Modena.

2. CambiaMo S.p.A.

Forma giuridica	Società per Azioni
Sede legale	Via Razzaboni, n. 82, - 41122 Modena
Partita IVA	03077890360
Data di costituzione	20/07/2006
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	63,224%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la realizzazione di tutti gli interventi necessari a dare compiuta attuazione al CDQ II - Contratto di Quartiere II, finalizzato alla riqualificazione urbanistica e sociale del comparto R-Nord. Tale comparto è stato ricompreso nell'area di riqualificazione urbana con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 8.3.2004, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n.19/98.

La Società può inoltre attuare interventi di riqualificazione urbana in altri compatti del territorio comunale, che siano finalizzati al superamento di elementi di degrado fisico e sociale.

Come si ricava dai dati sintetici sopra esposti, la società è controllata dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, cod.civ., posto che l'Ente detiene il 63,224% delle azioni emesse.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	10.397.419	63,224%	€ 10.397.419,00
ACER Modena	6.048.000	36,776%	€ 6.048.000,00
Totale	16.445.419	100,00%	€ 16.445.419,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2017	2018	2019	2020	2021
€ 26.392,00	€ 7.007,00	-€ 2.289.508,00	€ 146.574,00	-€ 1.510.543,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2019	2020	2021	Media
€ 2.058.387,00	€ 6.565.763,00	€ 5.252.759,00	€ 4.625.636,33

Altri dati da bilancio 2021

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	3	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	€ 107.363,00
Numero amministratori di cui nominati dall'Ente	3 2	Compensi amministratori	€ 0,00
Nr. componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	5 3	Compensi componenti organo di controllo	€ 7.000,00

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) valore della produzione di cui contributi in c/esercizio	€ 2.023.734,00 -	€ 6.869.355,00 € 5.130.073,00	€ 5.144.017,00 € 2.663.113,00
B) costi della produzione	€ 4.281.823,00	€ 6.566.396,00	€ 6.542.652,00
differenza tra valore e costi della produzione (a - b)	-€ 2.258.089,00	€ 302.959,00	-€ 1.398.635,00
C) proventi e oneri finanziari	-€ 31.419,00	-€ 112.897,00	-€ 111.908,00
D) rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risultato prima delle imposte	-€ 2.289.508,00	€ 190.062,00	-€ 1.510.543,00
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 0,00	€ 43.488,00	€ 0,00
23) utile (perdita) dell'esercizio	-€ 2.289.508,00	€ 146.574,00	-€ 1.510.543,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
a) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) immobilizzazioni	€ 165.695,00	€ 6.925,00	€ 5.059,00
c) attivo circolante	€ 25.666.272,00	€ 24.566.466,00	€ 22.263.445,00
d) ratei e risconti	€ 66.757,00	€ 63.909,00	€ 1.008.520,00
totale attivo	€ 25.898.724,00	€ 24.637.300,00	€ 23.277.024,00

Passivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Patrimonio Netto	€ 14.524.566,00	€ 14.671.140,00	€ 13.160.597,00
B) Fondi per rischi e oneri	€ 550.000,00	€ 800.000,00	€ 530.515,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 18.762,00	€ 23.459,00	€ 29.042,00
D) Debiti	€ 8.136.834,00	€ 7.002.491,00	€ 7.319.828,00
E) Ratei e risconti	€ 2.668.562,00	€ 2.140.210,00	€ 2.237.042,00
Totale Passivo	€ 25.898.724,00	€ 24.637.300,00	€ 23.277.024,00

Analisi della partecipazione

CambiaMo S.p.A. è una società di trasformazione urbana (STU) costituita ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (in seguito, per brevità "TUEL") e dell'art. 6 della L.R. Emilia-Romagna 3 luglio 1998, n. 19, fra ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna) della Provincia di Modena e il Comune di Modena, allo scopo di "progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti" per l'attuazione del progetto "Riqualificazione urbanistica e sociale del Condominio RNORD 1 e 2 e Aree limitrofe" parzialmente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Emilia Romagna all'interno dei "Contratti di quartiere II, programmi innovativi di recupero e di riqualificazione urbana".

Alla società sono inoltre stati affidati i compiti legati alla sottoscrizione di accordi, protocolli e convenzioni con gli organismi regionali e statali in materia di finanziamenti pubblici e di attuazione degli stessi.

Nel merito dell'attivazione dei programmi pubblici di finanziamento, la STU, in qualità di soggetto attuatore, è divenuta il braccio operativo dei soci.

Al programma Ministeriale e Regionale denominato "Contratti di Quartiere II", riguardante il territorio del Comune di Modena, sono seguiti ulteriori programmi di finanziamento pubblico: il Programma Integrato di edilizia sociale (PIPERS); il Programma per la riqualificazione urbana (PRU); il Programma speciale d'area (PSA).

Le aree principali di intervento in cui la STU sta attualmente operando sono due: la prima riguarda l'attuazione del Programma R-Nord, finalizzato alla rigenerazione del complesso R-Nord in via Canaletto, angolo strada Attiraglio; la seconda consiste nella realizzazione delle opere pubbliche incluse nel "Progetto Periferie", finanziato, nell'ambito del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", dalla Legge di Stabilità del 2016 con il fine di migliorare il decoro e il riuso delle aree pubbliche interessate.

Il Progetto Periferie, in particolare, si compone di una serie articolata di interventi che coinvolgono soggetti pubblici e privati, per un costo totale di 59,03 mln di euro, in buona parte finanziato da un cospicuo contributo pubblico (pari a complessivi 25,01 mln di euro, di cui 18 mln derivanti dal finanziamento statale).

Oltre a ciò, la Società ha avviato la gestione per housing temporaneo e per studenti di 16 alloggi di proprietà a cui si aggiungono altri 12 alloggi del Comune di Modena (oggetto di assegnazione tramite il progetto 'Antenne' 1 e 2).

A partire da marzo 2021 è inoltre stata attivata completamente la gestione dell'immobile di Viale Trento-Trieste 'Garage Ferrari', in cui sono in corso progettazioni per gli spazi direzionali come

stabilito dalla Concessione con il Comune di Modena.

A seguito di specifico protocollo di intesa sottoscritto con il Comune di Modena, la società sarà responsabile quale soggetto attuatore della gestione dei seguenti tre progetti del PINQuA-PNRR:

a. riqualificazione dell'immobile denominato Ex Stallini e sua trasformazione in nuova Sede del Centro per l'Impiego, nell'ambito del finanziamento previsto dal PNRR Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) (ID 374);

b. realizzazione di 30 alloggi ERS (edifici O-P), di cui 15 destinati al Progetto Foyer Giovani nell'ambito del finanziamento previsto dal PNRR Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) (ID 344);

c. realizzazione di 15 alloggi ERS (edificio Q) destinati alle Forze dell'Ordine FF.OO., nell'ambito del finanziamento previsto dal PNRR Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) (ID 345);

Nonostante il 2021 sia stato caratterizzato dal perdurare dello stato di emergenza e da difficoltà di approvvigionamento delle materie prime con conseguente aumento dei prezzi delle stesse, la società ha proseguito l'attuazione del "Programma di interventi per la riqualificazione della periferia Nord di Modena". Nello specifico: è stato collaudato e consegnato al comune di Modena il nuovo Innovation HUB e Data Center di Modena; nel 2022 sono stati collaudati i lavori di riqualificazione della mobilità stradale e ciclo-pedonale nei tre stralci di viale del Mercato, viale Finzi-Soratore e via Toniolo-Gerosa, mentre lo stralcio E via Canaletto sud dovrà procedere in parallelo con altri interventi privati nella stessa zona.

Nel complesso R-Nord sono stati completati i nuovi uffici del servizio di Medicina Sportiva e quelli per il Centro Attività Motorie, la cui gestione è stata avviata da AUSL Modena a fine 2021.

Proseguono i lavori sul lotto 5.b (Abitare Sociale) del comparto "Ex Mercato Bestiame" a causa dei ritardi/aumenti delle materie prime (nel frattempo si stanno definendo gli adeguamenti dei prezzi del contratto, come previsto dai decreti introdotti nel corso del 2022 in applicazione dei nuovi prezzi per i materiali da costruzione dovuti alla situazione internazionale e del caro-energia).

Per quanto riguarda la riqualificazione del complesso R-Nord e del lotto 5.a ex Mercato Bestiame, sono state completate le rendicontazioni puntuali dei vari Programmi di finanziamento (Contratti di Quartiere II, PRU e PSA del Comune di Modena, PIPERS).

Nel complesso R-Nord il tasso di occupazione degli alloggi per studenti e lavoratori temporanei è pressoché stabile al 100%. Con il Comune di Modena è stata inoltre effettuata una permuta di immobili riqualificati con conseguenti minori costi di gestione di tali spazi, concessi in comodato gratuito ai gestori sulla base di precedenti Accordi tra il Comune e gli stessi.

Le attività sopra elencate sono state affidate alla società in forza della convenzione ex art. 120, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 23 novembre 2017, in corso di ridefinizione.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016:

a) La facoltà per gli enti locali di costituire (o detenere partecipazioni in) società di trasformazione urbana è espressamente prevista all'art. 120 TUEL, norma inserita nel titolo V, rubricato: "Servizi e interventi pubblici locali", del Testo unico.

L'attività svolta dalla società, anche in base alla valutazione operata a priori dal legislatore del TUEL, è pertanto rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale (tra cui gli interventi di trasformazione urbana), ed è qualificabile come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP.

b) Nel corso dell'esercizio 2015 la società, in conformità al nuovo quadro normativo risultante dalla riforma del mercato del lavoro (c.d. Jobs Act), ha assunto tre dipendenti, impiegati a tutto il 2021.

In aderenza con quanto previsto all'art. 11, comma 3, TUSP, la STU ha altresì introdotto nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Nonostante ciò, l'assemblea della società, riunitasi in data 19-05-2021, ha confermato, in vista del successivo rinnovo dell'organo amministrativo (avvenuto nell'assemblea del 16-07-2021), di voler mantenere invariata la composizione dello stesso, composto da tre membri; la relativa deliberazione, adeguatamente motivata, è stata trasmessa a mezzo PEC in data 29-07-2021 alla Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti e alla struttura ex art. 15 TUSP.

Le motivazioni, riferite sia alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che alle esigenze di contenimento dei costi, vengono di seguito riportate: 1. "un Consiglio di Amministrazione di tre membri è espressione proporzionale dei due unici soci della società in seno al medesimo organo"; 2. "l'importanza della espressione proporzionale di entrambi i soci all'interno del Consiglio di Amministrazione può dirsi addirittura accresciuta in ragione delle molteplici collaborazioni poste in essere dalla società con i soci medesimi: CambiaMo è infatti soggetto attuatore di vari programmi e interventi pubblici ed è dunque uno strumento delle pubbliche amministrazioni socie per il perseguitamento delle rispettive finalità istituzionali che rientrano nell'ambito delle attività sociali (fra tali programmi, si ricorda quello relativo agli interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia Nord della Città di Modena, nonché i Programmi di recupero del complesso R-Nord, la riqualificazione dell'edificio "Ex Stallini" di viale del Mercato, la valorizzazione del fabbricato denominato "Garage Ferrari" di Viale Trento Trieste a Modena); 3. "posto che ai componenti del Consiglio di Amministrazione (incluso il Presidente) non viene attualmente erogato alcun compenso (né, tanto meno, alcun gettone di presenza), la riduzione del numero degli amministratori non comporterebbe il benché minimo risparmio di spesa".

c) Il Comune di Modena non ha costituito altre società di trasformazione urbana né partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da CambiaMo S.p.A.

d) Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000.

e) Sebbene (come già sopra esposto) sia stata costituita per la gestione di un servizio di interesse generale, e non sia, pertanto, ad essa applicabile il disposto dell'art. 20, comma 2, lett. e), TUSP, la società ha realizzato risultati negativi solamente in due degli ultimi cinque esercizi (esercizi 2019 e 2021). Entrambi i risultati erano stati previsti nell'ambito del business plan che accoglie la scansione temporale degli investimenti, approvato nel corso del 2019 e puntualmente aggiornato, anche nel corso del 2021 (scadenza odierna 2031). Le perdite 2019 e 2021 derivano dallo sfasamento temporale fra investimenti e contributi indirizzati al loro finanziamento.

Si riporta di seguito il conto economico prospettico del business plan aggiornato:

Valori in migliaia	CONTO ECONOMICO PROSPETTICO										TOTALE CUMULATO 2021-2031	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
VALORE DELLA PRODUZIONE	5.144	7.399	1.609	1.633	1.658	1.683	1.708	1.734	1.760	1.786	1.813	27.927
COSTI DELLA PRODUZIONE	6.543	7.173	816	827	762	773	785	797	809	821	833	20.939
RISULTATO OPERATIVO	- 1.399	226	793	806	896	909	923	937	951	965	980	6.987
RISULTATO NETTO	- 1.511	93	621	731	512	529	547	560	578	598	612	3.873

f) Nella più generica ottica di creare sinergie fra gli organismi partecipati dal Comune di Modena, è tutt'ora in vigore la convenzione, stipulata alla fine del mese di marzo 2017, tra la STU e il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi (cui è affidato il compito di curare l'attuazione dei Piani per gli Insediamenti Produttivi nell'ambito della pianificazione territoriale dei Comuni e della Provincia), al fine di: definire un'unitaria direzione generale delle strutture dei due enti; condividere i servizi gestionali, tecnici e giuridico-amministrativi per rispondere alle carenze di organico della STU e per ampliare, valorizzare e/o consolidare le competenze specialistiche del Consorzio; condividere gli spazi e gli uffici del Consorzio (le strutture condividono gli spazi fisici

degli uffici). Si è quindi attuata una politica di contenimento dei costi per le spese di condivisione degli spazi, uffici, e servizi con il Consorzio. A partire dall'anno 2020 è stata cambiata la sede registrando una contrazione nei costi d'affitto come sotto riportati e con relativo aumento dei ricavi definiti dall'affitto che il Consorzio riconosce a CambiaMo quale soggetto gestore, per conto del Comune, dei nuovi spazi:

- costi affitto 2018: € 15.000,00
- costi affitto 2019: € 18.894,00
- costi affitto 2020: € 495,00
- costi affitto 2021: € 311,00

Inoltre, per contenere i costi di funzionamento della struttura:

- le funzioni di RUP, DL, ecc... sono gestite come previsto nella Convenzione e nel Protocollo di Intesa tra la Società e il Comune di Modena per l'attuazione degli interventi di riqualificazione urbana assegnati alla Società;
- con Convenzione sono state affidate ad ACER Modena le competenze tecniche per la realizzazione degli interventi di recupero nel complesso R-Nord. Tale Convenzione è stata integrata per prevedere specifiche collaborazioni anche per l'attuazione del Programma Periferie in base alle effettive esigenze.

Il piano economico - finanziario pluriennale aggiornato sino al 2031, conferma la capacità della società di realizzare gli investimenti programmati e di restituire completamente il debito contratto. Si riporta in questo senso di seguito il rendiconto finanziario prospettico del business plan aggiornato:

RENDICONTO FINANZIARIO PROSPETTICO										
Valori in migliaia	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ENTRATE	7.399	1.609	1.633	1.658	1.683	1.708	1.734	1.760	1.786	1.813
USCITE	8.655	1.595	1.596	1.519	1.519	1.519	1.520	1.521	1.521	826
CASH FLOW OPERATIVO	- 1.256	14	37	139	164	189	214	239	264	987
SALDO DI CASSA FINALE	362	376	413	552	716	904	1.118	1.357	1.621	2.608

Con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria, il valore della posizione finanziaria netta complessiva è in miglioramento nel 2021. Si precisa che la negatività di tale valore è comunque legata al finanziamento bancario a medio lungo termine contratto per l'effettuazione delle attività sociali, ed agli anticipi dei pagamenti dei fornitori attinenti alle commesse, i cui relativi contributi saranno incassati a seguito delle varie rendicontazioni degli enti di riferimento.

Il programma di valutazione del rischio aziendale, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 ottobre 2019, è essenzialmente basato su:

- un'analisi prospettica realizzata sulla base di un conto economico previsionale e di un business plan pluriennale monitorato periodicamente.
- tre indicatori di bilancio di seguito elencati: (a) gestione operativa negativa per tre esercizi consecutivi; (b) perdite di esercizio cumulate che erodano il patrimonio netto in misura superiore al 10%; (c) dubbi di continuità aziendale espressi nella relazione del revisore dei conti o del collegio sindacale.

Per quanto riguarda il dato prospettico, come già anticipato, il business plan sino al 2031 conferma la capacità di Cambiamo S.p.a. di realizzare gli investimenti programmati ripagando il finanziamento bancario sottoscritto nel corso dell'esercizio nel periodo di previsione. Per quanto attiene agli indicatori di bilancio non si rinvengono anomalie tali da anticipare uno stato di crisi.

Per cui, la relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale al 31.12.2021 ha escluso, allo stato, ogni possibile rischio di crisi aziendale.

A fronte di quanto sopra esposto, considerati: gli investimenti programmati e gli interventi in corso di esecuzione (a cui si ascrivono gli alti costi sostenuti per la loro realizzazione), l'esiguo numero di personale impiegato in azienda, nonché il grado di raggiungimento da parte della società degli obiettivi assegnati mediante la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2021-2023, non si ravvisa la necessità di operare un contenimento dei costi di funzionamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP.

g) Non si ravvisano né la necessità, né la possibilità di aggregare CambiaMo S.p.A. ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei.

Per tutto quanto sopra esposto e verificato il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si decide di mantenere la partecipazione societaria di cui trattasi in quanto necessaria per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Azioni intraprese

Cambiamo S.p.A., in qualità di "società a controllo pubblico", con delibera dell'assemblea straordinaria, in data 22 dicembre 2016, ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni dettate in materia dal TUSP.

La società ha redatto la relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4, TUSP ; si è altresì conformata alle disposizioni del TUSP nominando il revisore legale dei conti (scaduto il precedente mandato triennale, in data 23.7.2020, l'assemblea dei soci ha nominato il nuovo revisore che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2022), e adottando un adeguato Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza a seguito dell'emanazione delle nuove Linee Guida ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 (il Piano per il triennio 2021 - 2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2021).

La Società ha altresì adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (quest'ultimo è stato modificato ed aggiornato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2020) e ha nominato un Organismo di Vigilanza.

Nella seduta del 21 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione della società ha approvato il regolamento per la selezione e l'assunzione del personale dipendente (quale allegato n. 01 del modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001, di cui costituisce parte integrante).

Nell'ambito del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, più sopra descritto, la società ha confermato di ritenere non necessaria l'istituzione di un ufficio di controllo interno strutturato, in aggiunta agli organi di controllo già previsti, in ragione delle caratteristiche dimensionali e organizzative della medesima (su tutte, un organico di sole tre unità di personale, oltre al direttore). Il controllo interno societario è, in particolare, garantito da specifici uffici: il direttore e l'ufficio amministrativo collaborano con gli organi di controllo statutario, riscontrandone tempestivamente le richieste e riferendo sulla regolarità e l'efficienza della gestione. Ulteriori attività di controllo vengono svolte dall'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 e dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si rendicontano, di seguito, le azioni intraprese nel corso degli ultimi anni per il contenimento dei costi societari.

A partire dall'esercizio 2017 sono stati assegnati alla società i seguenti obiettivi:

- monitorare e mantenere costante il numero dei dipendenti; necessità di ottenere l'autorizzazione del comune di Modena per procedere a nuove assunzioni, anche nel caso di sostituzioni di dipendenti cessati o di modifiche incrementali dell'orario di lavoro;

- monitorare la spesa per il personale: la spesa per il personale non può subire aumenti rispetto all'esercizio precedente, fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro;

Nel corso dell'esercizio 2017 è stata, inoltre, avviata una ricontrattazione del finanziamento concesso alla società dal socio ACER, che ha comportato una riduzione di € 5.000, a titolo di interessi passivi, rispetto ai € 15.000 originariamente previsti.

È stata altresì revisionata la convenzione sottoscritta con ACER, avente ad oggetto il servizio di Global Service del patrimonio immobiliare nel complesso R-Nord, con una riduzione, di complessivi € 4.000, del rimborso forfettario annuale delle spese riferibili ad attività di gestione/custode, originariamente stabilito in € 5.000.

In data 6 dicembre 2021, la società ha provveduto ad inviare, a questo Comune, l'atto ricognitivo del personale occupato alla data del 30 settembre, a mezzo del quale non sono stati riscontrati esuberi. Detto provvedimento di analisi è posto agli atti di questo Comune al prot. n. 372905/2021.

Tanto in ossequio allo specifico obbligo di cui all'art. 19, comma 5, TUSP, quanto ai sensi del disposto di cui all'art. 147-*quater*, comma 2, TUEL, il Comune di Modena, al fine di perseguire la "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche", la "tutela e promozione della concorrenza e del mercato" e la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica", ha provveduto ad assegnare alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità mediante la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2021-2023 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 25.3.2021. I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2021 sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate, adottata quale Allegato B alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.9.2022 ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni.

Attività intraprese sulla base di rilievi della Corte dei Conti contenuti nella Sentenza n. 65/2021/VSGO - Sintesi e aggiornamenti

In riferimento al rilievo mosso dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 65/2021/VSGO sulla mancanza di una rendicontazione circa le azioni intraprese negli anni passati per il contenimento dei costi, che deve in ogni caso emergere dall'atto di ricognizione annuale delle partecipazioni, anche al solo fine di escludere motivatamente l'esigenza di un intervento di razionalizzazione, si rinvia alle attività riepilogate nella sezione sopra "azioni intraprese" e a quanto riportato alla lettera f) della sezione "Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016".

Partecipazioni indirette

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese, alla data di riferimento della presente razionalizzazione periodica la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di Modena.

3. aMo S.p.A.

Forma giuridica	Società per Azioni
Sede legale	Strada Sant'Anna 210 – 41122 Modena
Partita IVA	02727930360
Data di costituzione	09/06/2003
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2032
Quota del Comune di Modena	45,00%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

La società esercita le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale previste dalla L.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, e promuove l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell'ambiente.

In particolare, la società svolge, per conto degli Enti Locali della provincia di Modena, le seguenti attività previste dallo statuto:

- = la programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinandoli con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del bacino provinciale;
- = la progettazione e l'organizzazione della mobilità complessiva e dei servizi complementari quali, ad esempio, i parcheggi e la sosta, i sistemi di controllo del traffico e di preferenziamento semaforico, i servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo dei servizi;
- = la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e di trasporto disabili;
- = lo svolgimento di studi, ricerche e consulenze ed assistenza tecnica, amministrativa contabile e finanziaria agli Enti Locali soci e ad altri soggetti operanti nel settore della mobilità;
- = la progettazione, d'intesa con gli Enti Locali territorialmente competenti ed in coordinamento con le proposte regionali, di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale, tenendo conto degli assetti territoriali, urbanistici e dello sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali, inclusa l'attività di spedizioniere, strettamente ed esclusivamente finalizzata ai servizi di ultimo miglio nel settore della distribuzione delle merci in ambito urbano e collocata in un più ampio progetto di attivazione di servizi di logistica improntati al criterio dell'intermodalità negli spostamenti delle merci, onde conseguire un minore impatto ambientale e una minore pressione sulla rete della viabilità locale;
- = la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale e alla mobilità, quali ad esempio reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate;
- = la promozione delle attività necessarie ad assicurare un processo di costante miglioramento del servizio di trasporto pubblico e della mobilità;
- = la progettazione e gestione della zonizzazione del territorio ai fini tariffari, del conseguente sistema tariffario e dell'eventuale attività di riparto (*clearing*);
- = l'attuazione della politica tariffaria, in conformità alle determinazioni dei competenti Enti;
- = la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi ed il perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente;
- = la definizione ed il perfezionamento dei contratti di servizio, nonché il controllo del rispetto delle

obbligazioni in esso contenute;

= la sottoscrizione degli Accordi di Programma di cui alla L.R. 30/1998;

= la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale e alla mobilità, nonché alla realizzazione di investimenti in infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale e alla mobilità;

= la progettazione e la gestione di interventi di *mobility management* d'area a supporto degli Enti soci e rivolti ai lavoratori, alle imprese e agli enti del territorio provinciale;

= la collaborazione alla redazione di piani, di studi e di progetti di fattibilità nel settore della mobilità sostenibile, del traffico e delle infrastrutture del trasporto pubblico in generale;

= la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate alla gestione e allo sviluppo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale al servizio di trasporto pubblico locale e alla mobilità, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;

= lo svolgimento delle funzioni relative alla sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, all'idoneità dei percorsi e all'ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;

= l'autorizzazione all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di TPL, sulla base di idonea documentazione, la certificazione dei fuori linea;

= ogni altra funzione assegnata dagli Enti Locali soci, con esclusione della gestione dei servizi autofilotraniari.

L'art. 1 dello statuto sociale prevede che le azioni della società, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. 30/1998, siano possedute esclusivamente dagli Enti Locali della provincia di Modena.

Come già esposto sia nell'ambito del provvedimento di revisione straordinaria, che nei provvedimenti di razionalizzazione periodica adottati da questo Ente, rispettivamente, con deliberazioni consiliari n. 31/2017, n. 86/2018, n. 81/2019, n. 58/2020 e n 80/2021 la società è controllata dal Comune di Modena in quanto l'Ente, che detiene il 45% delle azioni, esercita un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2, del cod.civ.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore Nominale
Comune di Modena	2.390.768	45,00%	€ 2.390.768,00
Amministrazione provinciale di Modena	1.540.720	29,00%	€ 1.540.720,00
Comune di Bastiglia	1.376	0,03%	€ 1.376,00
Comune di Bomporto	11.920	0,22%	€ 11.920,00
Comune di Campogalliano	528	0,01%	€ 528,00
Comune di Camposanto	2.624	0,05%	€ 2.624,00
Comune di Carpi	510.416	9,61%	€ 510.416,00
Comune di Castelfranco Emilia	67.104	1,26%	€ 67.104,00
Comune di Castelnuovo Rangone	9.696	0,18%	€ 9.696,00
Comune di Castelvetro	11.488	0,22%	€ 11.488,00
Comune di Cavezzo	5.216	0,10%	€ 5.216,00
Comune di Concordia sulla Secchia	5.872	0,11%	€ 5.872,00
Comune di Fanano	928	0,02%	€ 928,00
Comune di Finale Emilia	35.088	0,66%	€ 35.088,00
Comune di Fiorano Modenese	20.640	0,39%	€ 20.640,00
Comune di Fiumalbo	128	0,00%	€ 128,00

Comune di Formigine	116.512	2,19%	€ 116.512,00
Comune di Frassinoro	1.248	0,02%	€ 1.248,00
Comune di Guiglia	1.920	0,04%	€ 1.920,00
Comune di Lama Mocogno	1.872	0,04%	€ 1.872,00
Comune di Maranello	43.312	0,82%	€ 43.312,00
Comune di Marano sul Panaro	2.832	0,05%	€ 2.832,00
Comune di Medolla	12.944	0,24%	€ 12.944,00
Comune di Mirandola	67.744	1,28%	€ 67.744,00
Comune di Montecreto	288	0,01%	€ 288,00
Comune di Montefiorino	1.136	0,02%	€ 1.136,00
Comune di Montese	1.408	0,03%	€ 1.408,00
Comune di Nonantola	400	0,01%	€ 400,00
Comune di Novi di Modena	11.648	0,22%	€ 11.648,00
Comune di Palagano	1.168	0,02%	€ 1.168,00
Comune di Pavullo nel Frignano	37.552	0,71%	€ 37.552,00
Comune di Pievepelago	864	0,02%	€ 864,00
Comune di Polinago	592	0,01%	€ 592,00
Comune di Prignano sulla Secchia	1.824	0,03%	€ 1.824,00
Comune di Ravarino	3.696	0,07%	€ 3.696,00
Comune di Riolunato	208	0,00%	€ 208,00
Comune di San Cesario sul Panaro	4.768	0,09%	€ 4.768,00
Comune di San Felice sul Panaro	14.992	0,28%	€ 14.992,00
Comune di San Possidonio	1.856	0,04%	€ 1.856,00
Comune di San Prospero	5.408	0,10%	€ 5.408,00
Comune di Sassuolo	254.928	4,80%	€ 254.928,00
Comune di Savignano sul Panaro	7.504	0,14%	€ 7.504,00
Comune di Serramazzoni	8.608	0,16%	€ 8.608,00
Comune di Sestola	1.424	0,03%	€ 1.424,00
Comune di Soliera	21.520	0,41%	€ 21.520,00
Comune di Spilamberto	21.216	0,40%	€ 21.216,00
Comune di Vignola	45.248	0,85%	€ 45.248,00
Comune di Zocca	1.696	0,03%	€ 1.696,00
Totale	5.312.848	100,00%	€ 5.312.848,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2017	2018	2019	2020	2021
€ 61.303,00	€ 101.031,00	€ 4.249,00	€ 1.314.846,00	€ 12.872,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2019	2020	2021	Media
€ 29.130.623,00	€ 32.936.775,00	€ 38.492.365,00	€ 33.519.921,00

Altri dati da bilancio 2021

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	12	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	€ 901.421,00
Numero amministratori	1	Compensi amministratori	€ 33.059,00
di cui nominati dall'Ente	1		
Numero componenti organo di controllo	5	Compensi componenti organo di controllo	€ 18.200,00
di cui nominati dall'Ente	5	(come da nota integrativa)	

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Valore della produzione	€ 29.130.623,00	€ 32.936.775,00	€ 38.492.365,00
di Cui Contributi In C/Esercizio	€ 27.342.782,00	€ 29.591.831,00	€ 36.557.412,00
B) Costi Della Produzione	€ 29.169.279,00	€ 31.556.652,00	€ 38.455.527,00
Differenza tra valore e costi della Produzione (A - B)	-€ 38.656,00	€ 1.380.123,00	€ 36.838,00
C) Proventi e oneri finanziari	€ 59.296,00	€ 71,00	€ 17,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risultato prima delle imposte	€ 20.640,00	€ 1.380.194,00	€ 36.855,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 16.391,00	€ 65.348,00	€ 23.983,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 4.249,00	€ 1.314.846,00	€ 12.872,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Immobilizzazioni	€ 19.625.348,00	€ 18.832.035,00	€ 19.515.839,00
C) Attivo Circolante	€ 15.795.518,00	€ 16.454.244,00	€ 21.916.355,00
D) Ratei e risconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 35.420.866,00	€ 35.286.279,00	€ 41.432.194,00

Passivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Patrimonio netto	€ 19.501.301,00	€ 20.816.146,00	€ 20.829.019,00
B) Fondi per rischi e oneri	€ 1.948.084,00	€ 1.769.508,00	€ 1.103.002,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 573.271,00	€ 424.780,00	€ 323.219,00
D) Debiti	€ 7.129.053,00	€ 5.692.863,00	€ 12.487.417,00
E) Ratei e risconti	€ 6.269.157,00	€ 6.582.982,00	€ 6.689.537,00
Totale Passivo	€ 35.420.866,00	€ 35.286.279,00	€ 41.432.194,00

Analisi della partecipazione

L’Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.A. (in forma abbreviata “aMo” S.p.A.) è stata costituita nel 2000, in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della L.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30.

L’Agenzia, inizialmente istituita fra l’amministrazione provinciale di Modena e tutti i comuni della provincia in forma di consorzio di funzioni (a cui il Comune di Modena ha aderito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 del 14 dicembre 2000), è stata trasformata in società per azioni nel giugno 2003 (la trasformazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Modena n. 118 del 16 dicembre 2002).

La forma giuridica societaria è risultata coerente con quanto disposto dall’art. 25 della L.R. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, che ha imposto alle Agenzie locali per la mobilità *“l’adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata, il cui statuto preveda che l’amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000”*.

La partecipazione del Comune di Modena alla società si configura quale obbligatoria alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali, pertanto resta esclusa:

- = ogni valutazione in ordine alla “stretta necessità” della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, richiesta dall’art. 4, comma 1, TUSP (essendo detta valutazione già compiuta a monte dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate);
- = la possibilità stessa di procedere all’analisi della sostenibilità economico-finanziaria della società atteso che la partecipazione in aMo S.p.A. rientra a pieno titolo nelle ipotesi di esonero dagli oneri motivazionali prescritti dall’art. 5 TUSP (anche in considerazione della preclusione di ogni margine di discrezionalità circa la scelta di partecipare o meno alla società)³.

Ai fini e per gli effetti di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 si rileva che:

- a) l’attività della società si qualifica come servizio pubblico locale di rilevanza economica, da svolgersi nell’ambito territoriale ottimale all’uopo individuato, ai sensi della citata L.R. Emilia-Romagna n. 10/2008, art.li 23, comma 1, lettera c), e 24 (si evidenzia, a tal proposito, che la società, pur non avendo rapporti diretti con l’utenza finale del servizio, provvede a periodiche

³ Sul punto la Corte conti sez. contr. Sicilia, 26 febbraio 2016, n. 61, ha infatti avuto modo di precisare - sebbene con riferimento alla previgente normativa vincolistica in materia - che l’ambito valutativo di cui sopra *“risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l’assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili da parte della Sezione regionale”*.

ricerche di "Customer satisfaction" allo scopo di organizzare il TPL in modo sempre più efficiente).
b) In conformità al più sopra citato art. 25 della medesima L.R. n. 10/2008, l'amministrazione della società è affidata a un Amministratore Unico (i cui compensi sono stati ridotti nel corso dell'esercizio 2015 da € 41.324,32 a € 33.059,40, e comunque in misura tale da non superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2012, n.95), mentre il numero medio dei dipendenti nel 2021 è risultato di dodici unità.

c) Il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da aMo S.p.A. (si precisa, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla citata Legge Regionale attengono alla programmazione, regolazione e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione).

d) Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore ad € 1.000.000.

e) La società non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio.

f) come già riportato alla lettera b) il compenso riconosciuto all'Amministratore Unico è stato ridotto nella misura prevista dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012; inoltre è stata introdotta nello statuto la norma secondo cui i compensi dei componenti gli organi sociali e dei dirigenti devono essere fissati nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nel corso dell'esercizio 2018 la società si è impegnata a ridurre il costo delle fotocopie di almeno il 20%: la riduzione effettiva realizzata è stata pari al - 47% rispetto all'esercizio precedente. Tale riduzione è proseguita nel 2019 con un calo della spesa del 15%. Nel 2020 tale spesa si è ulteriormente ridotta del 27% rispetto al 2019. Nel corso del 2021 il costo delle fotocopie è leggermente risalito rispetto al valore dell'anno precedente (2020-anno segnato dalla crisi pandemica), ma è stato raggiunto l'obiettivo assegnato per il 2021 di conferma e consolidamento della riduzione del costo delle fotocopie rispetto all'esercizio 2018. Quindi In termini generali e nella prospettiva quadriennale, la dematerializzazione documentale ha prodotto una riduzione di circa il 40% del costo delle fotocopie rispetto al dato base 2018.

Nel corso dell'esercizio 2019 la società si è impegnata anche a ridurre il costo delle utenze per consumi elettrici di almeno il 10% a seguito dell'entrata a regime della tecnologia LED: la riduzione effettiva realizzata è stata pari al -11,1% rispetto all'esercizio precedente. Nel 2020 è stata conseguita un'ulteriore riduzione del costo dei consumi elettrici del 4,89%.

Nel 2021 si è consolidata la riduzione, in termini Kwh, dei consumi elettrici del complesso immobiliare di Strada S. Anna n.210. Tuttavia, nel 2021 a partire dal mese di ottobre i costi delle utenze elettriche sono stati fortemente perturbati dall'impennata del valore dell'energia elettrica a livello internazionale; per tali motivi, indipendenti dalle azioni di governo societario, i costi energetici della società sono lievemente aumentati rispetto all'anno precedente.

Alla luce di quanto sopra esposto, non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP.

g) con deliberazione di Giunta Regionale n.908/2012 è stato, tra gli altri, individuato, quale ambito sovra-bacinale ottimale ed omogeneo, ai fini dell'organizzazione dei servizi di TPL autofiloviari (su gomma) e degli affidamenti dei servizi medesimi mediante procedure ad evidenza pubblica,⁴ l'ambito Secchia-Panaro, corrispondente al territorio provinciale di Modena e Reggio Emilia, ed è stata pertanto prevista l'aggregazione di aMo con l'Agenzia per la mobilità della Provincia di Reggio Emilia. Al fine di operare la predetta aggregazione, nel luglio 2018 le suddette agenzie hanno

⁴ In coerenza con le disposizioni regionali previste all'art.14 ter, comma 1, della L.R. 30/98 e all'art. 24 della L.R. 10/2008, e in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 24 marzo 2012, n.27, che, all'art.3 bis (art.25 del D.L. n. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012), attribuisce alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei SPL in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.

sottoscritto una convenzione, ex art.30 del D. Lgs. n. 267/2000, che regola la reciproca cooperazione in merito alle programmazioni operativa, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata. Le parti contrattuali hanno assunto inoltre l'impegno di mantenere improntati al contenimento dei costi (attraverso la realizzazione di risparmi e/o vantaggi derivanti da economie di scala) i corrispondenti rapporti finanziari e le conseguenti obbligazioni, di perseguire una gestione integrata delle risorse umane, una omogeneizzazione e standardizzazione dei relativi costi di funzionamento e di adottare politiche di bilancio convergenti, allo scopo di rendere attuabile (compatibilmente con la volontà dei rispettivi Enti soci e alla luce degli approfondimenti che le agenzie si sono obbligate a svolgere) la fusione societaria prevista entro un arco temporale di tre anni.

Nel luglio 2021, a seguito della scadenza della Convenzione, aMo e aMRE hanno operato congiuntamente per rinnovare e aggiornare la stessa per un altro triennio, confermando i seguenti ambiti di cooperazione tra le due Agenzie:

- Programmazione operativa, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto auto filoviario dell'ambito sovra bucinale Secchia-Panaro, integrati tra loro e con la mobilità privata;
- Analisi, impostazione, predisposizione degli atti e della gestione delle procedure di gara; per l'affidamento dell'esercizio dei servizi nell'ambito omogeneo sovra bacinale Secchia – Panaro, valutando le possibilità/convenienze di procedere alla suddivisione in lotti nel rispetto degli indirizzi regionali;
- Controllo dell'attuazione dei Contratti di Servizio;
- Altre funzioni assegnate in materia specifica dai singoli Enti Locali Soci nell'ambito di quanto previsto dalle normative vigenti;
- Aspetti gestionali e amministrativi relativi al proprio funzionamento, compresa la prosecuzione e stabilizzazione degli accordi di collaborazione per la gestione integrata della manutenzione delle fermate bus e per la gestione coordinata delle indagini di Customer Satisfaction omogenee nei due bacini provinciali.

La Convenzione è stata approvata dalle rispettive Assemblee dei Soci delle due Società nei primi mesi del 2022, alla conclusione dell'iter approvativo del Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale e per la Mobilità Sostenibile in Emilia-Romagna per il triennio 2022-2024.

Confermato anche nel 2021 l'Accordo di Collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità di Parma per la progettazione e attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, estensione della rete filoviaria urbana. Entrambi gli Accordi garantiscono un'ottimizzazione della gestione delle risorse umane e strumentali e una razionalizzazione delle spese di manutenzione delle infrastrutture del 20% circa.

In relazione al contratto di servizio fra aMo e Seta (al momento prorogato sino al 31 dicembre 2022), si attendono gli sviluppi su eventuali ulteriori proroghe dello stesso piuttosto che sull'avvio del percorso della nuova Gara per l'affidamento della gestione del servizio di TPL.

Per tutto quanto sopra indicato si ritiene che aMo S.p.a. rispetti i parametri indicati all'art. 20 TUSP.

Azioni intraprese

Come già esposto nell'ambito dei precedenti provvedimenti adottati a norma degli art.li art. 24 e 20 TUSP, con delibera dell'assemblea straordinaria in data 11 gennaio 2017, lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste in materia di "società a controllo pubblico" dal predetto Testo Unico.

A tal fine aMo:

= ha nominato un revisore legale dei conti (scaduto l'incarico relativo al triennio 2017-2019, con Determina n.11 del 18.5.2020 dell'Amministratore Unico è stato nominato Revisore legale dei conti la società "Analisi S.p.A." per il triennio 2020-2022);

= ha redatto la relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4, TUSP, nell'ambito della quale sono state compiute le valutazioni sugli strumenti di governo societario indicati alle lettere da a) a d) dell'art. 6, comma 3, TUSP;

= ha dato attuazione alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza alla luce delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 e del Piano Nazionale Anticorruzione del 2019, come peraltro attestato dal Collegio sindacale nella veste di OIV (organismo interno di valutazione), in data 31/05/2021; nel mese di marzo 2021 è stato quindi adottato e pubblicato il nuovo piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2021-2023.

= ha approvato, in data 24.6.2019, con determina n. 14 dell'Amministratore Unico il nuovo "Regolamento per il reclutamento del personale", pubblicato sul sito internet della società alla sezione "società trasparente – statuto e regolamenti", che il Comune di Modena ha riscontrato coerente con i principi contenuti all'art. 19, comma 2, TUSP (come attestato con lettera prot. n. 246965/2019);

= ha predisposto un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale a norma dell'art. 6, comma 2, TUSP.

Detto strumento si basa sui seguenti indicatori sintomatici del rischio di crisi aziendale:

1. differenza tra valore e costi della produzione (A meno B, ex articolo 2525 c.c.) negativa per tre esercizi consecutivi;
2. perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, che abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 10%;
3. dubbi di continuità aziendale espressi nella relazione del Revisore dei conti o del Collegio sindacale;
4. indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato (al netto dei risconti su contributi agli investimenti) inferiore a 1 in misura superiore del 20%;
5. peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, superiore al 5%;
6. indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo fisso, inferiore ad 1.

Dal bilancio dell'esercizio 2021 non sono emersi, sulla base degli indicatori sopra richiamati, elementi di crisi.

Infine, come più sopra riportato, l'esercizio 2021 si è chiuso in positivo, registrando un utile pari a € 12.872.

Si rendicontano, di seguito, le azioni intraprese nel corso degli ultimi anni per il contenimento dei costi societari. A partire dall'esercizio 2017 sono stati assegnati alla società i seguenti obiettivi:

- monitorare e mantenere costante il numero dei dipendenti; necessità di ottenere l'autorizzazione del Comune di Modena per procedere a nuove assunzioni, anche nel caso di sostituzioni di dipendenti cessati o di modifiche incrementalì dell'orario di lavoro;
- monitorare la spesa per il personale: la spesa per il personale non può subire aumenti rispetto all'esercizio precedente, fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- monitorare il totale dei costi del Conto Economico: un aumento del totale della spesa è consentito solo in caso di incrementi stabili del Valore della produzione. L'eventuale incremento dei costi della produzione deve in ogni caso attestarsi in misura meno che proporzionale all'incremento del Valore della produzione, al fine di preservare l'equilibrio economico.

L'Assemblea dei soci in data 30.5.2018, contestualmente alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2018/2020, ha deliberato una riduzione dei rispettivi compensi del 17,6%: da € 17.000 ad € 14.000 (di cui € 6.000 per il Presidente e € 4.000 per i componenti effettivi). Tale livello di compenso è stato confermato anche per i componenti del Collegio Sindacale nominato nell' assemblea dei soci del 30.06.2021 per il triennio 2021/2023.

Infine, nel corso dell'esercizio 2020, in sede di rinnovo dell'Accordo Aziendale (contrattazione di secondo livello), è stata imposta l'invariabilità, in ciascun anno del triennio 2020/2022, del premio base della retribuzione di risultato per il personale dipendente.

La Società ha inviato a questo Comune, in virtù del disposto di cui all'art.25 del TUSP, introdotto dall'art.1, comma 10 novies del D.L. 162/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 8/2020, l'atto ricognitivo del personale occupato alla data del 30 settembre, a mezzo del quale non sono stati riscontrati esuberi.

Tanto in ossequio allo specifico obbligo di cui all'art. 19, comma 5, TUSP, quanto ai sensi del disposto di cui all'art. 147-*quater*, comma 2, TUEL, il Comune di Modena, al fine di perseguire la "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche", la "tutela e promozione della concorrenza e del mercato" e la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica", ha provveduto ad assegnare alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità mediante la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2021-2023 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 25.3.2021.

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2021 sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate, adottata quale Allegato B alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.9.2022 ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni.

Attività intraprese sulla base di rilievi della Corte dei Conti–Sintesi e aggiornamenti

A seguito del rilievo mosso ai soci di minoranza dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna, questo Comune, ancorché detentore della maggioranza relativa del capitale sociale di aMo S.p.a., che gli assicura il controllo sulla società, ex art 2359, comma 1, n.2 del codice civile, ha ritenuto opportuno coordinarsi con i soci di minoranza: Comune di Carpi e Provincia di Modena, per la definizione di specifici obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento della società, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del TUSP.

Gli obiettivi 2022 sono quindi stati approvati nell'assemblea dei soci del 20-10-2021 ed inseriti nella nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2022-2024 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 03.03.2022.

In riferimento invece al rilievo mosso dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 65/2021/VSGO sulla mancanza di una rendicontazione circa le azioni intraprese negli anni passati per il contenimento dei costi, che deve in ogni caso emergere dall'atto di ricognizione annuale delle partecipazioni, anche al solo fine di escludere motivatamente l'esigenza di un intervento di razionalizzazione, si rinvia alle attività riepilogate nella sezione sopra "azioni intraprese" e a quanto riportato nella lettera f) della sezione "Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016".

Partecipazioni indirette

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese alla data di riferimento della presente razionalizzazione periodica la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di Modena.

4. Farmacie Comunali di Modena S.p.A.

Forma giuridica	Società per Azioni
Sede legale	Via del Giglio, 21 – 41123 Modena
Partita IVA	02747060362
Data di costituzione	05/10/2001
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2061
Quota del Comune di Modena	33,40%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione delle farmacie di cui è titolare il Comune di Modena. Può inoltre gestire le farmacie di cui sono titolari altri comuni soci o altri soggetti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità consentite dalle norme disciplinanti il servizio farmaceutico.

Nella gestione delle farmacie la società può commercializzare e distribuire tutti i prodotti normalmente in vendita nelle farmacie ed erogare ogni prestazione o servizio consentito (ad esempio l'effettuazione di test di autodiagnosi, la prenotazione di prestazioni mediche e salutistiche e la relativa refertazione, la rivendita, diffusione o distribuzione di pubblicazioni di interesse sanitario o farmaceutico, il noleggio di apparecchi e dispositivi medici ed elettromedicali). La società ha inoltre ad oggetto la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività commerciale, l'attività di organizzazione e prestazione, anche in proprio, di servizi di informazione, di formazione ed aggiornamento professionale, anche mediante convegni, corsi, master e simili, a favore dell'utenza, di imprese, persone giuridiche ed altri enti, anche pubblici o privi di personalità giuridica, operanti nel settore sanitario. La società può inoltre svolgere, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, anche fuori dal territorio comunale, l'attività di vendita all'ingrosso di tutti i prodotti normalmente presenti nelle farmacie, oltre all'esercizio di officine farmaceutiche o laboratori di produzione di specialità medicinali, di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria, di cosmesi e di medicinali omeopatici.

Per le suindicate finalità nel corso del 2020 la società ha aggiornato la propria "Carta dei Servizi", quale strumento di informazione delle attività svolte e di verifica della qualità dei servizi erogati.

In base alla predetta Carta dei Servizi, i principi che orientano le Farmacie nello svolgimento sia dell'attività istituzionale che dei servizi aggiuntivi offerti, sia di natura sociosanitaria che informativa-educativa, sono: l'eguaglianza, l'imparzialità, la continuità, il diritto di scelta, la partecipazione, l'efficienza e l'efficacia.

In data 1° luglio 2019, in esito a gara appositamente indetta, è stata perfezionata la cessione, dalla "Cooperativa Lombardia Soc. Cooperativa" e dalla "Cooperativa Alleanza 3.0 Soc. Cooperativa" alla società Admenta Italia S.p.a., del 100% delle partecipazioni sociali di Pharma S.p.a., la quale, a sua volta, deteneva il 30% del capitale sociale di Pharmacoop Adriatica S.p.a., di Pharmacoop Lombardia S.r.l. e di Finube S.p.a.

Sempre nella stessa data la società Admenta Italia S.p.a ha acquistato, dalle cooperative venditrici summenzionate, una partecipazione pari al 70% del capitale sociale di Pharmacoop Adriatica S.p.a., di Pharmacoop Lombardia S.r.l. e di Finube S.p.a., le quali sono così entrate a far parte del gruppo "Admenta Italia S.p.a" congiuntamente alle proprie controllate, tra cui la società "Farmacie Comunali di Modena S.p.a.", controllata dalla società Finube S.p.a.

L'acquirente Admenta Italia S.p.a ha ottenuto il gradimento dal Consiglio di Amministrazione di

Farmacie Comunali di Modena S.p.A., così come previsto dall'art. 10 dello Statuto sociale.

Con delibere dei consigli di amministrazione delle rispettive società, in data 28 novembre 2019, è stato quindi avviato il processo di fusione (approvato dall'assemblea di Finube il 12.12.2019) che, in data 26.2.2020, ha comportato la “fusione per incorporazione” delle società Pharmacoop, Pharmacoop Adriatica, Pharmacoop Lombardia e Finube nella incorporante Admenta. Con il perfezionamento della fusione le azioni e le quote delle società “incorporande” sono state annullate senza alcuna assegnazione di azioni di Admenta e senza alcun concambio.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 11.11.2019 è stata inoltre approvata una modifica allo statuto di FCM S.p.A che ha spostato la conclusione dell'esercizio sociale annuale al 31 marzo, nell'ottica di allineare gli esercizi sociali della società con quelli di “Admenta Italia S.p.A.”, sua controllante.

Fermo restando che FCM S.p.A., quale componente del “Gruppo Amministrazione Pubblica” compresa nel bilancio consolidato del Comune di Modena, è tenuta a uniformare il proprio bilancio a quello del Comune stesso operando (ai sensi dell'Appendice tecnica del citato Allegato 4/4) le necessarie rettifiche alle operazioni o ai fatti significativi intervenuti tra la data di chiusura del bilancio e il 31 dicembre, i dati che di seguito si riportano si riferiscono al bilancio di esercizio della società, il quale, in virtù della citata modifica statutaria, ha avuto inizio l'1.4.2021 e si è concluso il 31.3.2022.

In data 14 ottobre 2022 FCM S.p.A. ha inviato a mezzo PEC al Comune di Modena comunicazione, posta agli atti di questo Comune al prot. n. 388862 del 14.10.2022, sull'operazione di cessione in essere da parte di McKesson Corporation al Gruppo Phoenix (operante in Italia come Gruppo Comifar) di parte delle proprie aziende europee che comprenderà anche il Gruppo ADMENTA Italia, di cui fa parte Farmacie Comunali di Modena S.p.A.

In data 02.11.2022 il Gruppo PHOENIX ha annunciato, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Comune di Modena, di aver completato l'acquisizione di parte degli asset societari di McKesson Europe a seguito dell'autorizzazione da parte delle autorità garanti della concorrenza. L'operazione, chiusasi il 31.10.2022, include l'aggregazione delle società/attività di McKesson in Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Portogallo e Slovenia, oltre alla sede europea, la società tedesca “recucare GmbH”, e la partecipazione di minoranza nella joint venture Brocacef Groep nei Paesi Bassi.

Il Gruppo PHOENIX in Italia potrà così contare su tutti gli asset societari di Comifar e di Admenta. Il Gruppo Comifar in Italia è composto da 22 unità distributive, 3 hub, 1.680 dipendenti e serve oltre 12mila clienti, di cui 780 affiliate al network Valore Salute, con circa 22mila consegne giornaliere. Le attività di Admenta, con oltre 1.300 dipendenti, comprendono la gestione di 204 Farmacie di diverse e importanti città del Centro-Nord Italia con il marchio LloydsFarmacia e Farmacia Comunale, a cui si affiancano 13 parafarmacie, 54 Farmacie in franchising e due centri di distribuzione in Lombardia ed Emilia-Romagna che servono oltre 3mila clienti. Il Gruppo PHOENIX in Italia manterrà separate e in continuità tutte le attività e i marchi Comifar (Comifar Distribuzione, Difarma, Spem e Valore Salute) e Admenta (LloydsFarmacia, FarmaciaComunale e FarmAlvarion), sia per quanto riguarda la distribuzione che le farmacie e parafarmacie. Grazie all'esperienza combinata di entrambi i Gruppi, i clienti beneficeranno di servizi sempre più efficienti e declinati sulle loro necessità.

L'operazione, non comporta cambiamenti diretti nella struttura del Gruppo Admenta Italia, in quanto il Gruppo Phoenix ha acquisito le quote della società McKesson Europe AG, controllante di Admenta Italia, con sede in Germania. Pertanto, anche a seguito dell'ingresso nel Gruppo Phoenix, Admenta Italia S.p.A. resterà titolare di circa il 63,6% del capitale sociale di FCM S.p.A. e continuerà ad essere a capo del Gruppo Admenta Italia.

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	4.175	33,40%	€ 6.680.000,00
Admenta Italia s.p.a.	7.950	63,60%	€ 12.720.000,00
Azionariato diffuso (persone fisiche)	375	3,00%	€ 600.000,00
Totale	12.500	100,00%	€ 20.000.000,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2017	2018	2019	2020 (31.3.2021)	2021 (31.3.2022)
€ 1.056.929,00	€ 1.165.864,00	€ 1.511.563,00	€ 813.127,00	€ 946.351,00

(N.B.: L'ammontare dell'utile netto degli esercizi 2017-2018-2020-2021 non è comparabile con quello relativo all'esercizio 2019 avendo avuto, quest'ultimo, durata pari a 15 mesi: dall'1.1.2019 al 31.3.2020)

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media (Si precisa che il dato relativo all'esercizio 2019 è stato determinato, operando le necessarie rettifiche, con riferimento al periodo 1/1 - 31/12)

2019	2020	2021	Media
€ 20.923.703,00	20.215.878,00	22.477.873,00	€ 21.205.818,00

Altri dati da bilancio 2021 (1.4.2021 – 31.3.2022)

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	86	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	€ 3.814.783,00
Numero amministratori	3	Compensi amministratori	€ 76.260,00
di cui nominati dall'Ente	1		
Numero componenti organo di controllo	5	Compensi componenti organo di controllo	€ 22.880,00
di cui nominati dall'Ente	2		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
A) Valore della Produzione	€ 26.889.465,00	€ 20.215.878,00	€ 22.477.873,00
di cui contributi in c/esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Costi della Produzione	€ 24.793.907,00	€ 19.101.654,00	€ 21.150.346,00
Differenza tra Valore E Costi della Produzione (A - B)	€ 2.095.558,00	€ 1.114.224,00	€ 1.327.527,00
C) Proventi e Oneri Finanziari	€ 16.144,00	€ 56,00	€ 52,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risultato Prima Delle Imposte	€ 2.111.702,00	€ 1.114.280,00	€ 1.327.579,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 600.139,00	€ 301.153,00	€ 381.228,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 1.511.563,00	€ 813.127,00	€ 946.351,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
A) Crediti Verso Soci Per Versamenti Ancora Dovuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Immobilizzazioni	€ 22.074.973,00	€ 21.744.602,00	€ 21.282.982,00
C) Attivo Circolante	€ 9.070.606,00	€ 8.422.260,00	€ 9.162.100,00
D) Ratei e risconti	€ 70.614,00	€ 23.587,00	€ 29.822,00
Total Attivo	€ 31.216.193,00	€ 30.190.449,00	€ 30.474.904,00
Passivo	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
A) Patrimonio Netto	€ 27.461.601,00	€ 26.924.727,00	€ 27.098.616,00
B) Fondi Per Rischi E Oneri	€ 2.645,00	€ 26.700,00	€ 33.630,00
C) Trattamento Di Fine Rapporto Di Lavoro Subordinato	€ 251.561,00	€ 232.752,00	€ 157.045,00
D) Debiti	€ 3.489.694,00	€ 2.999.697,00	€ 3.178.951,00
E) Ratei e risconti	€ 10.692,00	€ 6.573,00	€ 6.662,00
Total Passivo	€ 31.216.193,00	€ 30.190.449,00	€ 30.474.904,00

Analisi della partecipazione

Con deliberazione n. 119 del 1.10.2001 il Consiglio Comunale di Modena ha approvato la costituzione di Farmacie Comunali di Modena S.p.A. (in forma abbreviata "FCM S.p.A"). In sede di costituzione, avvenuta in data 5.10.2001, il Comune ha conferito alla Società il godimento sessantennale delle aziende farmaceutiche di sua proprietà, ai sensi dell'art. 2342, comma 3, in combinato disposto con l'art. 2254, comma 2, del codice civile.

La società ha infatti per oggetto la gestione delle farmacie di cui il Comune di Modena è titolare (alla data di riferimento della presente relazione dette farmacie sono 14) in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della L. 2 aprile 1968, n. 475.

Come evidenziato dai dati sintetici sopra riportati, FCM è soggetta al controllo di Admenta Italia S.p.A. ex art. 2359, comma 1, n. 1), del cod.civ., mentre il Comune di Modena attualmente detiene partecipazioni pari al 33,40% del capitale come risultato della vendita di n. 2.186 azioni (pari al 17,488% del capitale sociale), autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del

18.6.2015 e perfezionatasi a seguito di un procedimento a evidenza pubblica in data 3.11.2015. Il rimanente capitale sociale è detenuto da persone fisiche (non si rinvengono soci pubblici diretti o indiretti al di fuori del Comune di Modena).

La possibilità per i comuni di detenere partecipazioni in società per la gestione del servizio farmaceutico è espressamente prevista dall'art. 9 della Legge 2 aprile 1968, n. 475. In virtù di tale disposizione, il servizio farmaceutico deve pertanto ricomprendersi nel novero delle attività coerenti con il c.d. vincolo di scopo dettato dall'art. 4, comma 1, TUSP.

La stessa Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione n.30/2017, in analogia con quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 474/2017, ha affermato che la distribuzione dei farmaci rappresenta una delle finalità del servizio sanitario nazionale, ex art. 28 della L. n. 833/1978, e che le aziende sanitarie locali possono erogare il servizio attraverso le farmacie di cui sono titolari, o mediante i privati o gli enti locali. Questi ultimi divengono così "uno strumento di cui il servizio sanitario nazionale si avvale per l'esercizio di un servizio pubblico assegnatogli direttamente dal legislatore" (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici 23 aprile 2014 n. 15).

Sia con la deliberazione n.30/2017 che con la deliberazione n. 130/2018 la medesima Sezione regionale della Corte dei Conti ha affermato il principio secondo cui, sebbene a legislazione vigente la partecipazione da parte di enti locali in società di capitali che siano titolari e/o che gestiscano farmacie comunali sia ammessa sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 9 della legge 475/1968, ciò non esime dal valutare se, in relazione al contesto socio-economico nel quale la farmacia partecipata andrebbe a operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 175/2016.

A proposito di ciò, anche rinviando a quanto già contenuto nei provvedimenti di razionalizzazione approvati da questo Comune con deliberazioni consiliari n. 86/2018, n. 81/2019 , n. 58/2020 e n. 80/2021, si evidenzia che la già citata Carta dei Servizi, contenendo l'impegno della società di agire secondo i principi di egualanza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, anche con riguardo alle aggiuntive prestazioni socio-assistenziali e formative, conferma i caratteri di servizio di interesse generale dell'attività svolta, necessari per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento e garantire l'omogeneità del suo sviluppo sia mediante la cura delle patologie sia, soprattutto, in un'ottica di prevenzione e promozione della salute.

In particolare, si evidenzia quanto di seguito:

- la società gestisce una farmacia aperta 24 ore su 24 e ben due farmacie aperte 7 giorni su 7 dalle ore 8.30 alle 20.00, consentendo l'approvvigionamento di farmaci tanto nelle ore notturne quanto nei festivi, senza applicazione, per il servizio notturno, di alcun diritto addizionale (maggiorazione sul prezzo dei farmaci) a differenza di altre realtà;
- la società garantisce all'utenza il reperimento dei farmaci eventualmente mancanti presso una sede, entro le 24 ore successive alla richiesta.

La società, inoltre, attraverso la gestione delle farmacie:

- fornisce consulenze sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati, sia di propria iniziativa che su richiesta dei cittadini, del medico di base o dello specialista; indica ai cittadini, per quanto riguarda i farmaci da consiglio, i medicinali più utili al caso concreto e i più economici;
- attiva servizi integrativi e personalizzati, anche in collaborazione con le U.S.L. e, ove necessario, con le associazioni di volontariato, con particolare riguardo: alle terapie domiciliari, alla misurazione della pressione, ai test di prima istanza, alle prenotazioni di analisi e di visite specialistiche presso i servizi pubblici (C.U.P.);
- garantisce turni di servizio che assicurino una adeguata copertura delle esigenze del territorio e il contatto costante con il medico prescrittore;

- propone alla autorità, tramite le proprie organizzazioni, l'adozione di orari di apertura, diurna e notturna, conformi alle esigenze dei cittadini;
- assicura un servizio di pronto intervento per piccole medicazioni;
- garantisce al cittadino, in caso di emergenza, le informazioni e il supporto necessari per superare le situazioni di pericolo, tramite il collegamento con le strutture sanitarie deputate all'urgenza;
- realizza schede informative da distribuire agli utenti in farmacia, sulle malattie più diffuse, sull'igiene, sull'infanzia, sulla gestione dei pazienti affetti da particolari patologie, sull'accesso ai servizi e su quant'altro sia attinente alla sfera della salute, con particolare attenzione alla prevenzione e alla farmacovigilanza. Presso ogni farmacia è stato posto un raccoglitore da cui è possibile prelevare in modo semplice e gratuito le schede desiderate.

L'Azienda si è inoltre impegnata a documentarsi su: i medici disponibili per le urgenze, i turni delle farmacie, l'assistenza domiciliare, gli infermieri diplomati, i centri diagnostici specialistici, i centri di rieducazione funzionale, gli orari e i servizi di strutture pubbliche e private, le attività riguardanti la terza età, ecc., allo scopo di fornire all'utenza informazioni precise ed esaurienti.

La società promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio a favore di pazienti particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare.

Tutte le predette iniziative non prevedono oneri diretti a carico dei pazienti, e vengono organizzate anche in collaborazione con Associazioni di volontariato, Croce Rossa, ecc.

L'Azienda svolge attività di informazione, educazione sanitaria ed educazione alla salute presso le scuole elementari e medie, nelle case di riposo, nelle comunità, nelle università della terza età, nei centri socioculturali per anziani, anche in collaborazione con altre strutture e con i servizi sanitari operanti sul territorio.

L'Azienda si è, infine, impegnata a collaborare con i medici di base al fine di realizzare la farmacovigilanza secondo quanto previsto dal SSN, rilevando, mediante la creazione di una scheda gestita totalmente in farmacia, gli effetti collaterali prodotti da farmaci senza obbligo di prescrizione e da banco, e dai prodotti cosmetici, informando il medico una volta pervenuta la segnalazione e trasmettendo le rilevazioni all'ufficio farmaceutico dell'Usl competente.

La società si è resa inoltre disponibile ad effettuare il monitoraggio delle patologie invalidanti più frequenti, quali: l'ipertensione, il diabete, le neoplasie, ecc. in collaborazione con i Distretti di Base o con altri servizi sanitari operanti sul territorio.

Durante la fase emergenziale conseguente al diffondersi della pandemia da Coronavirus, FCM S.p.a., attraverso il gruppo Admenta Italia, ha prodotto e reso disponibile per i propri clienti uno specifico volantino informativo sulle principali misure di prevenzione dalla malattia suggerite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ed ha potenziato il servizio gratuito di consegna domiciliare di farmaci e parafarmaci attraverso il provider Pharmapp (da marzo 2020 a maggio 2021 sono state effettuate oltre 60.000 consegne a domicilio).

Per introdurre attività e servizi di reale prossimità per il cittadino, fruibili in maniera semplice e sicura, la società con l'obiettivo di rappresentare un punto di riferimento sul territorio in ambito di salute ha compreso diverse iniziative, come ad esempio:

- Campagne di sensibilizzazione sui fattori di rischio e predisposizione di schede di consiglio per la promozione di corretti stili di vita: benessere donna, nutrizione e benessere, intolleranze alimentari, corretta alimentazione, antiossidanti, vaccinazioni. Inoltre, viene svolta l'attività dei test per le intolleranze alimentari, per la sensibilità al glutine e per la diagnosi della disbiosi intestinale. Per gli ultimi due sono state preparate schede consiglio per il cliente e informazioni tecniche per il consiglio del farmacista.
- Servizio di autoanalisi sangue capillare - servizio di autotest mediante apparecchi per la determinazione automatica in farmacia dei seguenti parametri nel sangue capillare: glucosio, colesterolo (totale o HDL), trigliceridi, profilo lipidico (colesterolo totale-HDL-LDL-

trigliceridi-rapporto colesterolo totale / HDL). Nell'anno fiscale 2022 sono stati eseguiti circa 1.800 test.

- Campagna di comunicazione nazionale per evidenziare il ruolo delle Farmacie e l'impegno nella lotta al Covid-19 mettendo a disposizione servizi accessibili a tutti quali consegna gratuita dei farmaci, test sierologico (dove attivo), tampone antigenico rapido e vaccini. Nelle Farmacie di Modena coinvolte sono stati eseguiti, nell'anno fiscale 2022 più di 63.000 tamponi rapidi e sono state inoculate più di 120 dosi di vaccino anti Covid-19.
- Partecipazione alle Giornate Mondiali e alle Settimane di Attenzione e Sensibilizzazione sulle principali tematiche riguardanti la salute.
- Progetti di prevenzione, con iniziative di educazione sanitaria nelle scuole e nei quartieri.
- Campagna con Croce Rossa Italiana - per tutto il mese di Ottobre 2021 è stato possibile partecipare alla campagna, in collaborazione con Croce Rossa Italiana, per garantire farmaci essenziali a chi ne ha più bisogno. I farmaci raccolti sono stati destinati alle 'Officine della Salute', la rete di servizi integrati per aiutare le fasce più vulnerabili della popolazione. A livello nazionale la campagna ha permesso di raccogliere 35.000 farmaci da donare.
- In Farmacia per i bambini - in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava N.H.P. Italia Onlus, per raccogliere prodotti a scopo benefico da destinare ai bambini bisognosi in Italia e nel mondo nella giornata mondiale dei diritti dell'infanzia (attività svoltasi a Novembre 2021).
- Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle donne – comunicazione interna ed esterna per ricordare tutti i riferimenti da utilizzare per segnalare comportamenti e soprusi
- Banco Farmaceutico – Farmacie Comunali di Modena ha ancora una volta aderito alla giornata del Banco Farmaceutico (giornata nazionale benefica di raccolta del farmaco) a Febbraio 2022.
- Tampon Tax - dal 7 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 in tutte le LloydsFarmacia in Italia è stata azzerata l'aliquota IVA sugli assorbenti femminili, il che rende possibile acquistare prodotti intimi di prima necessità a un costo ridotto dell'importo dell'IVA.

È bene notare che solo attraverso lo strumento societario e l'appartenenza della società al gruppo è divenuto infatti possibile fornire alla collettività i predetti servizi aggiuntivi di interesse generale non altrimenti erogabili, ovvero erogabili in modo meno efficiente o meno economico.

La partecipazione del Comune di Modena nella società, inoltre, sebbene di entità non sufficiente a consentirne il controllo *ex art. 2359 cod.civ.* (*la società è altresì soggetta alla direzione e coordinamento di Admenta Italia S.p.A. ex art. 2497 cod.civ.*), è comunque tale da garantire le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata.

Tale partecipazione costituisce la necessaria condizione anche per nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 2449 del codice civile (e degli art.li 21 e 25 dello statuto), e consente all'Amministrazione pubblica (seppure in via mediata, per il tramite del proprio rappresentante in seno al C.d.A.) di esprimere il proprio gradimento rispetto all'acquisto, da parte di qualsiasi soggetto, di una quota superiore al 5%, ovvero in caso di superamento delle soglie del 10%, 15%, 20%, 33%, 40% e 45% del capitale sociale, tenuto conto delle "esigenze di corretto e trasparente espletamento del servizio pubblico" e dei "requisiti di onorabilità e professionalità del potenziale acquirente" (come stabilito dall'art. 10 dello statuto).

Posto, pertanto, che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4 TUSP, ai **fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016**, si rileva che:

a) la società svolge un servizio di interesse generale per la collettività di riferimento;

- b) l'amministrazione della società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, il cui Presidente è nominato dal Comune di Modena ai sensi dell'art.2449 cod.civ. Il compenso annuo deliberato dall'assemblea a favore del Presidente ammonta a € 25.000 (quale risultante di una progressiva riduzione complessivamente pari al 24% dei compensi erogati sino al 2011), mentre i compensi dell'Amministratore delegato e del terzo componente ammontano, rispettivamente, a €. 45.260 (oltre ad una eventuale indennità di risultato parametrata all'utile netto di bilancio e al numero di prenotazioni CUP effettuate tramite le farmacie della società), e a €. 5.000. Il numero dei dipendenti nel 2021 è risultato di 86 unità;
- c) il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da FCM;
- d) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000;
- e) nonostante si ritenga, appunto, che FCM sia stata costituita per la gestione di un servizio di interesse generale (alla luce di quanto più sopra esposto) si evidenzia la non realizzazione di risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- f) con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP, si evidenzia che: (i) la società opera con costante attenzione al contenimento dei costi di gestione, il che ha permesso, nell'esercizio 2021 (1.4.2021 - 31.3.2022), di incrementare l'utile realizzato rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente; (ii) i compensi complessivamente erogati al Consiglio di Amministrazione (oltre a non sembrare sproporzionati rispetto al volume d'affari della società) sono in linea con quelli rapportati al medesimo periodo dell'esercizio precedente, già contenuti entro i limiti stabiliti dall'art. 11, commi 6 e 7 TUSP; (iii) ai dirigenti non spettano emolumenti di fine mandato (cioè, anche in attuazione di quanto previsto all'art. 11, comma 16, TUSP, come da proposta avanzata dal Comune di Modena con lettera prot. n. 25484 del 17 febbraio 2017);
- g) non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare FCM ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro non omogenei.

Dai dati sopra esposti emerge dunque chiaramente che la società opera in situazione di equilibrio economico-finanziario, così dimostrando, per un verso, l'efficienza della forma di gestione del servizio pubblico che è stata prescelta (società mista a prevalenza privata) e, d'altro canto, l'indispensabilità della partecipazione. Si conferma, in particolare, la scelta compiuta dal Consiglio Comunale di Modena con la deliberazione n. 119 del 1 ottobre 2001, con cui è stata approvata la costituzione di FCM S.p.a. per il perseguimento di una serie di vantaggi riassumibili in: - un "miglioramento del profilo manageriale in termini di efficienza e di competitività"; - un "miglioramento dell'immagine verso l'esterno"; - la "soddisfazione delle esigenze di tutela dell'interesse pubblico"; - una "maggiore efficacia (*nel perseguimento de*) gli obiettivi prefissati".

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si mantiene la partecipazione societaria in FCM S.p.a. in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Azioni intraprese

Si rammenta che, con deliberazione n. 56 del 18 giugno 2015, il Consiglio Comunale ha autorizzato la riduzione della propria quota di partecipazione in FCM e le modifiche allo statuto sociale che si rendevano allo scopo necessarie. La vendita delle azioni è avvenuta al fine di incamerarne il corrispettivo (pari a € 6.900.000) attesa l'insussistenza di vincoli normativi che impongano al Comune di mantenere la quota di maggioranza nel capitale della società, e posto che la predetta partecipazione minoritaria avrebbe comunque consentito di esercitare i poteri di indirizzo più sopra specificati.

Dalla sopra menzionata operazione di vendita delle azioni (perfezionata nel novembre 2015) è già

conseguita una razionalizzazione della partecipazione del Comune.

Al fine di perseguire la “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche”, la “tutela e promozione della concorrenza e del mercato” e la “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” (esplicitate all’art. 1, comma 2, TUSP), il Comune di Modena ha provveduto ad assegnare alla società gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, secondo il disposto di cui all’art. 147-quater, comma 2, TUEL, mediante la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2021-2023 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 25.3.2021.

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2021 sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate, adottata quale Allegato B alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.9.2022 ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni.

Attività intraprese sulla base di rilievi della Corte dei Conti - Sintesi e aggiornamenti

Con riguardo a Farmacie Comunali di Modena S.p.a. la Corte ricorda che, in sede di esame del provvedimento di razionalizzazione straordinaria ex art. 24 Tusp, con delibera n. 130/2018/VSGO, si richiamava il Comune di Modena, **pur non sussistendo il controllo pubblico sulla società**, ad assumere tutte le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici, volte a dare effettiva attuazione al disposto di cui all’art. 11, comma 16 Tusp (“*nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10*”).

Come già sopra ricordato, Il Comune di Modena ha adempiuto l'onere di cui all’art. 11, comma 16, TUSP inviando alla società la lettera, prot. n. 25484 in data 17 febbraio 2017.

Si ribadisce che, (anche) in attuazione del suddetto invito, i compensi che la società complessivamente eroga al Consiglio di Amministrazione risultano contenuti entro i limiti stabiliti dall’art. 11, commi 6 e 7 TUSP, mentre ai dirigenti non spettano emolumenti di fine mandato.

Nella compagine societaria di FCM S.p.a. non compaiono altri soci pubblici oltre al socio Comune di Modena.

Partecipazioni indirette

La società non detiene partecipazioni in altre società. Le eventuali partecipazioni che la società dovesse detenere in altre società non costituirebbero comunque per il Comune di Modena “partecipazioni indirette” ai sensi dell’art. 2, lett. g), TUSP.

5. ModenaFiere S.r.l.

Forma giuridica:	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Viale Virgilio, 58/B – 41123 Modena
Partita IVA	02320040369
Data di costituzione	18/09/1995
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2070
Quota del Comune di Modena	14,608%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

La società opera per la gestione di quartieri e di spazi fieristici e per l'organizzazione di eventi fieristici e congressuali. Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società può:

- promuovere, organizzare e gestire quartieri fieristici e strutture fieristiche nell'ambito della Regione Emilia-Romagna. In particolare, la società gestisce il quartiere fieristico di Modena;
- promuovere, organizzare e gestire in Italia e all'estero, anche per conto terzi, manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali;
- organizzare e commercializzare servizi permanenti di informazione sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e delle relative associazioni di categoria;
- promuovere, organizzare e gestire, sia in proprio che per conto di terzi, attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero;
- svolgere altre attività connesse e complementari alle precedenti.

Composizione del capitale sociale (alla data del 31.12.2021)

Soci	% Capitale	Valore nominale
Comune di Modena	14,608%	€ 112.480,40
Fiere Internazionali di Bologna s.p.a.	51,000%	€ 392.700,00
Amministrazione provinciale di Modena	14,608%	€ 112.480,40
Camera di Comercio di Modena	19,784%	€ 152.339,21
Totali	100,00%	€ 770.000,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2017	2018	2019	2020	2021
€ 3.202,00	-€ 54.667,00	-€ 121.237,00	-€ 1.120.319,00	-€ 427.211,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2019	2020	2021	Media
€ 7.139.211,00	2.539.759,00	3.925.995,00	€ 4.534.988,33

Altri dati da bilancio 2021

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	8	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	€ 839.814,00
Numero amministratori	5	Compensi amministratori	€ 34.942,00
di cui nominati dall'Ente	0		
Numero componenti organo di controllo	0	Compensi componenti organi di controllo	€ 0,00
di cui nominati dall'Ente	0		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
a) valore della produzione	€ 7.139.211,00	€ 2.539.759,00	€ 3.925.994,00
di cui contributi in c/esercizio	€ 318.278,00	€ 207.201,00	€ 1.025.830,00
b) costi della produzione	€ 7.061.243,00	€ 3.665.371,00	€ 4.293.076,00
differenza tra valore e costi della produzione (a - b)	€ 77.968,00	-€ 1.125.612,00	-€ 367.082,00
c) proventi e oneri finanziari	-€ 28.153,00	-€ 26.302,00	-€ 31.655,00
d) rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risultato prima delle imposte	€ 49.815,00	-€ 1.151.914,00	-€ 398.737,00
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 171.052,00	-€ 31.595,00	€ 28.474,00
23) utile (perdita) dell'esercizio	-€ 121.237,00	-€ 1.120.319,00	-€ 427.211,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Immobilizzazioni	€ 3.037.212,00	€ 2.691.803,00	€ 2.256.179,00
C) Attivo circolante	€ 2.246.287,00	€ 1.801.859,00	€ 2.432.683,00
D) Ratei e risconti	€ 126.638,00	€ 53.358,00	€ 72.065,00
Totale attivo	€ 5.410.137,00	€ 4.547.020,00	€ 4.760.927,00

Passivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Patrimonio netto	€ 608.010,00	-€ 512.308,00	-€ 939.517,00
B) Fondi per rischi e oneri	€ 71.600,00	€ 126.979,00	€ 20.000,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 275.445,00	€ 301.184,00	€ 329.200,00
D) Debiti	€ 2.959.116,00	€ 3.385.985,00	€ 4.212.907,00
E) Ratei e risconti	€ 1.495.966,00	€ 1.245.180,00	€ 1.138.337,00
Totale passivo	€ 5.410.137,00	€ 4.547.020,00	€ 4.760.927,00

Analisi della partecipazione

ModenaFiere S.r.l. (inizialmente denominata "Modena Esposizioni") è una società costituita nel 1995 da Comune di Modena, Fiere Internazionali di Bologna S.p.a. e ProMo Soc.cons. a r.l. allo scopo di gestire il quartiere fieristico modenese.

Dapprima con deliberazione consiliare n. 29 del 28 aprile 2008 e, in seguito, con atti assunti in coerenza con gli indirizzi espressi nella medesima delibera, il plesso fieristico di proprietà del Comune di Modena è stato concesso in gestione alla società (attualmente sino al 31 dicembre 2042), con contestuale obbligo, in capo a ModenaFiere S.r.l., di effettuare, con spese a proprio carico, tutti gli investimenti e gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per il funzionamento del quartiere.

Sempre mediante la richiamata deliberazione consiliare n. 29/2008, è stato autorizzato un aumento di capitale finalizzato (fra l'altro) a dare ingresso nella compagine societaria alla Provincia di Modena e alla Camera di Commercio di Modena con l'obiettivo comune di valorizzare e sviluppare le attività fieristiche dell'allora società "Modena Esposizioni", al fine di incrementare le opportunità di crescita delle imprese del territorio modenese e promuovere lo sviluppo dell'economia locale.

La quota di partecipazione della Camera di Commercio di Modena è passata dal 14,61% all'attuale 19,78% nel corso del 2021, in ragione dell'assegnazione, a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione di ProMO scarl e del relativo piano di riparto, della partecipazione detenuta da ProMo in Modenafiere, pari al 5,176471% del capitale sociale della società. ProMo Soc. cons. a r.l. era, come approfondito in apposita sezione nel precedente provvedimento n 80/2021, una società a capitale totalmente pubblico che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dei soci in data 11.7.2018, è stata posta in liquidazione per mancanza di alcuni requisiti prescritti dalla citata normativa. I soci a quella data erano la C.C.I.A.A. di Modena, con il 90% del capitale sociale, il Comune di Modena e la Provincia di Modena con, rispettivamente, il 9,50% e lo 0,50% del capitale sociale. Al fine di individuare gli indirizzi di ripartizione dell'attivo societario da sottoporre al liquidatore e addivenire a una solerte cancellazione di "Promo S.c.a r.l." in liquidazione dal registro delle imprese, in data 13.1.2021 è stato sottoscritto, tra il Comune di Modena e la CCIAA di Modena in qualità di socio di maggioranza, un accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 , in base al quale, a rimborso e tacitazione delle rispettive quote societarie, fu previsto di corrispondere in denaro il controvalore della partecipazione posseduta dai soci di minoranza, e di assegnare alla CCIAA di Modena i beni del patrimonio societario, tra cui la quota detenuta da PROMO nella società "MODENAFIERE S.R.L.".

Il bilancio finale di liquidazione, comprensivo del prospetto di riparto del patrimonio netto di liquidazione, è stato approvato dall'assemblea dei soci il giorno 20.7.2021; la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 13.8.2021.

Come risulta dai dati sintetici sopra riportati, ModenaFiere S.r.l. è società soggetta al controllo di "Fiere Internazionali di Bologna S.p.a." (in forma abbreviata: "Bolognafiere S.p.a.") a norma dell'art.

2359, comma 1, n. 1), del cod.civ., atteso che quest'ultima detiene il 51% del capitale sociale della società, mentre il Comune di Modena possiede una quota pari al 14,61%.

“Bolognafiere S.p.a.” esercita su ModenaFiere s.r.l. anche l’attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli art.li 2497 e ss. del Codice civile, in qualità di capogruppo.

A sua volta “Bolognafiere S.p.a.” è società partecipata da pubbliche amministrazioni (secondo la definizione contenuta all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) che, complessivamente, detengono una quota pari a circa il 52,24% del capitale sociale.

La compagine societaria pubblica di “Fiere Internazionali di Bologna S.p.a.” è costituita infatti da: Comune di Bologna [14,71%], CCIAA di Bologna [14,68%], Regione Emilia-Romagna [11,56%] e Città Metropolitana di Bologna [11,29%].

Tuttavia, come già evidenziato nei precedenti provvedimenti di razionalizzazione ex art.20 TUSP, approvati con delibere di Consiglio Comunale n. 86/2018, n. 81/2019 , n.58/2020 e n. 80/2021, il socio di maggioranza “Fiere Internazionali di Bologna S.p.A.”, con comunicazione registrata al n. 105534/2018 di protocollo del Comune di Modena, in replica alla richiesta avanzata dal socio CCIAA di Modena, ha precluso la possibilità di procedere alla formalizzazione di accordi parasociali tra i soci, escludendo, nello specifico: *“che la proprietà e la governance della società ModenaFiere s.r.l. possano essere riconducibili alla fattispecie del controllo pubblico”*; ragion per cui, a tutt’oggi, il controllo civilistico (di diritto) della società è ancora detenuto in via diretta da Bolognafiere S.p.a.

Nel corso dell’anno 2020 la pandemia da Covid 19 ha profondamente inciso il settore fieristico a livello mondiale. Le restrizioni alla mobilità e ai viaggi e l’obbligo di distanziamento sociale imposti allo scopo di arginare il dilagare della malattia hanno portato al blocco completo dell’attività di organizzazione fieristica. Lo scenario delineato ha avuto pesantissime ripercussioni anche sull’attività di Modenafiere S.r.l., sia come Ente organizzatore diretto che come gestore di spazi per eventi organizzati da terzi. Le fiere inserite nel calendario 2020 hanno potuto svolgersi regolarmente solo entro la fine del mese di febbraio. L’impatto della pandemia è stato notevole anche per l’esercizio 2021 dato che, a seguito dei provvedimenti di fine 2020, è stato vietato in Italia lo svolgimento di manifestazioni fieristiche sino al 15 giugno 2021. Gli eventi svoltisi successivamente a tale data hanno dovuto rispettare protocolli di sicurezza con un impatto negativo sia in termini di costi (incrementati) che di ricavi (compromessi dalle limitazioni di capienza). È importante notare che, pur in questo quadro di grande difficoltà, Modenafiere è stato il primo quartiere in Italia ed uno dei primi a livello Europeo a riaprire nel 2021 i battenti con la manifestazione di più lunga tradizione - la Fiera di Modena - che ha aperto eccezionalmente il 17 giugno, esattamente due giorni dopo che il Governo aveva ufficialmente autorizzato la riapertura delle attività fieristiche.

Nei 5 mesi successivi si sono svolte le seguenti manifestazioni:

- FIERA DI MODENA 82° Mostra Campionaria 17-18-19 GIUGNO
- MODENA NERD Fumetti, Videogiochi, Pop colture 3-4 LUGLIO
- ALL FOR TILES Dettagli Soluzioni Idee per la Ceramica 13-14 LUGLIO
- PLAY Festival del Gioco 3-5 SETTEMBRE
- I MEAT Innovazione nel comparto carne 12-13-14 SETTEMBRE
- MODENA MOTOR GALLERY Mostra Scambio Auto e Moto d’Epoca 25 - 26 SETTEMBRE
- GARDACON CENTRO FIERA MONTICHIARI
- B.T.EXPO Biomedical Technologies Expo 5-6 OTTOBRE
- MODENA CHAMPAGNE EXPERIENCE 10-11 OTTOBRE
- ITALIAN WEDDING SHOW La fiera per gli sposi dell’Emilia Romagna 16-17 OTTOBRE
- SKIPASS Never-ending passion 29 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE
- MODA MAKERS Trade Show for Fashion industry 9-10-11 NOVEMBRE

A dicembre, quando i dati sulla pandemia hanno mostrato una significativa risalita, si è dovuto procedere alla cancellazione di 7/8/900 a causa delle numerose disdette da parte degli espositori.

Per effetto delle disposizioni contenute di cui all'art. 6 del D.L. 23/2020, la perdita realizzata nell'esercizio 2020 pari a euro 1.120.319,00 è stata rinviata all'esercizio 2025, mentre il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 fa segnare una perdita pari ad euro 427.211,00 (imputabile prevalentemente agli effetti prolungati della pandemia da Covid-19), su cui si riporta di seguito quanto evidenziato nella relazione sulla gestione al bilancio dell'esercizio 2021: "La perdita risultante dal Bilancio 2021 ammonta ad € 427.211 ed unita alle perdite a riporto degli anni precedenti pari ad € 1.296.224 è tale da determinare un patrimonio netto negativo per € - 939.517. Tenendo conto della sterilizzazione degli effetti della perdita dell'esercizio 2020, ai soli fini del calcolo della fattispecie prevista dall'art. 2482-ter, il patrimonio netto risulterebbe positivo per € 180.801, e dunque superiore al minimo legale ma inferiore al capitale sociale ridotto di un terzo, facendo ricadere la società nella situazione di cui all'art. 2482 bis del codice civile. Inoltre, il D.L. n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/2/2022 ha esteso la possibilità di posticipare al 2026 le decisioni in merito alla copertura delle perdite dell'esercizio 2021: si ritiene opportuno avvalersi di tale disposizione sterilizzando anche la perdita dell'esercizio 2021 ai fini del calcolo della riduzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite previsto dall'art. 2482 bis del codice civile. In questo modo, tenendo conto della sterilizzazione degli effetti della perdita sia dell'esercizio 2020 che dell'esercizio 2021, ai soli fini del calcolo della fattispecie prevista dal suddetto articolo, il patrimonio netto risulterebbe di importo pari a € 608.012, e quindi superiore al limite del capitale sociale ridotto di un terzo pari a € 513.333. Grazie alla sterilizzazione della perdita 2021, non vi sarebbe perciò un'immediata necessità di copertura delle perdite, dal momento che vi sarebbe tempo fino all'assemblea di approvazione del Bilancio 2025 per la copertura delle perdite dell'esercizio 2020 ed a quella dell'esercizio 2026 per le perdite dell'esercizio 2021".

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, si sottolinea inoltre che:

a) il quartiere fieristico di ModenaFiere nasce nel 1989 per volere delle istituzioni locali, in stretta collaborazione con le associazioni di categoria e le cooperative più rappresentative del territorio provinciale, allo scopo di avviare un progetto in grado di conferire la giusta visibilità alle vocazioni e alle eccellenze produttive dell'area di appartenenza e di intercettare le più profittevoli traiettorie di crescita e sviluppo.

L'art. 4, comma 7, TUSP espressamente consente di detenere partecipazioni in "società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici".

Tale previsione normativa, se da un lato vale certamente a ricoprendere dette attività nel novero di quelle per cui l'Ente Locale è legittimato a detenere partecipazioni, dall'altro ne caratterizza la coerenza con le finalità istituzionali da perseguire sino al punto, parrebbe, di non richiedere alcuna valutazione in ordine alla "stretta necessità", di cui al comma 1 dell'art. 4, TUSP, anche attesa la collocazione sistematica e il carattere (palesemente) derogatorio del comma 7 (laddove, per l'appunto, recita che "sono altresì ammesse" le partecipazioni in società fieristiche).

In effetti le attività svolte dalla società rientrano nella promozione dello sviluppo (anche economico) della comunità amministrata e del territorio ai sensi degli art. 3 e 13 del D.Lgs. 267/2000.

b) L'amministrazione della società è attualmente affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, tre dei quali sono nominati dal socio "Fiere Internazionali di Bologna S.p.a.", mentre il Presidente e il restante componente sono nominati di comune accordo fra i soci di minoranza, in virtù di quanto stabilito all'art. 6 di un protocollo d'intesa sottoscritto dai soci

medesimi per il coordinamento e l'organizzazione di eventi fieristici sul territorio.

Il numero medio dei dipendenti nel 2021 è risultato di 8 unità.

c) il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che abbiano a oggetto la gestione di quartieri fieristici.

d) Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000.

e) In virtù della norma transitoria contenuta all'art. 26, comma 12-*quater*, del D.Lgs. n. 175/2016, il parametro di cui alla lettera e) dell'art. 20 comma 2 deve riferirsi, per le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, solo ai fini della prima applicazione, ai cinque esercizi successivi alla entrata in vigore del TUSP (cioè con inizio dagli esercizi 2017/2021). Si riportano dunque di seguito i risultati del periodo 2017/2021, da cui si evince che sui cinque esercizi considerati, quattro hanno fatto segnare un risultato negativo:

2017	2018	2019	2020	2021
€ 3.202,00	-€ 54.667,00	-€ 121.237,00	-€ 1.120.319,00	-€ 427.211,00

f) Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP, si consideri che:

- nel 2021 la società ha attivato, come per il 2020, il FIS per tutto il personale dipendente in misura variabile a seconda della funzione, per il periodo dal 1 gennaio al 31 maggio 2021, secondo quanto previsto dai decreti emessi in seguito all'emergenza pandemica; inoltre si è incentivato ed organizzato l'utilizzo delle ferie e permessi arretrati in modo da garantire i livelli occupazionali.
- In data 26.2.2020, l'assemblea dei soci ha deliberato di modificare l'art.21 dello Statuto introducendovi la facoltà di nominare un sindaco unico in luogo del collegio sindacale, in conformità a quanto disposto dal vigente art. 2477 del cod.civ.
- In data 3.9.2020, l'assemblea ordinaria dei soci ha rinunciato all'organo di controllo per avvalersi del solo Revisore legale di Conti.

g) Non si ravvisa la possibilità di aggregare ModenaFiere ad altre società a cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. Resta ovviamente salva l'ipotesi che la Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione e di pianificazione, nonché di adozione dei relativi piani e programmi di intervento in materia di fiere, ad essa attribuite dalla L.R. Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n.13, decida di aggregare le società fieristiche attualmente operanti sul territorio regionale.

Dall'analisi della serie storica dei risultati di esercizio sopra riportata, si evince la realizzazione della condizione indicata al comma 2 lettera e) dell'art 20 del D.Lgs. n. 175/2016, che prevede che siano oggetto di razionalizzazione le società che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Tale norma aveva beneficiato di una disciplina transitoria a favore delle società fieristiche, che ne posticipava la prima applicazione (art. 26, comma 12-*quater* TUSP) ai cinque esercizi successivi alla entrata in vigore del TUSP, ovvero agli esercizi del periodo 2017-2021. Per Modenafiere si rende dunque necessaria, ai sensi del comma 1 dell'art 20 del TUSP la predisposizione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione della società, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Alla luce di quanto sopra, si è anzitutto analizzata la compatibilità, con le disposizioni del TUSP, di una eventuale azione di ricapitalizzazione a supporto di un piano di rilancio della società, considerando anche che:

- le disposizioni dell'art. 10 co.6 bis del D.L. 77/2021 hanno inibito per l'anno 2020

l'operatività dell'art. 14 comma 5 TUSP, che impedisce la ricapitalizzazione delle società che hanno chiuso tre esercizi consecutivi in perdita, permettendo di non conteggiare l'esercizio 2020 nel triennio.

- analoga disposizione non è però stata riproposta per l'esercizio 2021.

Quindi, in riferimento all'art. 14 comma 5 TUSP, anche escludendo il 2020, si rileverebbero allo stato comunque 3 esercizi consecutivi in perdita (2018, 2019 e 2021) con conseguente divieto di ricapitalizzazione. Tuttavia, lo stesso comma 5 dell'art 14 TUSP fa salvo "quanto previsto dagli articoli 2247 e 2482-ter del codice civile" aprendo dunque all'ipotesi di una ricapitalizzazione sino al minimo legale in eccezione, nei casi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale in ragione di perdite d'esercizio, che tuttavia non rileva nel caso di Modenafiere, per effetto della sterilizzazione delle perdite relative agli esercizi 2020 e 2021.

Sull'interpretazione della clausola di salvezza di cui al comma 5 dell'art 14 del TUSP, viene comunque in soccorso quanto espresso dalla sez. reg. di controllo della Lombardia nella delibera n. 106/2017 in cui: *"la clausola di salvezza di cui all'art. 2447 c.c. appare utilizzabile nell'ottica della continuità imprenditoriale e non nella fase liquidatoria, in cui tale continuità è ormai esclusa. (...) Il rifinanziamento, pertanto, è ammesso solo nella prospettiva della prosecuzione dell'attività sociale, in coerenza con un programma industriale o un business plan di medio lungo periodo; di contro, la possibilità di effettuare finanziamenti straordinari è vietata nei confronti di società che non sono più in grado di proseguire, utilmente, la loro gestione caratteristica"*

Il comma 5 dell'art 14 consente inoltre eccezionalmente il soccorso finanziario:

- per esigenze di continuità di servizio, dalle forme di soccorso autorizzate con d.p.c.m. su richiesta dell'amministrazione "a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità" in cui non sembrerebbe rientrare il caso Modenafiere;
- solo nelle forme di "trasferimenti straordinari alla società", a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, a condizione che gli stessi siano previsti da un piano di risanamento non solo approvato dalla società ma anche dall'Autorità di regolazione di settore, laddove esista, e comunicato alla Corte dei Conti; tale piano deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

Su questo ultimo punto la delibera n. 76/2022 della Sezione Regionale di controllo del Lazio della Corte dei Conti chiarisce che: *"L'approvazione del piano di risanamento da parte dell'Autorità di regolazione del settore conferisce all'operazione il necessario crisma di attendibilità/fattibilità economico-finanziaria sulla cui base il socio pubblico può iniettare nuove risorse finanziarie per il risanamento della società, riducendo, in tal modo, il rischio di non consentire erogazioni finanziarie a fondo perduto..."* e poi: *"Il ripristino del capitale sociale minimo, quando consentito sulla base delle considerazioni che precedono, deve, di regola, attestarsi nella misura del minimo legale, salve ragioni speciali, previste o comunque rinvenibili nel piano di risanamento, idonee a giustificare, nel caso concreto, una ricapitalizzazione superiore, in armonia con i principi di proporzionalità e ragionevolezza propri delle scelte discrezionali amministrative, in un'ottica di buon andamento delle gestioni finanziarie pubbliche. Tanto comporta un maggiore onere motivazionale da parte del rifinanziatore; infatti, quale che sia l'entità finanziaria di un'eventuale scelta di ricapitalizzazione, sul socio pubblico incombe, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Tusp, un "onere di motivazione analitica" sulla convenienza economica della ricapitalizzazione e sulla sostenibilità finanziaria della stessa" [....]Conclusivamente [....]in caso di 'grave' crisi della società a partecipazione pubblica, riconducibile alla previsione di cui all'art. 14, comma 5, del Tusp (perdite per tre esercizi consecutivi) il ripristino del capitale sociale minimo presuppone l'approvazione di un piano di risanamento o*

l'adozione del d.p.c.m. previsto dal terzo periodo della norma. L'eventuale ricapitalizzazione ai sensi dell'art. 2447 c.c. deve attestarsi, di regola, nella misura del minimo legale, salva la sussistenza di particolari ragioni, previste nel piano di risanamento, idonee a giustificare una ricapitalizzazione di maggiore entità, fermo restando, in ogni caso, l'onere di motivare analiticamente l'operazione, ai sensi dell'art. 5, del Tusp".

Nel caso di Modena Fiere, tuttavia, non si è solo in presenza di perdite per tre esercizi consecutivi, ma anche di perdite su quattro degli ultimi cinque esercizi; su quest'ultima fattispecie, sempre nella delibera n. 76/2022: *"Se, all'esito di tutti gli snodi amministrativo-gestionali previsti dal d.lgs. n. 175/2016, la società partecipata registra perdite in quattro degli ultimi cinque esercizi, si configura l'obbligo di razionalizzazione, attuabile con la dismissione della partecipazione da parte del socio pubblico, con la cessione dell'azienda o la liquidazione e il successivo scioglimento della società, secondo scelte che attengono al merito amministrativo, non essendo più possibile, a questo punto, esperire ipotesi di risanamento dell'impresa in crisi"*.

Appare dunque evidente che un'eventuale operazione di ricapitalizzazione sarebbe in conflitto con le interpretazioni sopra riportate del comma 5 dell'art 14 del TUSP, in quanto non si ritiene vi siano i presupposti per l'elaborazione di un piano di risanamento che consenta il raggiungimento dell'equilibrio finanziario in tre anni e/o di un piano industriale che permetta di proseguire l'attività secondo criteri di economicità, tenendo anche conto degli effetti negativi della pandemia e della crisi energetica determinata dal conflitto in Ucraina.

Inoltre, si evidenzia che il Comune di Modena non esercita alcun controllo sulla società, dato che le scelte strategiche sono attribuite al socio Bolognafiere che detiene il controllo solitario della società (art. 2359 comma 1 n. 1 cod.civ.) ed esercita su di essa attività di direzione e coordinamento. Non sarebbe pertanto possibile per questa amministrazione incidere sul contenuto strategico ed operativo di un'eventuale piano di risanamento, né sulla realizzazione dello stesso.

Dalla relazione sulla gestione al bilancio dell'esercizio 2021 emerge la posizione del socio Bolognafiere: *"il Consiglio di Amministrazione è ben consapevole che gli utili che la gestione potrà produrre dal 2022 in avanti, come previsti nel Piano 2022-2026, non saranno sufficienti alla totale copertura delle perdite 2020 e 2021 e perciò sarà comunque necessario dar vita ad un'operazione di ricapitalizzazione. Per questa ragione il Consiglio di Amministrazione si è adoperato negli ultimi mesi per promuovere fin d'ora una manovra di ricapitalizzazione della società, che già in data 25/01/2022 ha portato la capogruppo Bolognafiere a convertire in versamento in conto futuro aumento del capitale sociale un credito di € 336.012. Tale operazione, tuttavia, risulta vincolata al fatto che tale aumento venga deliberato da tutti i soci per la quota di loro spettanza; pertanto, la rinuncia al credito è stata effettuata in modo revocabile al non verificarsi di tale situazione.*

Tale volontà, da parte del socio di maggioranza BolognaFiere S.p.A., è stata manifestata nel corso del Consiglio di Amministrazione dello stesso tenutosi in data 12 maggio 2022, nel quale è stato deliberato e formalizzato l'impegno del socio a:

- sospendere per almeno 12 mesi dalla data di approvazione del bilancio 2021 da parte dei soci di ModenaFiere S.r.l. la richiesta di rimborso dei finanziamenti fruttiferi attualmente concessi da BolognaFiere alla Società, nonché la richiesta di pagamento dei crediti commerciali esistenti nei confronti della Società e vantati sia direttamente da BolognaFiere S.p.A. che dalle proprie società controllate;

- finanziare direttamente e sostenere patrimonialmente la Società per l'importo necessario a garantire la copertura delle perdite, quali risultanti dal progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ed al 31 dicembre 2021, non recuperate attraverso i risultati economici dei prossimi esercizi fino al 2026 compreso. [...] Gli amministratori date le circostanze provocate dal contesto pandemico e dai difficili equilibri internazionali sul settore in cui operano la società ed il gruppo a cui essa appartiene, ed i cui effetti si sono protratti anche nel corso del primo trimestre 2022, con la

conseguente difficoltà nel formulare previsioni attendibili seppur vi siano ragionevoli aspettative di ripresa, hanno adottato le seguenti misure:

- *rivisto il Piano pluriennale 2022-2026 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 maggio 2022 (il “Piano”), al fine di riflettere la miglior stima della performance futura sulla base delle informazioni a disposizione;*
- *optato anche per l’esercizio 2021 per il rinvio delle decisioni circa la copertura delle perdite fino alla approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2026;*
- *richiesto alla Capogruppo una ridefinizione delle scadenze dei debiti intercompany rinviando il ripagamento dei suddetti debiti ad una data non inferiore a 12 mesi;*
- *richiesto ai soci di procedere ad un aumento di capitale per assicurare solidità patrimoniale alla società;”.*

Alla luce dell’analisi del comma 5 dell’art 14 del TUSP e visti i risultati realizzati dalla società nel 2020 e 2021, il Comune di Modena non ritiene prudente acconsentire ad eventuali proposte di ricapitalizzazione che dovessero essere avanzate dagli altri soci. Il Comune di Modena, che detiene una quota minoritaria nella società, non possiede i diritti necessari a deliberare autonomamente la messa in liquidazione della società ed è quindi orientato ad una razionalizzazione mediante cessione delle proprie quote. Questa amministrazione è consapevole che il valore della propria quota, anche rideterminato a valori di liquidazione, è nullo in conseguenza delle ingenti perdite registrate. A questo fine in occasione dell’approvazione del rendiconto 2021, si è provveduto a svalutare completamente la partecipazione in Modenafiere nella convinzione che la perdita di valore della partecipazione fosse durevole.

Si ritiene che l’operazione di cessione possa avvenire attraverso una negoziazione diretta con i restanti soci, evitando eccezionalmente una procedura ad evidenza pubblica in quanto:

- esistono ragioni di convenienza economica a procedere in tal senso, posto che le quote oggetto di cessione fanno riferimento ad una società con patrimonio netto negativo, con un conseguente serio limite di appetibilità sul mercato.
- lo statuto della società all’articolo 9 prevede che: “Le partecipazioni, in deroga al principio di cui al primo comma dell’art. 2469 c.c., non sono trasferibili a terzi non soci, fatto salvo il diritto di recesso”, rendendo di fatto impraticabile un collocamento sul mercato a soggetti non soci.

Azioni intraprese

La perdita registrata nell’esercizio 2021 è dovuta al fatto che, i costi della produzione, sebbene incrementati (+17,13% vs 2020) meno che proporzionalmente rispetto all’incremento (+54,48% vs 2020) del valore della produzione, mantengono un valore assoluto ben superiore.

Il livello del valore della produzione, condizionato dal fatto che l’attività fieristica si è dovuta concentrare nel solo secondo semestre con capienze limitate, è sceso nel 2021 a € 3.925.994 rispetto ai € 7.139.000 del 2019.

Sino a quel momento e già da alcuni anni la società aveva intrapreso una serie di azioni finalizzate a ridurre e a ottimizzare i costi di funzionamento, e quindi a conseguire la massima efficienza gestionale possibile e il sostanziale equilibrio di bilancio, attraverso:

- (i) l’ottimizzazione delle procedure e la revisione delle modalità di acquisto di beni e servizi, finalizzate ad un risparmio di costi e ad una maggiore efficienza gestionale;
- (ii) la gestione diretta della commercializzazione degli spazi espositivi di alcune manifestazioni;
- (iii) la gestione diretta dei servizi supplementari agli espositori sia per le fiere dirette che per le fiere indirette;

- (iv) la riorganizzazione dell'attività di ristorazione bar e banqueting;
- (v) l'organizzazione di eventi esterni, anche in altri quartieri fieristici, esportando i format sperimentati a Modena.

Al fine di perseguire la “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche”, la “tutela e promozione della concorrenza e del mercato” e la “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” (esplicitate all’art. 1, comma 2, TUSP), il Comune di Modena ha provveduto ad assegnare alla società gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, secondo il disposto di cui all’art. 147-quater, comma 2, TUEL, mediante la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2021-2023 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 25.3.2021.

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2021 sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate, adottata quale Allegato B alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.9.2022 ai sensi dell’art. 21 del Regolamento dei controlli interni.

Attività intraprese sulla base di rilievi della Corte dei Conti contenuti nella Sentenza n. 65/2021/VSGO - Sintesi e aggiornamenti

In ottemperanza al rilievo mosso dalla Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna, con la Delibera n.65/2021/VSGO, secondo cui: *“in considerazione della partecipazione pubblica maggioritaria ... la società Modenafiere sarebbe da considerarsi a controllo pubblico congiunto”*, in data 21.10.2021 con lettera, prot. n. 320083/2021, questo Comune ha richiesto a tutti gli attuali soci pubblici di detta società, sia diretti che indiretti, di conoscere il loro orientamento in merito al percorso prefigurato dalla Corte stessa, finalizzato ad adeguare lo statuto societario conformemente alle norme sulle società a controllo pubblico contenute nel TUSP.

Alla data di redazione del presente atto sono pervenute, via PEC, le risposte della Camera di Commercio di Bologna, posta agli atti di questo Comune al prot. n. 344522 del 10.11.2021, e, congiuntamente, della Città metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna, agli atti prot. n. 352749 del 16.11.2021.

Viene di seguito riportato, testualmente il contenuto della risposta della Camera di Commercio di Bologna, sottolineandone i passaggi più salienti come già riportato nel precedente provvedimento: *“In merito alla nota in oggetto, pervenuta a questo Ente a mezzo P.E.C. il 22 ottobre scorso, si rappresenta quanto segue.*

La Camera di Commercio di Bologna non detiene in BolognaFiere S.p.a. una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., né esercita con altri soci pubblici un controllo congiunto in base a quanto previsto dall’art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.; questo potrebbe d’altra parte essere acquisito attraverso la sottoscrizione di patti parasociali, sebbene vi siano elementi contrari ad un tale orientamento.

Un eventuale controllo pubblico tra più soci pubblici dovrebbe quindi basarsi su un patto parasociale che presuppone la volontà dei partecipanti ad una comune definizione di determinati oggetti assembleari, ma ciò non costituisce interesse dei soci pubblici di BolognaFiere S.p.a., di cui non si riscontrano orientamenti comuni in merito alle scelte strategiche fino ad oggi proposte dall’organo amministrativo. Dai verbali di assemblea degli ultimi anni non è possibile riscontrare significative convergenze sui temi posti all’ordine del giorno, non essendo necessariamente omogenei gli orientamenti e gli interessi specifici dei singoli soci pubblici (due enti locali, un ente territoriale regolatore ed un ente rappresentativo di categorie commerciali ed industriali).

A conforto, si richiama la Sentenza n. 25/2019 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede giurisdizionale, nella quale – in merito ai presupposti per l’attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. – è evidenziato: “...la partecipazione pubblica

diffusa, frammentata e maggioritaria non costituisce *ex se* prova o presunzione legale dell'esistenza di coordinamento tra i soci pubblici, che deve invece essere accertato in concreto; può, invece costituire un mero indice presuntivo per la Sezione di controllo competente ad effettuare un'approfondita istruttoria al fine di procedere all'accertamento dello status di "società a controllo pubblico", specialmente in presenza di partecipazione "private", anche ai soli fini del TUSP (art. 1, comma 5). La situazione di "controllo pubblico", in definitiva, non può essere presunta *ex lege* (né *juris tantum*, né *tantomeno iuris et de jure*) in presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche, né si può automaticamente desumere da un "coordinamento di fatto"; esso deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie a da patti parasociali che – richiedendo il consenso unanime o maggioritario di tutte o alcune delle pubbliche amministrazioni partecipanti – determini la capacità di tali pubbliche amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società" (cfr. Sent. n.16/2019 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede giurisdizionale).

Nello stesso senso si veda anche giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V, Sent. n. 578/2019, T.A.R. Marche Sent. n. 82/2019, T.A.R. Emilia-Romagna Sent. n. 858/2020), nonché l'Atto di indirizzo dell'Osservatorio della Contabilità e Finanza Locale presso il Ministero dell'Interno del 12 luglio 2019, che peraltro auspica un intervento legislativo di definitivo chiarimento della portata della norma – così come auspica anche ANAC nella Delibera n. 859 del 25 settembre 2019.

In conclusione, la posizione della Camera di Commercio di Bologna è nel senso di confermare i risultati dell'analisi compiuta finora nei Piani di razionalizzazione, relativamente alla classificazione di BolognaFiere S.p.a. tra le società non a controllo a pubblico.

ModenaFiere S.r.l. si viene a trovare sotto il controllo di BolognaFiere S.p.a. che ne detiene il 51% del capitale sociale ma non costituisce una "partecipazione indiretta" per l'Ente camerale, secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., in quanto la società tramite, BolognaFiere S.p.a., non è controllata dalla Camera di Commercio di Bologna né tantomeno controllata congiuntamente con gli altri soci pubblici. Ne deriva che l'Ente scrivente non è nella posizione di poter intraprendere iniziative volte all'eventuale adeguamento dello Statuto di ModenaFiere S.r.l alle norme sulle società a controllo pubblico".

Come già nel precedente provvedimento, si riportano anche i contenuti essenziali della risposta della Città Metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna, di fatto del medesimo orientamento espresso dalla CCIAA di Bologna: "Preliminarmente, si precisa che nessuno dei soci di BolognaFiere S.p.A., società mista a maggioranza pubblica, detiene una partecipazione di controllo monocratico ai sensi dell'art. 2359 c.c., né sussiste un controllo congiunto in base a quanto previsto dall'art. 2, lett. b), D.Lgs. n. 175/2016; questo potrebbe d'altra parte essere acquisito attraverso la sottoscrizione di patti parasociali, sebbene vi siano elementi contrari ad un tale orientamento. Innanzitutto, l'eventuale definizione di un controllo di natura pubblica configgerebbe con l'attività svolta da BolognaFiere S.p.A., operante in un mercato globale e all'interno di uno scenario produttivo sempre più ampio, articolato e competitivo e connotata da una forte vocazione commerciale, anche con profili di internazionalità, [omissis].

Un eventuale controllo pubblico tra più soci dovrebbe, inoltre, basarsi su un patto parasociale che presuppone la volontà dei partecipanti che, attraverso l'esercizio del diritto di voto, stabilisca quantomeno una comune definizione di determinati e significativi oggetti assembleari, ma ciò non costituisce interesse dei soci pubblici di BolognaFiere S.p.A. Non si riscontrano, infatti, al momento attuale, orientamenti comuni in merito alle scelte strategiche fino ad oggi proposte dall'organo amministrativo. Dai verbali di assemblea degli ultimi anni, infatti, non è possibile riscontrare significative convergenze sui temi posti all'ordine del giorno, non essendo necessariamente omogenei gli orientamenti e gli interessi specifici dei singoli soci pubblici (due enti locali, un ente territoriale regolatore ed un ente rappresentativo di categorie commerciali ed industriali). La

presenza di più quote detenute da singoli Enti pubblici non può portare ad una automatica sommatoria degli stessi, lasciando presumere l'esistenza di una pubblica amministrazione genericamente ed unitariamente intesa, con indirizzi e strategie comuni. Sicché, invece, il "coordinamento" deve essere l'effetto di un atto di volontà libero e di diritto comune orientato ad imprimere una linea strategica collettiva alla società e che, pertanto, non si può presumere dalla mera partecipazione ad una stessa società. Allo stesso tempo, l'interesse pubblico che le singole amministrazioni sono tenute a perseguire non verrebbe di per sé compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche che ogni socio potrebbe legittimamente adottare in relazione all'interesse locale o regionale di cui è portatore e in ragione dell'autonomia degli enti territoriali, costituzionalmente garantita ed ulteriormente rinforzata dalla riforma del Titolo V del 2001. In ogni caso, la qualificazione di una società come "priva di controllo pubblico" non implicherebbe, automaticamente, la mancata considerazione dei riflessi da essa generati e/o generabili sul bilancio degli Enti soci nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, né comporterebbe, quindi, una "irregolarità della gestione finanziaria" dell'Ente/i stesso/i. A ciò si aggiunge che, alla luce del rinnovo dei mandati amministrativi del Comune di Bologna, della Città metropolitana di Bologna attualmente in corso, nonché del Comune di Rimini, occorrerà una valutazione conclusiva in merito all'ipotesi di aggregazione tra Fiera di Bologna e Fiera di Rimini, società quotata [omissis].

Per di più si ricorda che, dall'esame della dottrina e della giurisprudenza amministrativa prevalenti (CdS, sez. V, n. 578/2019, TAR Marche n. 82 dell'11/11/2019, TAR Emilia-Romagna, n. 858 del 28/12/2020) e delle sentenze della Corte a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale (nn. 16 e 25 del 2019) si desume che l'orientamento dominante, nell'interpretazione del combinato disposto delle norme di cui alla lett. b) e lett. m) dell'art. 2 T.U. Società a partecipazione pubblica, esclude il controllo congiunto laddove non esista un accordo formalizzato [omissis].

Peraltro, come noto, per giurisprudenza costante, i contratti della pubblica amministrazione richiedono la forma scritta "quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma permette di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto". A tal proposito si richiama l'art.9, comma 5, del Tusp che prevede che la conclusione, la modifica e lo scioglimento di patti parasociali siano espressamente deliberati dall'organo consiliare; pertanto, ne consegue che la situazione di "controllo pubblico" non si può automaticamente desumere solamente da "comportamenti concludenti" o comunque da un "coordinamento di fatto". Nella stessa direzione della Corte dei Conti in sede giurisdizionale anche l'Atto di indirizzo dell'Osservatorio della Contabilità e Finanza Locale presso il Ministero dell'Interno dello scorso 12 luglio 2019, che peraltro auspica un intervento legislativo di definitivo chiarimento della portata della norma.

(Omissis)

Pertanto, la posizione dei soci Comune di Bologna e Città Metropolitana di Bologna è nel senso di confermare i risultati dell'analisi compiuta finora dai rispettivi Piani di razionalizzazione, relativamente alla classificazione di BolognaFiere tra le società non a controllo a pubblico; conseguentemente, tale esito conduce a escludere dai rispettivi Piani le numerose società indirettamente partecipate da BolognaFiere medesima, ai sensi dall'art 2, comma 1, lett "g" del Tusp, che fa riferimento ad una partecipazione detenuta per il tramite di una società a controllo monocratico senza alcun richiamo alla più ampia categoria delle società a controllo pubblico, né alla nozione di controllo, definiti rispettivamente alla lett. "b" ed "m" del medesimo art. 2, comma 1.

Per quanto sopra esposto, e con riferimento a ModenaFiere S.r.l., che è sottoposta al controllo monocratico di BolognaFiere S.p.A. che ne detiene il 51% del capitale sociale, si ritiene che la medesima non costituisca una “partecipazione indiretta” per gli Enti scriventi, secondo la definizione e l’interpretazione letterale dell’art. 2 comma 1 lett. g) del Tusp, in quanto la società tramite, BolognaFiere S.p.A., non è controllata dai soci pubblici. Ne deriva che questi ultimi non sono nella posizione di poter intraprendere iniziative volte all’eventuale adeguamento dello Statuto di ModenaFiere S.r.l alle norme sulle società a controllo pubblico; analogamente, allo stato, gli scriventi non ritengono di assumere le iniziative in merito al percorso prefigurato sulla base di quanto rilevato dalla Corte di Conti per adeguare lo statuto societario di BolognaFiere S.p.A. conformemente alle predette norme.”

Questo Comune prende dunque atto che i soci pubblici di BolognaFiere S.p.a.: Comune di Bologna [14,71%], CCIAA di Bologna [14,68%] e Città Metropolitana di Bologna [11,29%] - definitivamente affermando di non controllare BolognaFiere S.p.a. (socio di maggioranza di ModenaFiere S.r.l. con il 51% del Capitale sociale), né (*quindi*), indirettamente, ModenaFiere S.r.l. - non ritengono possibile allo stato, nelle more di un auspicato intervento legislativo che disponga sulla materia, conformarsi ai rilievi della Corte.

Partecipazioni indirette

ModenaFiere S.r.l. alla data del 31.12.2021 non deteneva partecipazioni in altre società.

6. SETA S.p.A.

Forma giuridica	Società per Azioni
Sede legale	Strada Sant'Anna, 210 - 41122 Modena
Partita IVA	02201090368
Data di costituzione (di Atcm s.p.a.)	16/11/1993
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	11,046%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

La società ha come oggetto principale l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico autofilotraniario e ferroviario di persone e merci in ambito urbano, suburbano ed extraurbano.

La società può inoltre svolgere altre attività fra cui, in particolare, la gestione dei servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci, l'esercizio delle attività di noleggio ferroviario e di autoveicoli con e senza conducente, i servizi ferroviari per conto di altri gestori, il trasporto di persone per interesse turistico, il trasporto scolastico, il trasporto di disabili e anziani, i servizi di collegamento al sistema aeroportuale, i servizi di gran turismo, i servizi sostitutivi delle FF.SS. o di altri vettori, i servizi atipici di trasporto anche con sistemi a chiamata, i servizi di trasporto intermodale. L'intero esercizio 2021 è stato gestito da SETA in forza di proroghe, da parte delle Agenzie per la Mobilità, degli esistenti Contratti di Servizio.

Composizione del capitale sociale

Soci	n° azioni	% Capitale	Valore nominale
HERM s.r.l.	7.138.691	42,841%	7.138.691,00
ACT REGGIO EMILIA	2.569.712	15,421%	2.569.712,00
COMUNE DI MODENA	1.840.622	11,046%	1.840.622,00
COMUNE DI PIACENZA	1.664.028	9,986%	1.664.028,00
PROVINCIA DI MODENA	1.186.179	7,118%	1.186.179,00
TPER SpA	1.108.342	6,651%	1.108.342,00
COMUNE DI CARPI	392.956	2,358%	392.956,00
COMUNE DI SASSUOLO	288.223	1,730%	288.223,00
COMUNE DI FORMIGINE	89.696	0,538%	89.696,00
COMUNE DI MIRANDOLA	52.155	0,313%	52.155,00
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	51.656	0,310%	51.656,00

COMUNE DI VIGNOLA	34.841	0,209%	34.841,00
COMUNE DI MARANELLO	33.348	0,200%	33.348,00
COMUNE DI PAVULLO	28.914	0,174%	28.914,00
COMUNE DI FINALE EMILIA	27.016	0,162%	27.016,00
COMUNE DI SOLIERA	16.574	0,099%	16.574,00
COMUNE DI SPILAMBERTO	16.328	0,098%	16.328,00
COMUNE DI FIORANO MODENESE	15.887	0,095%	15.887,00
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	11.543	0,069%	11.543,00
COMUNE DI MEDOLLA	9.972	0,060%	9.972,00
COMUNE DI BOMPORTO	9.171	0,055%	9.171,00
COMUNE DI NOVI DI MODENA	8.974	0,054%	8.974,00
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA	8.839	0,053%	8.839,00
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	7.465	0,045%	7.465,00
COMUNE DI SERRAMAZZONI	6.631	0,040%	6.631,00
COMUNE DI SAVIGNANO	5.780	0,035%	5.780,00
COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA	4.520	0,027%	4.520,00
COMUNE DI SAN PROSPERO	4.164	0,025%	4.164,00
COMUNE DI CAVEZZO	4.017	0,024%	4.017,00
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	3.665	0,022%	3.665,00
COMUNE DI RAVARINO	2.843	0,017%	2.843,00
COMUNE DI MARANO	2.176	0,013%	2.176,00
COMUNE DI CAMPOSANTO	2.017	0,012%	2.017,00
COMUNE DI GUIGLIA	1.477	0,009%	1.477,00
COMUNE DI LAMA MOCOGNO	1.448	0,009%	1.448,00
COMUNE DI SAN POSSIDONIO	1.432	0,009%	1.432,00
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA	1.399	0,008%	1.399,00
COMUNE DI ZOCCA	1.309	0,008%	1.309,00
COMUNE DI MONTEFIORINO	1.292	0,008%	1.292,00
COMUNE DI SESTOLA	1.096	0,007%	1.096,00
COMUNE DI MONTESE	1.088	0,007%	1.088,00

COMUNE DI BASTIGLIA	1.060	0,006%	1.060,00
COMUNE DI FRASSINORO	966	0,006%	966
COMUNE DI PALAGANO	896	0,005%	896
COMUNE DI FANANO	712	0,004%	712
COMUNE DI PIEVEPELAGO	671	0,004%	671
COMUNE DI POLINAGO	454	0,003%	454
COMUNE DI CAMPOGALLIANO	405	0,002%	405
COMUNE DI NONANTOLA	311	0,002%	311
COMUNE DI MONTECRETO	205	0,001%	205
COMUNE DI RIOLUNATO	160	0,001%	160
COMUNE DI FIUMALBO	90	0,001%	90
TOTALE	16.663.416	100,000%	16.663.416,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2017	2018	2019	2020	2021
€ 1.468.187,00	€ 1.020.141,00	€ 663.985,00	€ 15.249,00	€ 32.336,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2019	2020	2021	Media
€ 108.629.647,00	101.154.713,00	117.624.878,00	€ 109.136.412,67

Altri dati da bilancio 2021

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	1.038	Costo del personale (voce B9 del conto economico)	€ 44.470.212,00
Numero amministratori di cui nominati dall'Ente	5 1	Compensi amministratori	€ 256.265,00
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	5 1	Compensi componenti organo di controllo	€ 27.992,00

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Valore della produzione	€ 108.629.647,00	€ 101.154.713,00	€ 117.624.878,00
di cui contributi in C/Esercizio	€ 9.516.729,00	€ 12.342.746,00	€ 15.724.927,00
B) Costi della produzione	€ 107.791.470,00	€ 101.078.708,00	€ 117.591.561,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 838.177,00	€ 76.005,00	€ 33.317,00
C) Proventi e oneri finanziari	-€ 49.161,00	-€ 11.959,00	-€ 35.125,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risultato prima delle imposte	€ 789.016,00	€ 64.046,00	-€ 1.808,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, Correnti, Differite e Anticipate	€ 125.031,00	€ 48.797,00	-€ 34.144,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 663.985,00	€ 15.249,00	€ 32.336,00

Stato Patrimoniale

Attivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Immobilizzazioni	€ 50.664.776,00	€ 48.273.419,00	€ 58.714.614,00
C) Attivo circolante	€ 41.778.999,00	€ 38.291.618,00	€ 67.767.991,00
D) Ratei e risconti	€ 472.867,00	€ 2.097.928,00	€ 447.909,00
Totale attivo	€ 92.916.642,00	€ 88.662.965,00	€ 126.930.514,00

Passivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) Patrimonio netto	€ 17.901.292,00	€ 17.916.542,00	€ 17.948.877,00
B) Fondi per rischi e oneri	€ 3.940.552,00	€ 5.817.214,00	€ 7.284.545,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 8.541.329,00	€ 7.372.333,00	€ 6.161.941,00
D) Debiti	€ 36.659.461,00	€ 35.206.745,00	€ 63.035.394,00
E) Ratei e risconti	€ 25.874.008,00	€ 22.350.131,00	€ 32.499.757,00
Totale passivo	€ 92.916.642,00	€ 88.662.965,00	€ 126.930.514,00

Analisi della partecipazione

Come già esposto nei precedenti provvedimenti, ex art.li 24 e 20 TUSP, (approvati, rispettivamente, con deliberazioni consiliari n. 31/2017, n. 86/2018, n. 81/2019, n.58/2020 e n 80/2021) e, prima ancora, nel piano adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611, della L. n. 190 del 2014, la Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.a. (in forma abbreviata "SETA S.p.a.") è la società risultante dall'aggregazione di ATCM S.p.a., TEMPI S.p.a., Consorzio ACT ed AE S.p.a., che svolge il servizio di trasporto pubblico locale nei tre bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza (ossia nelle tre aree territoriali in cui precedentemente operavano i quattro organismi appena menzionati).

L'operazione di aggregazione, deliberata dagli enti soci nel 2011 (per quanto concerne il Comune di Modena, con deliberazione consiliare n. 40 del 3 ottobre 2011) ed operativa dal mese di gennaio 2012, si è realizzata mediante fusione per incorporazione di TEMPI (Piacenza) in ATCM (Modena) e mediante conferimento ad ATCM dell'intera azienda AE (Reggio Emilia) e del ramo d'azienda "gomma" di ACT (Reggio Emilia), con contestuale modifica della ragione sociale di ATCM S.p.a. nell'attuale SETA S.p.a.

A fronte delle operazioni appena menzionate, TEMPI S.p.a. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 28 dicembre 2011, e AE S.p.a., in data 22 dicembre 2015, a conclusione del procedimento di liquidazione.

In data 12.12.2019, l'assemblea straordinaria dei soci di SETA S.p.a. ha approvato un aumento gratuito del capitale sociale, da € 15.496.975,64 a € 16.496.780,52, mediante prelevamento del relativo importo dal fondo riserva straordinaria, e il contestuale aumento del valore nominale unitario delle n. 49.990.224 azioni ordinarie emesse, da € 0,31 a € 0,33. Ha altresì deliberato di ritirare e annullare le suddette azioni per sostituirle con n. 16.663.416 azioni di nuova emissione del valore unitario nominale di € 0,99. Dette azioni, rappresentanti l'intero capitale sociale, sono state assegnate ai soci in proporzione alle azioni possedute nella misura di un'azione di nuova emissione ogni tre ritirate, così mantenendo invariata la quota percentuale di capitale sociale posseduta da ciascuno.

Sempre nella medesima seduta l'assemblea straordinaria di SETA S.p.a. ha altresì deliberato un ulteriore aumento gratuito del capitale sociale, da € 16.496.780,52 a € 16.663.416,00, mediante nuovo prelevamento dell'importo di € 166.635,48 dal fondo di riserva straordinaria, e il contestuale accrescimento del valore unitario nominale delle azioni ordinarie di nuova emissione, da € 0,99 a € 1,00.

Pertanto, allo stato, come anche illustrato nella relativa tabella, il Comune di Modena possiede n.1.840.622 azioni, per un valore nominale di € 1.840.622,00, che rappresentano l'11,046% del capitale sociale di SETA S.p.a.

Si deve quindi osservare che, essendo rimasta invariata la quota di capitale sociale posseduta dai soci, il socio di maggioranza relativa in seno alla compagine societaria di SETA S.p.a. rimane TPER S.p.a., in quanto socio detentore di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n.2) del cod.civ., sia in via diretta, sia per il tramite della sua controllata HERM S.r.l. (di cui possiede il 94,95% del capitale sociale).

HERM S.r.l., (controllata di TPER S.p.a.) è, peraltro, il socio industriale di SETA S.p.a., selezionato a seguito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, nella forma della gara a doppio oggetto per l'affidamento del servizio di TPL: servizio gestito dalla società mista pubblico-privata⁵ sulla base di un contratto di servizio.

TPER S.p.a., dal canto suo, è società partecipata al 100% da pubbliche amministrazioni⁶ (secondo la

⁵ Più precisamente, il socio operativo della società mista affidataria del servizio, selezionato all'esito della predetta procedura di gara, era un'ATI composta da RATP Dèv, FER, CTT e "Nuova Mobilità Soc. Cons.a r.l.". I componenti della cordata vincitrice provvidero a costituire la "società di progetto" denominata "Holding Emilia Romagna Mobilità S.r.l." o "Herm S.r.l."

⁶ Gli azionisti di TPER sono la Regione Emilia-Romagna (46,13% delle quote), il Comune di Bologna (30,11%), la Città Metropolitana di Bologna (18,79%), l'Azienda Consorziale Trasporti ACT di Reggio Emilia (3,06%), la Provincia di Ferrara (1,01%), il Comune di

definizione contenuta all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001); essa, tuttavia, in forza del disposto di cui all'art. 26, comma 5, TUSP, non risulta soggetta all'applicazione del Decreto Legislativo n. 175/2016 avendo comunicato, in data 18 maggio 2016, l'avvio del percorso di emissione di strumenti finanziari di debito quotati in mercati regolamentati (operazione conclusasi il 15 settembre 2017).

Pertanto:

- (i) le decisioni gestionali strategiche della società spettano al socio industriale (HERM S.r.l. controllata da TPER S.p.a.) sia in qualità di socio detentore della maggioranza relativa delle azioni (come sopra dimostrato), sia in forza del contratto di servizio;
- (ii) dall'esame dell'assetto statutario di SETA S.p.a. emerge inoltre chiaramente la concreta impossibilità per i soci pubblici estranei al socio industriale (ancorché complessivamente detentori del 51% del capitale sociale, **anche qualora paciscenti** un accordo parasociale) di assumere non solo le "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale", ai sensi dell'art.2, lett. b), TUSP, come illustrato nel precedente alinea, ma anche di operare autonomamente modifiche statutarie, **in assenza del consenso del socio privato**.

Le norme statutarie che, attraverso la previsione di maggioranze particolarmente qualificate per le deliberazioni assembleari e per le decisioni del Consiglio di Amministrazione, rendono di fatto determinante il consenso del socio privato (complessivamente detentore **del 49% del capitale**), sono contenute agli art. 14.1 e 17.6 dello statuto⁷.

A fronte di ciò gli artt. 16.1 e 14.5 del medesimo statuto stabiliscono che la società sia amministrata da un C.d.A. composto da cinque membri, di cui solo tre nominati dagli Enti Locali soci *diretti* (nello specifico gli Enti Locali della Provincia di Modena hanno diritto di nominare 1 (uno) solo amministratore con la carica di Presidente), spettando ai soci privati la nomina dei restanti due.

In particolare, il socio privato Herm s.r.l. esprime l'amministratore delegato, titolare di tutte le deleghe operative così come risulta dal registro imprese. L'amministratore delegato detiene, fra gli altri, i seguenti poteri:

- Proporre al CDA la bozza dei budget annuali e dei relativi piani di investimento annuali, delle linee guida in materia di appalti e di approvvigionamenti;
- Compiere tutti gli atti operativi previsti nei documenti di cui al precedente punto e nelle modificazioni approvate dal CDA;
- Nominare e revocare procuratori per l'esercizio di tutti o parte dei poteri conferitegli;
- Procedere alla definizione delle linee guida in materia del personale dipendente e alla predisposizione dell'organigramma aziendale secondo le linee impartite dal CDA;
- Datore di lavoro ex d. lgs. N. 81/2008;
- Responsabile degli adempimenti normativi in materia di trasparenza, anticorruzione, privacy e certificazioni qsa;
- Gestione e responsabilità delle relazioni sindacali in materia contrattuale
- Compiere tutti gli atti di gestione ordinaria non rientranti nei documenti di cui ai precedenti punti, che non siano riservati ad altri organi della società;

Ferrara (0,65%), Ravenna Holding Spa e la Provincia di Parma (0,04%) e TPER S.p.A. (0,16 %).

⁷ L'art. 14.1 stabilisce, tra l'altro, che le modificazioni dello statuto e la determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori e al Presidente del Consiglio di Amministrazione vengano deliberate dall'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 75% del capitale.

- l'art. 17.6 rimette alle decisioni del Consiglio di Amministrazione, da adottare con il voto favorevole di almeno quattro amministratori su cinque, [tra le altre] l'approvazione e la modifica dei piani industriali/strategici; l'approvazione delle linee guida in materia di personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti; la determinazione dei compensi dei consiglieri delegati e degli amministratori (in quest'ultimo caso, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea); le deliberazioni riguardanti eventuali patti parasociali cui la Società aderisca.

- Stipulare, modificare, risolvere e cedere i contratti necessari alla gestione ordinaria della società;
- Partecipare a gare entro il valore di 300.000 euro;
- Rappresentare la società nei rapporti con gli istituti bancari;

Visti i rilevanti poteri riservati all'amministratore delegato, la gestione operativa della società è di fatto riservata al socio privato Herm s.r.l. che esercita un'influenza dominante sulla stessa.

Fermo restando quanto sopra esposto, la Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna, da ultimo con la deliberazione n.65/2021/VSGO, ritiene che SETA S.p.a. sia società a controllo pubblico congiunto e che sia quindi necessario assumere le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici *“al fine di pervenire ad un assetto coerente con la natura pubblica degli enti locali e delle società partecipanti”*.

In merito alle iniziative intraprese da questo Comune conformemente ai rilievi della Corte, si rinvia alla sezione sotto **“Attività intraprese sulla base di rilievi della Corte dei Conti contenuti nella Sentenza n. 65/2021/VSGO - Sintesi e aggiornamenti”**.

È bene, tuttavia, dare conto che la società già da tempo adotta numerosi atti previsti dal TUSP, in particolare:

- SETA S.p.a. redige annualmente la relazione sulla gestione, essendovi tenuta a norma dell'art.2428 del cod.civ.
- SETA S.p.a. è dotata di uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale basato sugli indicatori previsti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/2019. Dall'analisi dei suddetti indicatori a fine esercizio è emerso che la società, nonostante le difficoltà derivate della pandemia da Covid 19, sta operando *“in sicurezza”*.
- SETA è certificata ISO 14001:2015 per tutte le sedi e le strutture e per tutti i depositi aziendali; nel marzo 2021 è stata condotta positivamente l'ispezione di sorveglianza per il mantenimento della certificazione da parte dell'ente di certificazione Certiquality.
- SETA ha adottato sin dall'anno 2016 un modello di Organizzazione e gestione dell'attività aziendale, ai sensi del D.Lgs. 231/01, ed ha nominato l'Organismo di Vigilanza (OdV), riconfermato dal Consiglio di Amministrazione il 30.11.2021. Detto modello viene costantemente aggiornato conformemente all'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. In particolare, a seguito del recepimento delle nuove Linee Guida ANAC 2021 (*“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54- bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”*) di settembre 2021, si è proceduto all'aggiornamento del Protocollo Segnalazione Illeciti - Whistleblowing.
- SETA assume il proprio personale tramite procedure di tipo concorsuale sulla base di bandi che vengono pubblicati sul sito della società nella sezione *“Amministrazione trasparente”*.

Alla tradizionale incertezza normativa che caratterizza da anni il settore del TPL si sommano gli effetti organizzativi, economici e finanziari sulla società determinati dalla crisi epidemiologica "COVID 19". Le motivazioni che hanno comportato la riduzione degli incassi da vendita dei titoli di viaggio riscontrata nel 2020, ovvero la limitazione della capienza a bordo dei mezzi, il minore tasso di lezioni in presenza per gli studenti, lo smart working e il livello dei contagi, hanno influenzato, sebbene in misura inferiore, anche l'esercizio 2021.

Inoltre, in data 17/01/2021 si è verificato un incendio presso il deposito degli autobus SETA di via del Chionso 50 a Reggio Emilia: l'evento ha coinvolto 22 autobus, 13 dei quali sono andati completamente distrutti e ha prodotto danni molto seri alla pensilina interessata.

Nonostante tutto ciò la società ha intrapreso le seguenti iniziative:

- In data 15/02/2021 è stato presentato in conferenza stampa il Piano di Investimenti SETA 2020-2023, che prevede lo stanziamento complessivo di oltre 80 milioni di euro (di cui 30 in totale auto-finanziamento) per l'acquisto di 267 nuovi mezzi dotati delle più moderne tecnologie (e a emissioni zero, o contenutissime), con la conseguente riduzione dell'impatto ambientale e dell'età media della flotta, che passerà da 12,7 a 9,3 anni, con potenziamento della tecnologia filoviaria su Modena ed introduzione di flotta alimentata a metano mild hybrid per il servizio urbano e LNG per il servizio extraurbano, grazie alla realizzazione di due nuovi impianti per il rifornimento di gas a Piacenza e Reggio Emilia, oltre che a Modena (si prevede una quota sensibile di biometano).
- Ad inizio aprile 2021 è stato attivato, in via sperimentale, il pagamento a bordo con carte banca-rie contactless sui servizi urbani di Carpi e Sassuolo e da ottobre 2021 sulle reti cittadine di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.
- Dal 10/7/2021, grazie al positivo esito della sperimentazione dei nuovi filobus Solaris Trollino avviata a partire dal mese di aprile, i percorsi delle linee filoviarie urbane 6 e 11A di Modena sono stati parzialmente modificati nei giorni festivi per sfruttare la possibilità di marcia autonoma full electric su percorsi sprovvisti di linea aerea di alimentazione elettrica.
- Nel mese di agosto 2021, con la campagna abbonamenti 2021/2022, la Regione Emilia-Romagna ha introdotto la gratuità del trasporto per gli studenti residenti in Regione per il percorso casa-scuola per gli studenti della scuola secondaria di II grado (iniziativa SALTA SU), con ISEE inferiore o uguale a 30.000.

Per far fronte all'importante piano di investimenti aziendale è stato acceso a dicembre 2021 un mutuo per 18 mln€ e definita una linea di anticipazione dei contributi fino a 36 mln€, revolving per due anni e bullet per i successivi due anni (con possibilità di estinzione anticipata in caso di incasso dei contributi).

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, si rileva che:

a) l'attività svolta dalla società è orientata al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente locale, posto che nella “organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale” sono altresì compresi “i servizi di trasporto pubblico comunale” attribuiti ai Comuni, quale loro funzione fondamentale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'art. 14, comma 27, lett. b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. L'art. 2, lett. a), del Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007, inoltre, espressamente qualifica l'attività svolta dalla società come servizio di interesse economico generale.

b) L'amministrazione della società è attualmente affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, il cui Presidente è nominato, ai sensi dell'art. 2449 cod.civ., dagli Enti Locali della provincia di Modena, come previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale. Il Presidente e l'Amministratore delegato percepiscono, rispettivamente, un compenso annuo di € 51.163,44 e di € 44.604,03, oltre a un'indennità di risultato, mentre i singoli consiglieri percepiscono un compenso annuo di € 10.189,65 ciascuno, oltre a un gettone di presenza pari a € 150,00. Nell'esercizio 2021 sono stati erogati agli amministratori compensi per un ammontare complessivo di € 256.265,00. Detti compensi sono contenuti entro il limite massimo stabilito all'art.11, comma 6, TUSP.

A fronte di ciò il numero medio dei dipendenti nel 2021 è risultato di 1.038 unità.

c) Il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da SETA (si rimarca, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla vigente Legge Regionale in materia, già esposte nella scheda n. 3: “aMo S.p.a.”, non attengono alla gestione ed erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale).

- d) Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000.
- e) Sebbene SETA sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e non possa pertanto applicarsi il disposto dell'art. 20, comma 2, lett. e), TUSP, si evidenzia la non realizzazione di risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.
- f) Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP, oltre a rinviare a quanto già esposto nei precedenti provvedimenti adottati da questo Comune a norma degli artt. 24 e 20 TUSP, si consideri che l'ammontare dei compensi complessivamente erogati al Consiglio di Amministrazione è già contenuto entro le soglie massime individuate dall'art. 11, comma 6, TUSP e ai dirigenti non spettano emolumenti di fine mandato (ciò anche in attuazione di quanto proposto dal Comune di Modena con lettera, prot. n.25484 del 17 febbraio 2017, inviata ai sensi dell'art. 11, comma 16, TUSP).

Nonostante la pandemia da Covid-19 abbia fortemente inciso sulla programmazione e sull'organizzazione del servizio e, dunque, sui conti dell'azienda, anche l'esercizio 2021 si è chiuso con un utile netto pari a € 32.336,00.

I principali indicatori della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società evidenziano quanto segue:

= rispetto all'esercizio 2020 risultano in aumento: il Margine di Struttura Secondario (che misura la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio ed i debiti di medio e lungo termine), l'indice di Disponibilità e l'indice di Liquidità; mentre il Margine di Struttura Primario (che misura la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio) è in riduzione per l'invarianza del patrimonio netto a fronte di un aumento rilevante delle immobilizzazioni.

= L'indebitamento bancario complessivo costituito da debiti di breve e di medio periodo è aumentato dall'inizio del 2021 alla fine dell'esercizio, a causa dell'accensione del muto di 18 mln €.

= Gli indici di redditività sono sostanzialmente allineati al dato 2020 perdurando in buona parte le conseguenze della pandemia, ovvero riduzione degli incassi da vendita dei titoli di viaggio e incremento dei costi per le azioni di messa in sicurezza adottate.

g) Non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare SETA ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal riguardo si rimarca che SETA è la società risultante dall'aggregazione delle tre preesistenti società di trasporto pubblico locale operanti nei bacini di Modena, Piacenza e Reggio Emilia.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si conferma la scelta di mantenere la partecipazione nella società in quanto necessaria per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente. La partecipazione nella società è infatti condizione necessaria al fine di:

- (i) concorrere, in sede assembleare, all'approvazione delle linee guida dei piani strategici e del piano industriale predisposti dall'organo amministrativo, a norma dell'art. 14.3 dello statuto;
- (ii) nominare - di concerto con gli altri Enti Locali della provincia di Modena, secondo quanto previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale attualmente in vigore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a norma dell'art. 2449 del cod.civ.

Azioni intraprese

L'operazione di aggregazione di ATCM S.p.a., TEMPI S.p.a., Consorzio ACT ed AE S.p.a., posta in essere nel 2011, sebbene avviata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del TUSP, risponde appieno ai criteri e alle finalità di cui all'art. 20, comma 2, di detto Testo Unico.

Al fine di perseguire la “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche”, la “tutela e promozione della concorrenza e del mercato” e la “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” (esplicitate all’art. 1, comma 2, TUSP), il Comune di Modena ha provveduto, anche per l’esercizio 2021, ad assegnare alla società gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, secondo il disposto di cui all’art. 147-*quater*, comma 2, TUEL, mediante la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2021-2023 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 25.3.2021. I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l’esercizio 2021 sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate, adottata quale Allegato B alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.9.2022 ai sensi dell’art. 21 del Regolamento dei controlli interni.

Attività intraprese sulla base di rilievi della Corte dei Conti contenuti nella Sentenza n. 65/2021/VSGO - Sintesi e aggiornamenti

a) Questo Comune, già in ossequio al richiamo contenuto nella Deliberazione n. 130/2018/VSGO della medesima Corte, aveva invitato la Regione Emilia-Romagna, con lettera prot. n.288977/2020, qualora ritenesse di essere socio pubblico di riferimento di TPER S.p.a., a farsi parte attiva presso detta società per avviare un percorso condiviso orientato ad adeguare lo statuto di SETA alle disposizioni contenute all’art. 11 del TUSP.

La Regione Emilia-Romagna, rispondendo all’invito di cui sopra, con comunicazione inviata via PEC e posta agli atti di questo Comune al prot. n.52212/2021, sosteneva quanto del seguito riportato: *“La Società TPER S.p.a. ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ai sensi del Dlgs. 175/2016 che di fatto la collocano tra le Società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico per i motivi di seguito precisati.*

Le Società quotate rientrano formalmente nell’ambito soggettivo di applicazione del citato Dlgs. 175/2016 ma poiché questo comporta che esse siano soggette unicamente alle disposizioni che sono espressamente indirizzate anche alle “Società quotate”, la maggior parte delle nuove disposizioni che incidono significativamente sulle società pubbliche non si applicano alle “Società quotate”. Conseguentemente non si applicano alle stesse né le disposizioni in materia di governance, né le restanti norme che delineano il nuovo speciale statuto giuridico delle società a partecipazione pubblica”.

La stessa Regione inviava poi a questo Comune le valutazioni di TPER S.p.a. in merito alla sussistenza del controllo congiunto (*indiretto*) su SETA S.p.a.

Sulla base delle predette valutazioni TPER S.p.a. ribadiva di esser società esclusa dall’ambito di applicazione del TUSP, quindi l’impossibilità, per via di detta esclusione, di configurare le quote societarie dalla medesima detenute (ad esempio quelle in HERM S.r.l. e in SETA S.p.a.) come “partecipazioni indirette” dei soci pubblici. Perciò sosteneva non vi fosse alcun onere per la Regione Emilia-Romagna di avviare un percorso di revisione dello statuto di SETA S.p.a. in quanto già conforme alla normativa vigente.

b) a seguito dei recenti rilievi contenuti nella deliberazione della Corte n. 65/2021/VSGO è stata inviata dal Comune di Modena la lettera prot. n. 338781/2021, questa volta indirizzata a tutti i soci pubblici di SETA S.p.a., sia diretti che indiretti, per conoscere il loro orientamento in ordine alle rispettive disponibilità a valutare se intraprendere un percorso condiviso per la formalizzazione dell’esistenza del controllo pubblico congiunto.

Alla data di redazione del presente atto sono pervenute le seguenti risposte:

- lettera (agli atti prot. n.346518 del 11.11.2021) del Comune di Castelfranco Emilia (socio diretto di SETA S.p.a. con lo 0,31% del Capitale sociale) con cui l’Ente interpellato si dichiara disponibile;
- lettera (agli atti prot. n. 346833 del 12.11.2021) della Regione Emilia-Romagna (socio di

maggioranza relativa di TPER S.p.A.: quota posseduta in TPER: 46,13%), con la quale la Regione ribadisce, rimarcandolo, il contenuto della precedente lettera registrata al prot. n.52212/2021, sopra testualmente riportata.

- lettera (agli atti prot. n.349131 del 15.11.2021) del Comune di Montefiorino (socio diretto di SETA S.p.a. con lo 0,01% del Capitale sociale) con cui l'Ente interpellato si dichiara non contrario, previ approfondimenti.

- lettera (agli atti prot. n.349573 del 15.11.2021) del Consorzio ACT di Reggio Emilia (socio diretto di SETA S.p.a. con il 15,42% del Capitale sociale) con cui l'Ente interpellato chiede la convocazione in tempi rapidi dell'assemblea dei soci della società.

- lettera (agli atti prot. n. 363215 del 25.11.2021) del Comune di Piacenza (socio diretto di SETA S.p.a. con il 9,99% del Capitale sociale) con cui l'Ente interpellato dichiara di ritenere che il luogo deputato a discutere in merito sia l'assemblea dei soci della società.

- lettera (agli atti prot. n. 380445 del 10.12.2021) del Comune di Formigine (socio diretto di SETA S.p.a. con lo 0,54% del Capitale sociale) con cui l'Ente interpellato si dichiara favorevole, previ approfondimenti.

- lettera (agli atti prot. n. 399542 del 24.12.2021) del Comune di Montese (socio diretto di SETA S.p.a. con lo 0,01% del Capitale sociale) con cui l'Ente interpellato si dichiara favorevole, previ approfondimenti.

- lettera (agli atti prot. n. 2825 del 05.01.2022) del Comune di Nonantola (socio diretto di SETA S.p.a. con lo 0,002% del Capitale sociale) con cui l'Ente interpellato dichiara di essere risultato destinatario anch'esso di rilievo da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna – con deliberazione n. 223/2021/VSGO del 19.10.2021 sulla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2017 / 31.12.2018/ 31.12.2019, dove la Sezione ritiene sussistenti i presupposti per la configurabilità del controllo pubblico congiunto nei confronti della società Seta S.p.A. e pertanto invita l'Ente ad attivarsi con gli altri soci pubblici al fine di formalizzare gli strumenti per l'esercizio dell'attività di controllo. L'Ente dichiara quindi di essere disponibile ad intraprendere un percorso condiviso con gli altri soci pubblici orientato a formalizzare l'esistenza del controllo congiunto sulla società.

- lettera (agli atti prot. n. 370418 del 02.12.2021) della Città Metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna (soci di TPER rispettivamente con il 18,79% e il 30,11% del Capitale sociale) con cui gli Enti dichiaravano che: *“Preliminarmente, si precisa che nessuno dei soci di Tper S.p.A., società mista a maggioranza pubblica, detiene una partecipazione di controllo monocratico ai sensi dell'art. 2359 c.c., né sussiste un controllo congiunto in base a quanto previsto dall'art. 2, lett. b), D.Lgs. n. 175/2016. Altresì non è previsto nessun formale accordo fra i soci né sussiste il vincolo dell'unanimità per le decisioni dell'organo assembleare: pertanto, il voto di ciascun rappresentante rimane libero.*

Affinché una società possa ritenersi soggetta a controllo pubblico, infatti, deve sussistere un patto parasociale che regoli l'esercizio del diritto di voto dei soci pubblici in sede assembleare e che indirizzi la formazione delle scelte finanziarie, gestionali e strategiche della società. Il coordinamento tra soci pubblici deve risultare da un atto di diritto comune, necessariamente formalizzato per iscritto, come previsto da giurisprudenza costante per tutti i contratti e gli accordi stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa. Perciò, si esclude che la situazione di controllo pubblico possa essere desunta attraverso presunzioni o da comportamenti concludenti dei soci. Sicché, invece, il “coordinamento” deve essere l'effetto di un atto di volontà libero e di diritto comune orientato ad imprimere una linea strategica collettiva alla società e che, pertanto, non si può presumere dalla mera partecipazione ad una stessa società. Tale interpretazione, confermata da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza contabile ed amministrativa prevalenti (CdS, sez. V, n. 578/2019, TAR Marche n. 82 dell'11/11/2019, TAR Emilia-Romagna, n. 858 del 28/12/2020), esclude che l'assetto societario di Tper S.p.A. possa far ritenere tale società come soggetta ad un controllo pubblico congiunto da

parte degli Enti scriventi e degli altri soci pubblici detentori di quote di partecipazione. Si confida comunque in un intervento legislativo che possa fare definitivamente chiarezza nella definizione di società in controllo pubblico, come del resto auspicato dal Ministero dell'Interno nell'Atto di indirizzo dell'Osservatorio della Contabilità e Finanza Locale del 12 luglio 2019. Inoltre, Tper S.p.A., a seguito dell'emissione, avvenuta nel 2017, di titoli obbligazionari quotati in un mercato regolamentato, ha assunto la natura di società quotata. Perciò, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 175/2016, la società risulta esclusa dall'ambito di applicazione del citato decreto, fatta eccezione per le disposizioni espressamente applicabili alle società quotate, così come definito nel decreto medesimo. La società rimane altresì esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 147 quater del Tuel e dall'applicazione del Regolamento sul sistema di controlli interni dei rispettivi Enti e, pertanto, non sono stati definiti obiettivi gestionali nei Documenti Unici di Programmazione – DUP.

Data la sua natura di società quotata non soggetta a controllo pubblico, le partecipazioni che Tper S.p.A. detiene non costituiscono per la Città metropolitana di Bologna e Comune di Bologna "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g) del Testo Unico e, quindi, restano escluse dai rispettivi piani di razionalizzazione adottati dagli enti suddetti.

Con riferimento alla compagine societaria di Seta S.p.A., società mista a maggioranza pubblica, essa risulta composta, per il 49,49%, dalle quote di due soci privati: Tper S.p.A. ed Herm S.r.l. Più precisamente, Tper detiene direttamente una quota corrispondente al 6,651% del capitale sociale mentre tramite Herm S.r.l., il cui socio di maggioranza assoluta è a sua volta Tper, una quota del 42,893%. La restante quota, pari al 50,51% del capitale sociale di Seta S.p.A., è detenuta da soci pubblici quali il Comune di Modena ed altri enti locali. Pur considerando tale assetto societario e la composizione della maggioranza del capitale sociale, e non entrando nel merito della qualificazione o meno di Seta S.p.A. come società soggetta a controllo pubblico, è opportuno precisare che di certo la stessa non può essere ritenuta in controllo dei soci privati, Tper S.p.A. ed Herm S.r.l.

Pertanto, gli Enti scriventi, secondo la definizione e l'interpretazione letterale dell'art. 2, comma 1, lett. g) del Tusp, non dispongono di alcuna partecipazione indiretta in Seta S.p.A. tramite Tper S.p.A., società a sua volta non soggetta a controllo pubblico.

Conclusivamente, anche nelle more dell'auspicato intervento legislativo sopra indicato, pare ragionevole aderire agli ormai consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa e contabile esaminata. Pertanto, la posizione dei soci Comune di Bologna e Città Metropolitana di Bologna è nel senso di confermare i risultati dell'analisi compiuta finora nei rispettivi Piani di razionalizzazione, relativamente alla classificazione di Tper S.p.A. come società quotata non soggetta a controllo pubblico. Ne deriva che i suddetti Enti, tenuto altresì conto che non possono definire obiettivi gestionali nei confronti di Tper ai sensi dell'art 147 quater del Tuel, non sono nella posizione di poter intraprendere iniziative volte all'eventuale adeguamento dello Statuto di Seta S.p.A. alle norme sulle società a controllo pubblico."

c) Assemblea ordinaria del 09.12.21

In data 9.12.2021 si è tenuta un'assemblea dei soci Seta in cui era previsto all'ordine del giorno un dibattito sui rilievi mossi da parte della Sezione di Controllo Emilia-Romagna della Corte dei Conti al Comune di Carpi e al Comune di Modena sulla configurabilità di Seta S.p.A. come società a controllo pubblico. In assemblea è stata ricostruita la serie di fatti che si erano susseguiti, ovvero:

- in data 30.07.2021 il Comune di Carpi aveva chiesto a Seta di convocare un incontro fra i soci per un confronto sui rilievi ricevuti, in risposta all'atto di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anni 2017-2018-2019, da parte della Sezione di Controllo Emilia-Romagna della Corte dei Conti sulla configurabilità di Seta S.p.A. come società a controllo pubblico.
- In data 10.09.2021 il presidente di Seta ha inviato una comunicazione ai soci per metterli a conoscenza della richiesta del Comune di Carpi di cui sopra.

- in data 06.11.2021 il Comune di Modena ha inviato (come già approfondito) una comunicazione a tutti i soci per informarli sui rilievi ricevuti, in risposta all'atto di cognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anni 2017-2018-2019, dalla Sezione di Controllo Emilia-Romagna della Corte dei Conti sulla configurabilità di Seta S.p.A. come società a controllo pubblico e chiedendo sul tema il loro orientamento.
- il Consiglio di Amministrazione di Seta il 30.11.21 ha deliberato di chiedere un aggiornamento del parere che a suo tempo, Seta aveva commissionato allo Studio Legale Massimo Malena & Associati s.r.l. e ricevuto dalla società nel giugno 2018. L'aggiornamento richiesto è stato ricevuto ed inoltrato a tutti i soci da Seta il 06.12.2021.

Nel corso dell'assemblea è poi emerso che anche il Comune di Piacenza ha ricevuto rilievo da parte della Sezione di Controllo Emilia-Romagna della Corte dei Conti, in riferimento ai provvedimenti di razionalizzazione relativi agli anni 2017-2018 -2019, sulla configurabilità di Seta S.p.A. come società a controllo pubblico. Nel rilievo, oltre a ravvisare che per la sussistenza di un controllo pubblico congiunto sia sufficiente che una o più amministrazioni dispongano in assemblea ordinaria dei voti previsti dall'art 2359 cod.civ. (salvo sia provato che anche a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie), la Sez. di Controllo afferma che in caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche sussista un obbligo per gli enti pubblici soci di attuare e formalizzare misure e strumenti coordinati di controllo (mediante la stipula di appositi patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società.

L'assemblea ha dunque deliberato di rinviare a successiva riunione la discussione e di chiedere un ulteriore aggiornamento del parere legale allo Studio Legale Massimo Malena & Associati s.r.l..

d) Sintesi dei pareri dello Studio Legale Massimo Malena & Associati s.r.l.

d.1) Parere del 08.06.2021

L'oggetto del parere era chiarire la qualificazione giuridica della società Seta; in particolare se la si dovesse considerare società controllata o società partecipata. Nel parere si ripercorrono le fattispecie di controllo individuate nel Tusp, ovvero "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile" che contempla le ipotesi di controllo monocratico (maggioranza voti in assemblea ordinaria) , di influenza dominante e di controllo contrattuale cui si aggiunge la fattispecie del "controllo congiunto" che si realizza quando "in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo". Secondo il parere dello Studio Malena, dunque, l'ipotesi del controllo congiunto è rinvenibile solo se tipizzata e formalizzata, non potendosi concretizzare sulla base di presunzioni ipotetiche; né tantomeno la semplice sommatoria di partecipazione di diritti di voto di più soci pubblici può qualificare un controllo pubblico. Giova puntualizzare che tutte le fattispecie di controllo individuate nell'art 2359 del cod. civ. prospettano una situazione di influenza, dominante o quantomeno determinante, attraverso il potere della controllante di orientare l'attività. Si esprime poi una critica agli orientamenti del MEF laddove è stato espresso che "la P.A., quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal legislatore del Tusp come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art 2359 c.1 nn. 1),2) e 3) faccia capo ad una singola amministrazione o più amministrazioni cumulativamente"; le ipotesi di cui alla lett. m) , infatti non sono altre e diverse forme di controllo, come si desume dal richiamo ai "poteri di controllo ai sensi della lettera b)" della medesima disposizione; oltre a ciò non sarebbe chiaro il senso della previsione della lett. b) dato che la lett. m) comprenderebbe ogni condizione di controllo. In merito

al caso specifico di Seta, si esclude la presenza di un controllo di diritto ex n.1) dell'art 2359 c.c., non si rileva la fattispecie dell'influenza dominante ex n. 2 art 2359 c.c., né tantomeno l'ipotesi del controllo contrattuale ex n.3 art 2359 c.c.. L'analisi dello Studio Malena & Associati esclude per il caso Seta anche la sussistenza di un controllo c.d. congiunto fra soci pubblici vista l'assenza di patti parasociali ovvero di sindacati di voto tra i soci pubblici. Piuttosto, viste le previsioni dello Statuto, è possibile concludere che per le decisioni di particolare rilevanza è necessario il consenso del socio Herm s.r.l. che non è una Pubblica amministrazione. In definitiva il parere dello Studio Malena & Associati è che Seta vada considerata come una società partecipata.

d.2) Parere del 03.12.2021

L'oggetto del parere era l'aggiornamento del parere del 08.06.2021 alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza ed in particolare:

- dell'orientamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte con la deliberazione n. 11/SSRRCO/OMIG/2019 secondo cui risulta "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico, [...], che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art 2359 del codice civile".
- Della deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG della Sezione delle Autonomie, in cui si afferma che "se la sommatoria delle partecipazioni pubbliche è pari a 100, è pacifica la sussistenza del controllo pubblico". Infatti, la presenza di soli soci pubblici, tutti con interessi tra loro indubbiamente convergenti (enti territoriali, loro holding e Tper, società pubblica ancorché non soggetta al Tusp), pur in assenza di coordinamento istituzionale formalizzato, rende del tutto illogica e immotivata la pretesa di insussistenza del controllo pubblico.

Dopo aver richiamato le nozioni di controllo monocratico dell' art. 2359 c.c. (di diritto/di fatto/ contrattuale) e di controllo congiunto ex art. 2 lett. b) del Tusp , si analizzano gli aggiornamenti della giurisprudenza contabile a Sezioni Riunite – in sede di controllo e in sede giurisdizionale- sia della giurisprudenza amministrativa utili alla critica dell'orientamento del febbraio 2018 del Mef (secondo cui la situazione di controllo congiunto si concretizzerebbe anche in virtù della mera maggioranza delle partecipazioni pubbliche in una società) e della successiva delibera n. 11/2019 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti che ha considerato "*sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico (...) che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dell'art. 2359 del codice civile*". Il presupposto alla base della delibera n.11 /2019 è la convinzione che in caso di partecipazioni frammentate da parte di più PP.AA. sussista sempre il controllo salvo che "*in virtù della presenza di patti parasociali, di specifiche clausole statutarie o contrattuali [...] risulti provato che, pur a fronte della maggioranza delle quote societarie da parte di più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati*" da cui l'altro convincimento che la partecipazione di una P.A. in una società è ammissibile a condizione che vi sia un controllo sulla stessa.

Nella relazione dello Studio Legale Malena&Associati si fa notare che questi orientamenti sono in conflitto con quanto esposto dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede **giurisdizionale** nella sentenza n. 16/2019/EL in cui si precisa che "*il richiamo alla nota di orientamento della struttura di controllo e monitoraggio non sia risolutivo*" , e che "*ai fini del decidere se [...] S.p.a." possa definirsi o meno società a controllo pubblico ovvero semplicemente società a partecipazione pubblica, assume rilievo decisivo lo scrutinio delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali per verificare in che termini le pubbliche amministrazioni (enti locali) che detengono partecipazioni azionarie sono in grado di influire sulle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative*

all'attività sociale", ed infine "*che la situazione di controllo pubblico non può essere presunta in presenza di "comportamenti univoci o concludenti" ma deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie a da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime di tutte le pubbliche amministrazioni partecipanti, siano in grado di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società*". Questo orientamento è stato ribadito con la successiva sentenza n. 25/2019/EL precisando che "*Un'interpretazione che, pur nella logica di voler estendere a più soggetti pubblici norme di contenimento della spesa, finisce per omologare i due concetti di "partecipazione pubblica" e "controllo pubblico" sarebbe in contrasto con la lettera n) dell'art.2 del TUSP che ha distinto le due categorie*".

In linea con gli orientamenti suesposti si pongono anche diverse pronunce del Giudice amministrativo, come:

- "*Si ritiene quindi che, in tema di controllo pubblico vi sia la necessità di un'analisi che vada oltre la mera maggioranza pubblica in assemblea ordinaria*". (TAR Marche, Sez. I, 11 novembre 2019, n. 695).

- "*nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie; dette società sono a controllo pubblico solo allorquando le amministrazioni socie ne condividano il dominio, perché sono vincolate in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, anche attraverso gli amministratori da loro nominati, per l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale*". (TAR Emilia-Romagna, sentenza n. 858 /2020 del 28 dicembre 2020).

Sul tema invece della presunta automatica "convergenza di interessi" in caso di partecipazione pubblica totalitaria , la relazione dello Studio Malena & Associati , oltre a precisare che non è prevista nelle ipotesi di controllo pubblico la fattispecie "per prassi" o per "fatti concludenti" o per "automatica convergenza di interessi", fa notare altresì che , operando Seta Spa in tre bacini territoriali diversi sulla base di distinti contratti di servizio, sarebbe comunque impossibile considerare convergenti gli interessi dei soci pubblici di Seta S.p.A.

La relazione chiarisce poi che Tper non è società a controllo pubblico in quanto nessun socio pubblico vi esercita controllo monocratico o congiunto; inoltre, Tper è società a partecipazione pubblica quotata quindi soggetta alle disposizioni del Tusp "solo se espressamente previsto" (art 1.co.5, Tusp). Per cui Tper non può definirsi socio pubblico. Ne consegue che Herm s.r.l. non è una società a partecipazione pubblica e quindi non è soggetta al Tusp.

Questo a maggior ragione dimostra l'impossibilità di trovare un'automatica convergenza di interessi pubblici in Seta, in cui sono presenti sia soci pubblici che privati, i quali ultimi persegono, a differenza delle Amministrazioni, uno scopo di lucro.

Anche in questo caso la Relazione, dunque, conferma che Seta S.p.A. va considerata come società partecipata e non controllata.

d.3) Parere del 12.01.2022

L'oggetto del parere era chiarire la sussistenza di un obbligo giuridico da parte dei soci pubblici di società a partecipazione pubblica maggioritaria, a procedere ad una formalizzazione di una posizione di controllo congiunto nella Società. La relazione precisa subito che non si trova nel diritto positivo una norma che prevede tale obbligo. Viene poi richiamata la Sentenza n. 25/2019 della Corte dei Conti, a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in cui "*sotto il profilo normativo, nessuna disposizione prevede espressamente che gli enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo associato e congiunto[...] infatti, l'interesse pubblico che le stesse sono tenute a perseguire non è necessariamente compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che ben possono far capo a ciascun socio pubblico in*

relazione agli interessi locali di cui sono esponenziali. [...] D'altra parte, specialmente con riferimento alle partecipazioni azionarie detenute dagli enti locali [...] un siffatto "obbligo" di operare congiuntamente - anche attraverso patti parasociali - dovrebbe risultare da disposizioni normative espresse, in quanto determinerebbe una sorta di "consorzio obbligatorio" tra enti territoriali posti tra loro, invero, in posizione equiordinata.

Inoltre, si fa notare che il Tusp, distinguendo la disciplina applicabile alle società a controllo pubblico rispetto a quelle a partecipazione pubblica, ammette l'esistenza di entrambe le tipologie di società.

Quindi la relazione conclude che non vi è alcun obbligo giuridico di formalizzare un controllo pubblico congiunto in caso di partecipazioni maggioritarie di PP.AA. in una società, vista anche la sentenza n. 25/2019 delle SS.RR. in sede giurisdizionale che, ai sensi dell'art 11 co.1 del Codice di giustizia contabile *"sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica nelle materie sottoposte alla giurisdizione contabile"*.

Alla luce di quanto sopra descritto, nelle more di un auspicato intervento legislativo che disponga sulla materia, questo Comune non ritiene vi siano allo stato i presupposti per formalizzare l'esistenza di un controllo congiunto su SETA S.p.a..

Partecipazioni indirette

Si dà atto che SETA S.p.a. alla data del 31.12.2021 deteneva partecipazioni nella sola società HOLA S.r.l.. Non si ritiene tale partecipazione rientrante nella fattispecie delle "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP, in quanto allo stato SETA S.p.a. non è qualificabile come società controllata.

7. HERA S.p.A

Forma giuridica	Società per Azioni (emittente azioni quotate su mercati regolamentati)
Sede legale	Viale Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna
Partita IVA	'04245520376
Data di costituzione	01/11/2002
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2100
Quota del Comune di Modena	6,5193%
Stato della società	Attiva
Società con azioni quotate	Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere e, in particolare:

- (a) la gestione integrata delle risorse idriche (captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua; raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e meteoriche; costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico; progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe);
- (b) la gestione integrata delle risorse energetiche (produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica; produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto, vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas; produzione, trasporto e vendita di calore; installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici; controlli sugli impianti termici; realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, di centrali termiche e di impianti di condizionamento);
- (c) la gestione dei servizi ambientali (raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei medesimi; pulizia delle aree pubbliche, costruzione e gestione di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti; bonifica delle aree da sostanze contaminanti).

Composizione del capitale sociale

Soci	N° azioni	% Capitale	Valore nominale
Comune di Bologna	125.151.777	8,40%	€ 125.151.777,00
Con.Ami	108.554.164	7,29%	€ 108.554.164,00
Comune di Modena	97.107.948	6,52%	€ 97.107.948,00
Ravenna Holding S.p.A.	73.226.545	4,92%	€ 73.226.545,00
Comune di Trieste	55.569.983	3,73%	€ 55.569.983,00
Comune di Padova	46.126.716	3,10%	€ 46.126.716,00
Comune di Udine	44.134.948	2,96%	€ 44.134.948,00
Holding Ferrara Servizi S.r.l.	24.235.320	1,63%	€ 24.235.320,00

Rimini Holding S.p.A.	18.506.580	1,24%	€ 18.506.580,00
Comune di Cesena	16.708.216	1,12%	€ 16.708.216,00
Altri soci pubblici sottoscrittori del Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari	73.503.201	4,93%	€ 73.503.201,00
Soci privati / altri soci pubblici / flottante	806.713.317	54,16%	€ 806.713.317,00
Totale	1.489.538.745	100,00%	€ 1.489.538.745,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi (dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

2017	2018	2019	2020	2021
€ 266.800	€ 296.600	€ 402.000	€ 322.800	€ 372.700

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media (dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

2019	2020	2021	Media
€ 6.912.800	7.079.000 €	10.555.300 €	€ 8.182.366,67

Altri dati da bilancio consolidato 2021

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	9.061	Costo del personale	€ 592.800.000
Numero amministratori di cui nominati dall'Ente	15 2	Compensi amministratori	€ 2.427.069
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	5 0	Compensi componenti organo di controllo	€ 607.617

Principali dati economico-patrimoniali Consolidato (dati in migliaia di euro)

Conto Economico Consolidato	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Ricavi	€ 7.481.200	€ 7.590.100	€ 11.016.200
di cui contributi in c/esercizio	€ 74.800	€ 38.000	€ 39.300
Costi operativi	€ 6.938.700	€ 7.038.800	€ 10.404.500
Utile operativo	€ 542.500	€ 551.300	€ 611.700
Totale gestione finanziaria	-€ 126.000	-€ 116.700	-€ 204.800
Altri ricavi non operativi	€ 111.600	€ 0	€ 0
Utile prima delle imposte	€ 528.100	€ 434.600	€ 406.900
Imposte dell'esercizio	€ 126.100	€ 111.800	€ 34.200
Utile netto dell'esercizio	€ 402.000	€ 322.800	€ 372.700

Stato Patrimoniale Consolidato (dati in migliaia di euro)			
Attivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Attività non correnti	€ 7.177.400	€ 7.259.300	€ 7.589.700
Attività correnti	€ 3.185.900	€ 3.775.500	€ 6.441.800
Attività non correnti destinate alla vendita	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Attività	€ 10.363.300	€ 11.034.800	€ 14.031.500

Passivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Patrimonio netto	€ 3.010.000	€ 3.155.300	€ 3.416.800
Passività non correnti	€ 4.363.400	€ 4.547.700	€ 4.548.200
Passività correnti	€ 2.989.900	€ 3.331.800	€ 6.066.500
Totale Passività	€ 7.353.300	€ 7.879.500	€ 10.614.700
Passività associabili ad attività destinate alla vendita	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Patrimonio Netto e Passività	€ 10.363.300	€ 11.034.800	€ 14.031.500

Analisi della partecipazione

Il Comune di Modena detiene attualmente 97.107.948 azioni ordinarie della società (pari al 6,5193% del capitale sociale) iscritte nell'apposito registro istituito al fine di beneficiare del voto maggiorato, *ex art. 127-quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a norma dell'art. 6.4 dello statuto sociale; la partecipazione è stata direttamente acquisita dal Comune a fronte della liquidazione di Hsst-Mo S.p.a. (conclusasi con l'approvazione, ai sensi dell'art. 2493 cod.civ., del bilancio finale di liquidazione depositato in data 7 agosto 2015) con conseguente assegnazione delle azioni Hera che erano state conferite nella predetta Hsst-Mo S.p.a.

Posto che ai sensi dell'art. 26, comma 3, TUSP: "le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015", e che ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto medesimo, le norme in esso contenute si applicano alle società quotate solo qualora sia espressamente previsto, si riportano di seguito, ma in forma sintetica, i risultati dell'analisi *ex art.20 TUSP*.

= Hera S.p.a., quotata dal 26 giugno 2003 sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.a., eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune.

= L'amministrazione della società è attualmente affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da quindici membri, due dei quali sono designati dal Comune di Modena in conformità al patto parasociale stipulato fra tutti i soci pubblici e al patto parasociale di secondo livello concluso fra i soci pubblici modenesi (in particolare, uno dei componenti, con funzioni di vicepresidente della società, è indicato direttamente dal Comune di Modena, mentre l'altro componente è nominato dall'assemblea costituita fra i soci modenesi). Il numero medio dei dipendenti della società (senza considerare le altre società del gruppo) nel 2021 risultava pari a 3.006 unità, mentre il numero medio dei dipendenti dell'intero gruppo, nel medesimo esercizio, ammontava a 9.061 unità.

= il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Hera;

= nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000 e non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio (anzi ha costantemente distribuito cospicui dividendi);

= con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società si consideri che la politica di remunerazione di amministratori e dirigenti dalla medesima adottata prevede un piano di incentivazione annuale (retribuzione variabile) basato su un articolato sistema di balanced scorecard (Bsc). Essa è strutturata come strumento incentivante che, oltre a contribuire al miglioramento della performance aziendale e alla creazione di valore nel medio-lungo periodo, intende altresì attrarre, motivare e trattenere (con azioni di retention a favore delle risorse executive che ricoprono ruoli strategici, hanno performance elevate e un alto rischio di mercato) il personale in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del Gruppo.

In virtù della continua attenzione che la società rivolge a politiche di riduzione dei costi operativi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate, unitamente all'incremento del valore della produzione, è possibile prevedere una costante crescita dell'utile per azione. I dividendi per azione pagati dal gruppo sono stati, negli ultimi 16 anni, costanti o in crescita; l'utile per azione corrisposto nell'anno 2022 (relativo all'esercizio 2021) ammonta a 12 centesimi di euro per azione, pertanto maggiore di quelli corrisposti negli anni 2019 e 2020, pari a 10 centesimi di euro per azione e nell'anno 2021 pari a 11 centesimi di euro per azione. Hera ha infatti stabilito di perseguire una dividend policy che prevede la crescita del dividendo fino a 14,5 centesimi di euro al 2026 (relativi all'esercizio 2025).

= non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare Hera ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal proposito, si rimarca che Hera è la società risultante da un imponente processo di aggregazione di molteplici società operanti nel settore dei servizi pubblici locali (come anche già succintamente esposto nel provvedimento adottato da questo Comune a norma dell'art. 24 TUSP);

= dai dati sopra esposti emerge altresì chiaramente che la società opera in situazione di equilibrio economico-finanziario e con la prospettiva di aumentare i flussi di cassa incrementando costantemente la propria solidità finanziaria. I risultati positivi d'esercizio, nonostante le complessità dovute alla pandemia da Covid 19, dimostrano, in particolare, la maturità e la solidità del modello di business della società e la sua capacità di riorganizzare con prontezza le proprie attività mantenendo fede agli impegni presi con tutti gli *stakeholders*.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si mantiene la partecipazione societaria in Hera S.p.a. in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

8. Banca Popolare Etica Soc. coop. p.A.

Forma giuridica	Società cooperativa per Azioni
Sede legale	Via Niccolò Tommaseo, 7 – 35131 Padova
Partita IVA	01029710280
Data di costituzione	30/05/1998
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2100
Quota del Comune di Modena	0,0496 % al 31.12.2021
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

Banca Popolare Etica (in forma abbreviata “Banca Etica” o “BPE”) svolge attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito applicando i principi della finanza etica. In particolare, la società, per disposizione statutaria, si propone di “gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività”. Attraverso gli strumenti dell’attività creditizia, la società indirizza la raccolta ad attività socioeconomiche finalizzate all’utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo, in particolare, mediante le organizzazioni non profit, le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Viene inoltre riservata particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza.

Soci

Alla data del 31.12.2021 la società contava 46.186 soci, tra cui numerosi enti locali (questi ultimi elencati nel documento liberamente consultabile sul sito della società all’indirizzo <https://www.bancaetica.it/enti-locali-soci>)

Risultato degli ultimi cinque esercizi (*dati in migliaia di euro da conto economico consolidato*)

2017	2018	2019	2020	2021
€ 4.879	€ 6.049	€ 10.095	€ 10.969	€ 16.750

Fatturato conseguito nell’ultimo triennio e relativa media (*dati in migliaia di euro da conto economico consolidato*)

2019	2020	2021	Media
€ 105.979	€ 122.387	€ 151.390	€ 126.585

Altri dati da bilancio consolidato 2021

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	445	Costo del personale	€ 28.447.000,00
Numero amministratori	13	Compensi amministratori	€ 347.000,00
Di cui nominati dall'Ente	0		
Numero componenti organo di controllo	5	Compensi componenti organo di controllo	€ 149.000,00
Di cui nominati dall'Ente	0		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico Consolidato (dati in migliaia di euro)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Margine di interesse	€ 30.917	€ 34.651	€ 37.630
Margine di intermediazione	€ 69.578	€ 74.670	€ 89.874
Risultato netto della gestione finanziaria	€ 63.078	€ 66.584	€ 82.060
di cui contributi in c/esercizio	€ 14	€ 9	€ 16
Costi operativi	€ 47.329	€ 50.529	€ 57.131
Utile(perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	€ 15.748	€ 16.046	€ 24.934
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	€ 5.653	€ 5.077	€ 8.184
Utile (perdita) d'esercizio	€ 10.095	€ 10.969	€ 16.750

Stato Patrimoniale Consolidato (dati in migliaia di euro)

Attivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Cassa e disponibilità liquide	€ 3.288	€ 56.891	€ 158.387
Attività finanziarie e crediti	€ 2.042.224	€ 2.617.135	€ 2.681.506
Immobilizzazioni	€ 32.805	€ 33.076	€ 31.240
Altre attività	€ 46.460	€ 44.129	€ 63.192
Totale attivo	€ 2.124.777	€ 2.751.190	€ 2.934.325

Passivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A) patrimonio netto	€ 117.290,00	€ 133.507,00	€ 153.390,00
B) fondi per rischi e oneri	€ 1.470	€ 2.116	€ 2.339
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 1.068	€ 1.084	€ 1.039
D) debiti	€ 2.004.949	€ 2.614.483	€ 2.777.557
Totale passivo	€ 2.124.777	€ 2.751.190	€ 2.934.325

Analisi della partecipazione

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Modena n. 127 del 11 luglio 1996 è stata autorizzata l'adesione alla "Cooperativa Verso la Banca Etica" e, al contempo, al progetto promosso da varie associazioni modenese per la costituzione di una banca che consentisse l'accesso al credito, a condizioni particolarmente vantaggiose, per il settore non profit. Raggiunto il capitale sociale necessario per la costituzione di una banca popolare, nel 1998 la "Cooperativa Verso la Banca Etica" si è trasformata in "Banca Popolare Etica".

Come risulta dai dati sintetici sopra riportati, Banca Etica non è soggetta a controllo da parte di amministrazioni pubbliche. Il Comune di Modena, alla data del 31.12.2021, deteneva 775 azioni ordinarie della società (pari allo 0,0496 % del capitale sociale).

Il comma 9-ter dell'art. 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (introdotto per opera dell'art. 1, comma 891, della L. 27 dicembre 2017 n. 205) recita testualmente: "(è) fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima".

Il predetto comma 9-ter pare contemplare una specifica fattispecie in cui la pubblica amministrazione è espressamente legittimata a costituire o a detenere partecipazioni a prescindere dal requisito della "stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali" (c.d. vincolo di scopo) codificato dal comma 1 del medesimo articolo, atteso che tanto la collocazione sistematica della norma quanto il tenore letterale della locuzione "è fatta salva la possibilità" ivi impiegata, palesano il carattere derogatorio della disposizione.

Con riferimento alla partecipazione azionaria del Comune di Modena in Banca Etica, pertanto, ricorrono tutte le condizioni prescritte dal menzionato art. 4, comma 9-ter, del D.Lgs. n. 175/2016, ovvero:

- = la partecipazione del Comune non supera l'1% del capitale sociale della società;
- = l'unico onere gravante sul bilancio del Comune riferibile a Banca Etica è quello relativo al rimborso della quota annuale del mutuo accollato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 14.7.2016⁸, ovvero una passività non connessa (né per causa od oggetto, né per titolo) alla detenzione della partecipazione nella predetta banca;
- = il possesso dei requisiti di cui all'art. 111-bis, del D.Lgs. n. 385 del 1993, è stato attestato da Banca Etica mediante comunicazione (registrata in entrata al prot. n. 31335 del 1.3.2018).

Il rispetto degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 TUSP, assieme all'equilibrio economico-finanziario della società, sono poi confermati dai dati societari e contabili di Banca Etica esposti nelle tabelle sopra riportate. Si specifica inoltre che:

- = il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che abbiano a oggetto attività similari a quelle svolte da Banca Etica;
 - = non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare detta Banca ad altre società cui il Comune direttamente partecipa, posto che le stesse operano in settori non omogenei.
- Si conferma, pertanto, la decisione già assunta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 marzo 2018⁹, di mantenere le n. 775 azioni, pari allo 0,0496 % del capitale sociale al 31.12.2021,

⁸ Mutuo accollato per l'acquisto della proprietà di un impianto fotovoltaico - bene mobile non accatastato, situato sul tetto della scuola Saliceto Panaro.

⁹ La deliberazione consiliare n. 19 del 28-03-2018 è pubblicata all'indirizzo <https://www.comune.modena.it/amministrazione/enti-fondazioni-e-societa-partecipate/provvedimenti/provvedimenti-altri/archivio-provvedimenti-altri/anno-2018/06-04-2018-mantenimento-della-partecipazione-del-comune-di-modena-in-banca-etica> ed è stata inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura ministeriale di cui all'art. 15 TUSP in data 6 aprile 2018 (rispettivamente, con PEC prot.

di Banca Etica in considerazione dell’alto valore politico che rappresenta tale partecipazione.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena “partecipazioni indirette” ai sensi dell’art. 2, lett. g), TUSP.

n. 50873 e n. 50898).

9. Lepida S.c.p.A.

Forma giuridica	Società consortile per Azioni
Sede legale	Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna
Partita IVA	02770891204
Data di costituzione	01/08/2007
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Modena	0,0014%
Stato della società	Attiva

Oggetto sociale

La Società opera in conformità al modello “in house-providing” stabilito dall'ordinamento italiano e da quello dell'Unione Europea, e ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

1. costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione, gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso a servizi a favore di cittadini, imprese, e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli Enti Locali alla persona e dei servizi socio sanitari;
2. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-goverment, di cui all'art. 6 della L.R. n. 11/2004, e relative attuazioni di cui all'art. 7 della stessa legge;
3. fornitura di servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi di program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio;
4. attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito di ICT;
5. attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo e amministrativo a favore dei soci e delle loro società;
6. attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei soci, come quelle inerenti alle c.d. “smart city” e “smart working”;
7. attività di nodo tecnico-informativo centrale, di cui all'art. 14 della L.R. n. 11/2004;
8. attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (data center e cloud computing) di cui alla L.R. n. 14/2014;
9. acquisto, sviluppo, erogazione, offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizio dati, internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage; server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di help desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software, applicativi gestionali in modalità ASP;

10. realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all'art. 9 della L.R. n. 11/2004, nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sotto reti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (anche in attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 14/2014) ovvero di fallimento di mercato, intendendosi per realizzazione, manutenzione gestione ed esercizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento dei lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;

11. fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali, di cui all'art. 9 della L.R. n. 11/2004, intendendosi per fornitura dei servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati sul protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN); lo svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con SPC (Sistema Pubblico di Connattività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dello SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione; offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad Internet tramite tecnologie WIFI per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della L.R. n.14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione;

12. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti a enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nei territori della regione Emilia-Romagna e di riferimento dei soci;

13. gestione del servizio "Numero Unico Europeo d'Emergenza – NUE 112" e delle relative componenti tecniche.

La società può altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale operando, anche con attività esterna, senza scopo di lucro, nell'interesse e per conto dei soci. La società, in particolare, deve svolgere le attività ad essa assegnate dagli Enti soci e dalle persone giuridiche da essi controllate in misura superiore all'80% del fatturato in relazione a ciascun anno fiscale.

Composizione del capitale sociale al 31.12.2021

Soci	N. azioni	%Capitale	Valore Nominale
Regione Emilia-Romagna	66.835	95,6412%	€ 66.835.000,00
Comune di Modena	1	0,0014%	€ 1.000,00
Altri enti pubblici (incluse azioni proprie)	3.045	4,3574%	€ 3.045.000,00
Totale	69.881	100%	€ 69.881.000,00

L'elenco completo dei soci (in base all'ultimo aggiornamento disponibile) è pubblicato sul sito web della società Lepida S.c.p.a, e liberamente consultabile all'indirizzo: <http://levida.net/elenco-soci-levida-scpa>

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2017	2018	2019	2020	2021
€ 309.150,00	€ 538.915,00	€ 88.539,00	€ 61.229,00	€ 536.895,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2019	2020	2021	Media
€ 60.666.112,00	59.853.185,00	64.915.413,00	€ 61.811.570,00

Altri dati da bilancio 2021

Numero medio dipendenti (come da nota integrativa)	622	Costo del personale	€ 27.012.018,00
Numero amministratori	3	Compensi amministratori	€ 35.160,00
di cui nominati dall'Ente	0		
Numero componenti collegio sindacale	5	Compensi componenti organo di controllo	€ 35.000,00
di cui nominati dall'Ente	0		

Principali dati economico-patrimoniali

Conto Economico	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
a) Valore della produzione	€ 60.821.768,00	€ 60.583.006,00	€ 68.184.400,00
di cui contributi in c/esercizio	€ 155.731,00	€ 289.361,00	€ 321.406,00
b) Costi della produzione	€ 60.775.393,00	€ 60.433.130,00	€ 67.672.654,00
differenza tra valore e costi della produzione (a - b)	€ 46.375,00	€ 149.876,00	€ 511.746,00
c) Proventi e oneri finanziari	€ 3.018,00	-€ 60.830,00	-€ 62.343,00
d) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risultato prima delle imposte	€ 49.393,00	€ 89.046,00	€ 449.403,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-€ 39.146,00	€ 27.817,00	-€ 87.492,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 88.539,00	€ 61.229,00	€ 536.895,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
a) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	€ 46,00	€ 46,00	€ 46,00
b) Immobilizzazioni	€ 53.674.306,00	€ 55.876.773,00	€ 53.981.605,00
c) Attivo circolante	€ 50.745.670,00	€ 48.717.841,00	€ 51.300.716,00
d) Ratei e risconti	€ 2.866.196,00	€ 2.424.292,00	€ 1.535.939,00
Totale Attivo	€ 107.286.218,00	€ 107.018.952,00	€ 106.818.306,00

Stato Patrimoniale			
Passivo	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
a) Patrimonio netto	€ 73.235.604,00	€ 73.299.833,00	€ 73.841.727,00
b) Fondi per rischi e oneri	€ 384.082,00	€ 379.402,00	€ 416.197,00
c) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 2.655.703,00	€ 2.640.693,00	€ 2.594.886,00
d) Debiti	€ 27.467.728,00	€ 27.266.678,00	€ 26.056.753,00
e) Ratei e risconti	€ 3.543.101,00	€ 3.432.346,00	€ 3.908.743,00
Totale Passivo	€ 107.286.218,00	€ 107.018.952,00	€ 106.818.306,00

Analisi della partecipazione

Lepida S.p.a. è stata costituita in data 1 agosto 2007, con atto unilaterale della Regione Emilia-Romagna, in attuazione della L.R. 24 maggio 2004, n. 11 (ad oggetto: "Sviluppo regionale della società dell'informazione"), per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività, ovvero per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di telecomunicazione, per le pubbliche amministrazioni socie e per gli Enti collegati alla rete Lepida.

In seguito all'aumento del capitale sociale - da € 18.000.000 a € 18.500.000 - deliberato dall'assemblea straordinaria tenutasi il 16.12.2008, mediante emissione di n. 500 azioni ordinarie di valore nominale pari a € 1.000 ciascuna, il Comune di Modena, con decisione assunta con deliberazione consiliare n. 47/2010, ha sottoscritto n. 1 azione, così aderendo alla società.

In data 19.12.2018 è stato redatto l'atto di fusione per incorporazione tra la società Lepida S.p.a. (incorporante) e la società CUP 2000 S.c.p.a. (incorporata) a Ministero notaio dott.ssa Rita Merone in Bologna.

Contestualmente alla fusione la società incorporante (Lepida S.p.a.) ha assunto il tipo legale di società consortile per azioni con la seguente denominazione: "Lepida S.c.p.a.". Detta fusione ha comportato altresì un aumento di capitale sociale, da € 65.526.000 a € 69.881.000, suddiviso in n. 69.881 azioni dal valore nominale di € 1.000 ciascuna.

Il progetto di fusione sopra descritto è stata approvato da questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 dell'11.10.2018.

La suddetta società consortile, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è espressamente qualificata, dall'art. 10, comma 4-bis, della L.R. n. 11/2004, come "strumento esecutivo e servizio tecnico" degli enti soci per l'esercizio delle funzioni di servizio pubblico nelle materie che ne costituiscono

l'oggetto sociale.

Lepida è “società *in house*” in quanto sottoposta al “controllo analogo congiunto” delle pubbliche amministrazioni socie ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lettere o) e d) dell’art. 2 TUSP, e dall’art. 10, comma 4 ter, della più volte citata L.R. n. 11/2004. (Con deliberazione dell’ANAC n. 635 del 26.6.2019, detta società è stata iscritta, quale organismo “*in house*” affidatario, nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti ai sensi degli artt. 5 e 192, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016).

La sede per l’esercizio del controllo analogo congiunto di tutti gli enti soci è il “Comitato permanente di indirizzo e coordinamento” (CPI), le cui deliberazioni devono essere recepite dagli organi della società. Il CPI opera anche tramite i sottocomitati tecnici di valutazione (CTV) ed amministrativo (CTA) sulla base del Modello amministrativo di controllo analogo sulle società affidatarie *in house*, definito con Delibera di Giunta Regionale n. 840/2018 e da ultimo aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. 10694/2020.

Il controllo analogo viene dunque esercitato sulla base della definizione preventiva degli indirizzi da imprimere all’azione societaria e con le modalità di verifica dei risultati, entrambi decisi dalla Regione Emilia-Romagna d’intesa con il citato Comitato permanente di indirizzo e coordinamento.

A detto Comitato, istituito ai sensi dell’art. 6, comma 6, della richiamata Legge Regionale, la Delibera di Giunta Regionale n. 1121 del 3 agosto 2015 ha attribuito compiti e poteri (attualmente richiamati nello statuto della società consortile) in materia di: - indirizzo, controllo e approvazione della *mission* della società e dei relativi equilibri economici e finanziari; - listini dei servizi erogati; - verifica delle azioni e delle procedure. Con deliberazione dell’assemblea straordinaria del 19 dicembre 2016, è stato inoltre previsto (introducendo un nuovo punto 4.8 nello statuto di Lepida S.c.p.a.) che vengano sottoposti al Comitato permanente: “eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l’utilizzo delle risorse, il bilancio di esercizio, una reportistica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi, nonché ogni altra operazione di rilievo richiesta”.

Con la medesima deliberazione del 19 dicembre 2016, al punto 3.5 dello statuto è stata infine introdotta la seguente clausola: “in ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti” in conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le attività svolte dalla società, sopra riepilogate, rientrano pertanto nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie (quindi del Comune di Modena), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, TUSP, posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli enti locali dalla Legge Regionale più volte citata, e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale.

Ai fini e per gli effetti di cui all’art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, si rileva quindi che:

- a) la società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività rientranti nel novero di quelle consentite a norma dell’art. 4, comma 4, TUSP., conformemente al disposto degli art.li 10, commi 1, 2, 3, 3 *ter* e 4 *quater*, e 14, comma 5, della L.R. n. 11/2004, e degli art.li 15 e 16 della L.R. n. 14/2014;
- b) l’amministrazione della società è attualmente affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è nominato dalla Regione, ai sensi dell’art. 2449 cod.civ., mentre il numero medio dei dipendenti nel 2021, era di 622 unità.

In conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 2, TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di eleggere un amministratore unico in luogo del Consiglio di Amministrazione, mentre l’estratto del verbale dell’assemblea ordinaria che, in data 16 giugno 2022, ha nominato il C.d.A. è stato trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 11, comma 3, del

Tusp¹⁰. I Soci nella delibera di rinnovo del Consiglio di Amministrazione hanno riconfermato, per il triennio 2022-2024, la composizione collegiale a tre membri dell'organo, ritenendo sussistenti e vieppiù consolidate le motivazioni di adeguatezza organizzativa a giustificazione dell'opzione già esplicitate nella precedente nomina del 12.10.2018:

- alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti; nonché
- alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche, Direzione VIII (*Valorizzazione dell'Attivo e del Patrimonio Pubblico*), Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze.

c) il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Lepida;

d) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi esaminati la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000;

e) sebbene Lepida fornisca (anche) servizi di interesse generale che non consentono di applicare il disposto dell'art. 20, comma 2, lett. e), TUSP, si evidenzia come essa non abbia realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;

f) con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP, si consideri che l'assemblea ordinaria della società, nel giugno 2015, ha approvato il nuovo compenso a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione (unico componente a percepirllo) nella misura di € 35.160 annui, pari all'ammontare minimo tra i due limiti stabiliti dalla legge, ovvero l'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 ai membri dei C.d.A., ex art. 4, del D.L. n. 95/2012, e il 60% del compenso di un Consigliere Regionale, come previsto dall'art. 3 della L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2007, n. 26.

La pandemia da Covid 19 che ha richiesto la rimodulazione dell'organizzazione del lavoro non ha impattato negativamente sulle attività aziendali. Lepida ha infatti chiuso in positivo anche l'esercizio economico 2021. L'utile aziendale, al netto delle imposte, è stato pari a € 536.895,00, con un valore della produzione di € 68.184.400,00, derivato, per oltre l'80%, dallo svolgimento dei compiti affidati dai soci.

Lepida, in quanto società consortile, ha operato per statuto in assenza di scopo di lucro con l'obiettivo del pareggio di bilancio, anche mediante conguaglio a consuntivo dei costi delle prestazioni erogate. L'erogazione dei servizi verso il Socio/Cliente avviene a fronte del mero rimborso dei costi, diretti e indiretti, sostenuti dalla società per le prestazioni fornite, determinati in funzione del costo industriale dei servizi autoprodotti ovvero acquistati per l'esecuzione delle prestazioni.

g) nell'ottica di aggregare società operanti in settori omogenei sul territorio regionale, in data 19.12.2018, con atto redatto a Ministero notaio dott.ssa Rita Merone, è stata completata la fusione per incorporazione della società CUP 2000 S.c.p.a. nella Società Lepida S.p.a. (incorporante), con contestuale trasformazione dell'incorporante (Lepida S.p.a.) nella società

¹⁰ Stante la natura di organismo "in house providing" pluripartecipato di Lepida S.c.p.a. si potrebbe, invero, affermare che l'art. 16 "Società in house" del TUSP si ponga come norma speciale, quindi derogatoria, soprattutto rispetto ai contenuti dei commi 2 e 3 dell'art. 11, ovvero rispetto agli obblighi in essi contemplati (l'art. 16 TUSP citato, prevede, infatti, che gli statuti societari possano contenere clausole in deroga agli art. 2380 bis "Amministrazione della società" e 2409 novies del codice civile). La stessa giurisprudenza amministrativa riconosce che nel "controllo analogo" (a differenza del controllo civilistico, ex art. 2359 cod. civ., sotteso alla diversa logica *di tipo dominicale*), *considerata la "dimensione funzionale" in cui esso opera*, il socio pubblico acquisisce prerogative di carattere gestorio che nelle società di diritto comune sono proprie degli amministratori. L'intento derogatorio, allora, appare tanto più evidente allorquando il controllo analogo debba essere esercitato congiuntamente.

(Si vedano sul punto: "Gli Indici formali e legali di "controllo pubblico" e i fatti concludenti dell'abuso di "eterodirezione" di Francesco Fimmanò e Francesco Sucamelisi e Consiglio di Stato 29.12.2009, n. 8970).

consortile per azioni Lepida S.c.p.a., operazione deliberata dall'assemblea straordinaria della società in data 12.12.2018, e approvata da questo Comune con deliberazione consiliare n. 66 dell'11.10.2018.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida S.c.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" dalla medesima forniti, ai sensi dell'art. 10, comma 4-bis, della L.R. n. 11/2004, fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERA - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConfERence - sistema di videocomunicazione; MultiPLER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.

Azioni intraprese

Lepida, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 175/2016, predispone annualmente e pubblica, contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario. Detta relazione contiene sia lo specifico programma di valutazione del rischio aziendale (ex art. 6, comma 2, TUSP.), sia l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, ovvero le ragioni della loro mancata adozione (ex art. 6, comma 5, TUSP).

Il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, in particolare, si sostanzia in un insieme dei principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali di bilancio che, venendo periodicamente monitorati, consentono di rilevare costantemente il "livello di salute" della società al fine di prevenire con tempestività eventuali rischi di crisi aziendale. Sulla base delle risultanze desunte applicando i suddetti indicatori, il rischio di crisi aziendale relativo alla società è, allo stato attuale, da escludere.

Relativamente agli strumenti integrativi di governo societario, nel 2020 è stato aggiornato il Codice etico, mentre nel corso del 2021 sono stati aggiornati sia il Modello di Organizzazione e Gestione, sia le Norme in materia di trasparenza di gestione.

Nel corso del 2021 la società ha inoltre adottato e/o modificato, aggiornandoli, molteplici regolamenti interni tra i quali: il regolamento per la gestione delle presenze e il regolamento per la mobilità e selezione del personale, adottato ai sensi dell'art.19, comma 2, TUSP.

Sempre nel 2021 la Società ha aggiornato lo Statuto con la modifica all'art. 6 del comma 6.4, riatribuendo all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, dell'importo massimo complessivo di Euro 25.119.000,00 fino a raggiungere l'importo massimo totale del capitale sociale di Euro 95.000.000,00 con l'espressa facoltà di stabilire di volta in volta, la scindibilità o meno dei singoli aumenti e di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, valutato nel caso sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

La Società ha provveduto – ai sensi dell'art. 25, co.1, del D.Lgs. 175/2016 - a effettuare la riconoscizione del personale in servizio dalle quali non è emerso personale in eccedenza.

Attraverso la complessiva operazione straordinaria di fusione tra CUP 2000 S.c.p.a. e Lepida S.p.a. si è mirato ad ottenere: (i) una maggior efficienza nei processi amministrativi e l'integrazione di funzioni, con conseguenti risparmi di spesa; (ii) l'applicazione di un regime fiscale di vantaggio con riguardo all'IVA sulle prestazioni rese ai soci, con un saldo positivo stimato in circa 5 milioni di euro in media, al netto dell'imposta non detraibile.

Il Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento di Lepida S.c.p.A., organo deputato all'esercizio del controllo analogo, ha provveduto:

- ad assegnare gli obiettivi generali ex art. 147-quater D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 provvedendo all'approvazione del Piano Industriale 2021-2023, che contiene il Budget 2021 (consultabili all'indirizzo: <https://www.lepida.net/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali>).
- ad assegnare i seguenti obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento ex art. 19 comma 5°, D.Lgs. n. 175 del 2016:
 1. rafforzare ulteriormente il progressivo avvicinamento della disciplina aziendale in materia di missioni e trasferte, in Italia e all'estero, a quella regionale, nel rispetto delle specifiche situazioni contrattuali esistenti, ai fini di una attenta gestione delle risorse economiche;
 2. provvedere a completare la definizione e l'adozione dei propri regolamenti interni in materia di personale, affidamento incarichi professionali e, più in generale, per gli ambiti soggetti alla vigilanza di Regione, così come definito nel Modello di controllo analogo per le società in house;
 3. prevedere che, per ciascun esercizio, a consuntivo, l'incidenza percentuale del "complesso delle spese di funzionamento" sul "valore della produzione" non superi l'analogia incidenza media aritmetica percentuale delle medesime "spese" degli ultimi cinque bilanci di esercizio precedenti", approvati all'inizio del medesimo esercizio.

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2021 sono esposti al punto "4.2 Raggiungimento degli obiettivi" della Relazione su Monitoraggio e Verifica del Rischio di Crisi Aziendale al 31-12-21 inserita all'interno della Relazione sul Governo Societario ex art 6, co 4, del D.Lgs. 175/2016.

Come risulta dalla relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 del cod. civ. e allegata al bilancio di esercizio al 31.12.2021, la società non possedeva partecipazioni in altre società.

6. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATE

Non si rilevano aggiornamenti su azioni di razionalizzazione intraprese dal Comune di Modena, dato che l'ultima misura di razionalizzazione adottata è quella relativa alla società ProMo Soc. cons. a r.l, il cui percorso di razionalizzazione si è già concluso nel corso del 2021 con la liquidazione della società e successiva cancellazione dal registro delle imprese, come riportato nella sezione 6.1. del precedente provvedimento di razionalizzazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80/2021.

Tutte le azioni adottate con i provvedimenti di razionalizzazione precedenti sono state completate.

7. RINVII

Con il presente documento si è fatto rinvio ai seguenti atti del Comune di Modena:

Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 06.04.2017, aente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Modena";

Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 13.12.2018, aente ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Modena";

Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 12.12.2019, aente ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Modena"

Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 10.12.2020, aente ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Modena"

Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 16.12.2021, aente ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Modena"

Allegato B alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.9.2022, aente ad oggetto:

"Bilancio Consolidato 2021 del Gruppo Comune di Modena- Verifica finale del controllo sulle società partecipate per l'esercizio 2021e Monitoraggio infrannuale 2022".

La suddetta documentazione si trova pubblicata, rispettivamente, agli indirizzi:

<https://www.comune.modena.it/amministrazione/enti-fondazioni-e-societa-partecipate/provvedimenti/provvedimenti-altri/archivio-provvedimenti-altri/anno-2017/12-04-2017-revisione-straordinaria-delle-partecipazioni-societarie-del-comune-di-modena>

<https://www.comune.modena.it/amministrazione/enti-fondazioni-e-societa-partecipate/provvedimenti/provvedimenti-altri/archivio-provvedimenti-altri/anno-2018/19-12-2018-razionalizzazione-periodica-delle-partecipazioni-societarie-del-comune-di-modena-anno-2018>

<https://www.comune.modena.it/amministrazione/enti-fondazioni-e-societa-partecipate/provvedimenti/provvedimenti-altri/archivio-provvedimenti-altri/anno-2019/27-12-2019-razionalizzazione-periodica-delle-partecipazioni-societarie-del-comune-di-modena-anno-2019>

<https://www.comune.modena.it/amministrazione/enti-fondazioni-e-societa-partecipate/provvedimenti/provvedimenti-altri/razionalizzazione-periodica-delle-partecipazioni-societarie-del-comune-di-modena-anno-2020>

<https://www.comune.modena.it/amministrazione/enti-fondazioni-e-societa-partecipate/provvedimenti/provvedimenti-altri/razionalizzazione-periodica-delle-partecipazioni-societarie-del-comune-di-modena-anno-2021>

<https://www.comune.modena.it/amministrazione/enti-fondazioni-e-societa-partecipate/provvedimenti/provvedimenti-altri/17-10-2022-bilancio-consolidato-2021-del-gruppo-comune-di-modena-verifica-finale-del-controllo-sulle-societa-partecipate-per-l'esercizio-2021-e-monitoraggio-infrannuale-2022>



Comune di Modena

Collegio dei revisori

Parere n. 68

oggetto: Analisi e razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Modena alla data del 31.12.2021.

Spett.le Comune di Modena

Addì, 2 dicembre 2022 , il collegio dei revisori del Comune di Modena, nelle persone di Romana Romoli, Barbara De Giacomi e del Luciano Tario , e successivo confronto tra gli stessi a mezzo di ausili informatici, provvedono ad esprimere il proprio parere in merito all'argomento citato in oggetto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) punto 2 del T.U.n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e s.m.i..

Il Collegio pertanto,

- vista la richiesta ricevuta dal Dott. Manelli Dirigente Servizio Finanze, economato e organismi partecipati del giorno 29/11/2022 con allegata la proposta di delibera del Consiglio Comunale di cui all'oggetto;
- esaminata la proposta di deliberazione unitamente all'allegata relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del comune di Modena ;
- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- Visto il T.U. n. 267/2000 ordinamento enti locali n particolare l'articolo 42;
- Visti i principi contabili per gli Enti Locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- Visti i principi contabili approvati con D.Lgs. 126/2014 e s.m.i.;
- Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali , dott. Davide Manelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli art. 49 , comma 1, e 147 bis, comma 1 , del Tuel in data 28.11.2022;
- Visto il parere favorevole del Dirigente , Dott.ssa Stefania Storti , espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli art. 49 , comma 1, e 147 bis, comma 1 , del Tuel del 29.11.2022;
- Ha effettuato le proprie verifiche al fine di esprimere un proprio motivato giudizio.

Il Collegio

- considerato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica annuale, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 11).
- preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporsi tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

- Dato atto, che, ai sensi del citato art. 20 del TUSP, l'ambito della cognizione e della razionalizzazione periodica comprende sia le partecipazioni societarie "dirette" che quelle "indirette" detenute dalle amministrazioni pubbliche, dovendosi, in particolare, intendere, secondo le definizioni contenute nell'art.2 del Testo Unico, rispettivamente alle lettere f) e g), per "partecipazione": "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi", e per "partecipazione indiretta": "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".
- considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni societarie, anche se di modesta entità.
- Preso atto che l'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Il Collegio quindi

**esprime
parere favorevole**

alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Analisi e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Modena alla data del 31.12.2021, così come da documentazione ricevuta, e

Invita l'Ente a

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo richiedendo anche relazioni infranuali;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- **inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione

Il Collegio dei revisori

Romana Romoli

Barbara De Giacomi

Luciano Tario

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

**OGGETTO: ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL
COMUNE DI MODENA ALLA DATA DEL 31.12.2021**

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 4056/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 28/11/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

**OGGETTO: ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL
COMUNE DI MODENA ALLA DATA DEL 31.12.2021**

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 4056/2022.

Modena li, 29/11/2022

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI MODENA ALLA DATA DEL 31.12.2021

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 4056/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 29/11/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI MODENA ALLA DATA DEL 31.12.2021

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 4056/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/11/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale